# CDXCVII. SEDUTA

# MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 1950

## Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

## INDICE

**Congedi** . . . . . *Pag.* 19286

**Disegni di legge** (Trasmissione) . . . . . 19286

**Disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (1244-*Urgenza*)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Seguito della discussione):

MONTAGNANI . . . . . 19287
CARRARA . . . . . 19304
CERRUTI . . . . . 19312

**Interrogazioni** (Annunzio) . . . . . 19322

**Mozione** (Annunzio) . . . . . 19322

**Risposte scritte ad interrogazioni** (Annunzio) . 19286

**ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte scritte ad interrogazioni:**

ADINOLFI . . . . . 19329
SCELBA, *Ministro dell'interno* . . . . . 19329, 19347, 19375, 19377, 19380, 19385
ALBERTI Giuseppe (ZANARDI) . . . . . 19330
COTELLESSA, *Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica* . . . . . 19330
ALLEGATO (ROLFI) . . . . . 19330
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura* . . . . . 19330, 19331, 19334, 19339, 19343, 19353, 19355, 19363, 19366, 19369, 19372, 19378, 19382, 19383
ALUNNI PIERUCCI . . . . . 19331
ARMATO . . . . . 19331
PELLA, *Ministro del tesoro* . . . . . 19332
BASTIANETTO (TOMMASINI) . . . . . 19332
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 19332, 19337, 19347, 19350, 19351, 19352, 19359, 19361, 19382, 19384
BERLINGUER . . . . . 19332
SFORZA, *Ministro degli affari esteri* 19332, 19342, 19343, 19353
BISORI . . . . . 19333
GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione* 19333, 19352, 19354, 19356, 19364
BO . . . . . *Pag.* 19334
SPATARO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni* 19334, 19341, 19356, 19361, 19367, 19372
BORROMEO . . . . . 19334
SIMONINI, *Ministro della marina mercantile* 19334
BOSCO . . . . . 19335
MARAZZA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 19336, 19337, 19340, 19341, 19370, 19371
BRACCESI . . . . . 19337
BRASCHI . . . . . 19337, 19338, 19339, 19340
MARTINO, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . . . 19338, 19355
D'ARAGONA, *Ministro dei trasporti* . 19340, 19346, 19348, 19357, 19376, 19380
BUFFONI . . . . . 19341, 19342
AVANZINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . 19342, 19345, 19349, 19363, 19378
CARBONARI . . . . . 19342
CARBONI . . . . . 19343
CARRARA . . . . . 19344, 19345
PACCIARDI, *Ministro della difesa* . . 19344, 19361, 19374, 19379, 19380, 19381
TOSATO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 19345, 19349, 19358, 19362, 19365, 19373, 19385
CASO . . . . . 19345
CASO (BOSCO) . . . . . 19346
CEMMI . . . . . 19347
CONTI . . . . . 19347
DE GASPERIS . . . . . 19348
DONATI (PERINI) . . . . . 19349
ELIA . . . . . 19349
GASPAROTTO . . . . . 19350
GHIDETTI . . . . . 19351
GHIDINI . . . . . 19352
GIACOMETTI . . . . . 19352
GIARDINA . . . . . 19353
GONZALES (GASPAROTTO) . . . . . 19353
JANNELLI . . . . . 19354
JANNELLI (ADINOLFI) . . . . . 19355
JANNUZZI . . . . . 19355, 19356, 19357, 19358
LÀVIA . . . . . 19359
LOCATELLI . . . . . 19360

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* . . . . . *Pag.* 19360
LODATO . . . . . 19361
LOPARDI . . . . . 19361, 19362
LUSSU . . . . . 19362
MAZZONI . . . . . 19363
MERLIN Angelina . . . . . 19364
MERLIN Umberto . . . . . 19365
DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* . . . . . 19365
MILILLO . . . . . 19365
MINOJA (MAZZONI) . . . . . 19366
MOLÈ Salvatore . . . . . 19367
MOLINELLI . . . . . 19369
VANONI, *Ministro delle finanze* . . 19369, 19378
NACUCCHI . . . . . 19369
PALUMBO Giuseppina . . . . . 19370
PASQUINI . . . . . 19371
PERSICO . . . . . 19371, 19372, 19373
PISCITELLI . . . . . 19373, 19374
PRIOLO . . . . . 19375
CLERICI, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero* . . . . . 19375
ROVEDA . . . . . 19375
SACCO . . . . . 19376
SCOCCIMARRO . . . . . 19377
SILVESTRINI . . . . . 19377
TALARICO . . . . . 19378
TAMBURRANO (LANZETTA) . . . . . 19378
TESSITORI . . . . . 19379, 19380
TIGNINO . . . . . 19380
TOMÈ . . . . . 19381
TRIPEPI . . . . . 19382
TURCO . . . . . 19382
VARRIALE . . . . . 19383, 19384, 19385
ZANARDI . . . . . 19385

---

La seduta è aperta alle ore 15,30.

LEPORE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 7, Angelini Nicola per giorni 1, Musolino per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

**Trasmissione di disegni di legge.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro della pubblica istruzione ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Collocamento in missione, presso la facoltà di magistero e presso gli istituti superiori di magistero pareggiati, di maestri elementari di ruolo, per il conferimento del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica » (1298);

« Aumento del contributo ordinario dello Stato, a favore dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma, a lire 76 milioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 » (1299).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposta scritta ad interrogazioni dei senatori Adinolfi, Alberti Giuseppe (Zanardi), Allegato (Rolfi), Alunni Pierucci, Armato, Bastianetto (Tommasini), Berlinguer, Bisori (due), Bo, Borromeo, Bosco, Braccesi, Braschi (sei), Buffoni (tre), Carbonari, Carboni (due), Carrara (due), Caso, Caso (Bosco), Cemmi, Conti, De Gasperis, Donati (Perini), Elia, Gasparotto (due), Ghidetti, Ghidini, Giacometti, Giardina, Gonzales (Gasparotto), Jannelli, Jannelli (Adinolfi), Jannuzzi( cinque), Lavia, Locatelli (tre), Lodato, Lopardi (due), Lussu, Mazzoni, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Milillo, Minoja (Mazzoni), Molè Salvatore, Molinelli, Nacucchi, Palumbo Giuseppina, Pasquini, Persico (tre), Piscitelli (due), Priolo, Roveda, Sacco, Scoccimarro, Silvestrini, Talarico, Tamburrano (Lanzetta), Tessitori (due), Tignino (due), Tomè, Tripepi, Turco, Varriale (tre), Zanardi.

Queste risposte saranno inserite in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini » (1244-*Urgenza*)** *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini ».

Informo il Senato che il Ministro dell'agricoltura ha fatto sapere che oggi, per un attacco febbrile, è costretto a rimanere a letto. Chie-

de scusa al Senato e spera domani di poter essere presente alla discussione.

È iscritto a parlare il senatore Montagnani. Ne ha facoltà.

MONTAGNANI. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho nessuna confessione preliminare da esporre, nessuna perplessità mi agita, nessun travaglio di coscienza che sia l'eco e la risultante di interessi di gruppi ristretti, ma idee semplici, lineari che esprimono interessi generali e nazionali. Con serenità affronterò quindi l'esame di questo disegno di legge e inizierò col proporre un primo dato essenziale, e precisamente la distribuzione della proprietà terriera in Italia, cioè la base per comprendere i termini nei quali si svolge la lotta contadina per la terra e per la riforma fondiaria.

Abbiamo a nostra disposizione un'ampia indagine elaborata dall'Istituto nazionale di economia agraria e corredata da una voluminosa relazione generale, dettata dall'illustre nostro collega onorevole Giuseppe Medici. Questa indagine suddivide le terre italiane in due categorie: terre di proprietà delle persone fisiche e terre di proprietà delle persone giuridiche. L'insieme delle terre, la superficie complessiva, consta di oltre 2 7milioni di ettari. Le proprietà dei privati rappresentano il 77,5 per cento del totale, le proprietà degli Enti rappresentano il 22,5 per cento: ma sottraendo dalle proprietà degli enti le proprietà di società commerciali, come è giusto, e inserendole nella categoria delle proprietà dei privati, la distribuzione muta e, proporzionalmente, passano la prima categoria al 77,7 per cento e la seconda al 20,3 per cento.

È interessante e necessario, mi sembra, stabilire ora come è ripartita la proprietà privata. È stata necessaria una elaborazione preliminare dei dati catastali nell'ambito di ciascun Comune censuario, e questa necessità si è verificata per eliminare ripetizioni. Dopo questa elaborazione si avrebbe un complesso di 9 milioni e mezzo di proprietà così classificate: fino a 50 ettari 9 milioni 462 mila, con una superficie complessiva di circa 14 milioni di ettari e con una estensione media per ogni proprietà di 1 ettaro e mezzo circa. Oltre i 50 ettari si avrebbero 49.700 proprietà con una estensione complessiva di 7 milioni 500 mila ettari e una media per proprietà di 150 ettari.

Dirò subito che nell'ambito di questa seconda categoria si è proceduto ad una revisione, per cui il numero complessivo è diminuito ed è aumentata invece l'estensione della superficie. Non si è proceduto invece ad una rielaborazione dei dati che riguardano le proprietà inferiori ai 50 ettari, salvo quelle che vanno dai 25 ai 50 ettari, che sono state leggermente ridotte. Questa mancanza di ricomposizione delle proprietà inferiori ai 50 ettari porta a delle conclusioni che francamente non sono accettabili. Vi sarebbero in Italia 9 milioni e mezzo di proprietà, e cioè una proprietà fondiaria per ciascuna famiglia. La relazione stessa si rende conto dell'assurdo di questa conclusione, cerca di ovviarvi, e propone di eliminare dai 9 milioni e mezzo di proprietà la miriade di proprietà censite come agrarie, ma che in realtà agrarie non sono, perchè destinate ad altro uso.

Ora, è indubbio che esistono delle proprietà non agrarie iscritte nel Catasto, ma è anche indubbio e non si può dimenticare che accanto alla proprietà latifondistica esistono centinaia di migliaia di proprietà particellari che sono a destinazione agraria. Non è accettabile quindi questo distacco di un numero cospicuo di proprietà censite nel Catasto con questo pretesto non scientifico. Pur non dimenticando, quindi, questa miriade di aree che esistono, bisogna cercare di ricomporre le proprietà seguendo due criteri: primo, le proprietà che non raggiungono almeno in un Comune censuario i 50 ettari dovrebbero essere ricomposte per impedire situazioni come quella che descriverò con un esempio. Un proprietario che possiede 10 ettari in un Comune censuario, 4 ettari in un altro Comune ed 8 in un terzo, figura non come unico proprietario di 22 ettari, come in realtà egli è, ma come tre distinti proprietari rispettivamente di 10, di 8 e di 4 ettari. Questo proprietario in sostanza è uno e trino, e questo rappresenta un mistero non scientifico e quindi non accettabile. Perchè la proprietà inferiore ai 50 ettari non è stata ricomposta? Tenta di spiegarlo la relazione generale affermando che non è stata ricomposta nella fondata presunzione che la massa dei proprietari di così modeste estensioni abbia la proprietà di regola contenuta nell'ambito di un solo Comune. Ma immediatamente la relazione si contraddice affermando la impossibilità pratica

di procedere alla ricomposizione di piccole proprietà in circoscrizioni più vaste del Comune. Si ammette quindi che esistano piccole proprietà in Comuni diversi.

D'altra parte l'indagine ha assunto come unità statistica fondamentale, cioè come proprietà, l'insieme dei terreni compresi in una data circoscrizione territoriale, il reddito imponibile dei quali è stato attribuito ad una stessa persona, ovvero ad un determinato aggregato di persone che si spartiscono quel reddito in forma più o meno complessa di comproprietà indivisa. La qualità di proprietario è stata attribuita a quelli che nelle liste catastali sono iscritti come aventi diritto a percepire totalmente o in modo preponderante il reddito dominicale.

In base a questa strana metodologia arriviamo a delle situazioni veramente assurde: per esempio, nella Valle d'Aosta su 183.500 abitanti vi sarebbero 78.400 proprietà di privati: a Sondrio su 142.000 abitanti vi sarebbero 123.600 proprietari privati; ad Imperia 120.800 proprietari su 158.520 abitanti. In Val d'Aosta dunque tutti sarebbero proprietari all'infuori dei bambini al di sotto dei sei mesi; è veramente una valle felice la Val d'Aosta, felice oltre che autonoma!

In altre zone il numero delle proprietà supera addirittura il numero degli abitanti; e sono precisamente le zone agrarie delle provincie di Cuneo, Torino, Chieti, Genova, Aquila ed altre. Ma queste incongruenze che sto elencando si esasperano se si considera il rapporto tra il numero dei proprietari e quello degli abitanti. In 16 provincie il numero dei proprietari supera perfino di 4 volte il numero degli abitanti; per esempio a Belluno, su 216 mila abitanti si hanno 443 mila proprietari; a L'Aquila su 265.700 abitanti si hanno 652.100 proprietari; a Potenza su 393 mila abitanti 573 mila proprietari. E se si esaminano alcune cifre di singoli Comuni o di singole zone agrarie si superano davvero le colonne d'Ercole della stravaganza. Se si raffronta il numero degli abitanti con quello dei proprietari si rilevano questi dati: nella zona del Chiavennese, in provincia di Sondrio: a Campodolcino di 1879 abitanti esistono 62.699 proprietari; a Gardona su 1512 abitanti 25.384 proprietari. Isolato batte tutti: 525 abitanti 48.475 proprietari.

Con questo metodo « scientifico » si è arrivati a questa conclusione « scientifica », che in Italia vi sono 23 milioni di proprietari fondiari; non uno di più nè uno di meno. Se è felice la Val d'Aosta evidentemente è ultrafelice anche tutto il nostro Paese, allegro e gaio esso è ed allegra vi è anche la scienza. A qualche esperto, a qualche illustre esperto come l'onorevole Medici sono apparse esagerate queste cifre: 23 milioni sono un po' troppi, egli ha detto, e con un tratto di penna li ha ridotti di ben 10 milioni, su un articolo di un giornale torinese, affermando che sono 13 milioni i proprietari italiani. Su questa favola dei 23 milioni di proprietari fondiari italiani si è gettata tutta la coorte dei nemici della riforma fondiaria che hanno detto e proposto al Paese questa tesi: « Ma come procedere ad una riforma fondiaria, cioè ad un ulteriore spezzettamento della propriatà fondiaria, quando in Italia esistono già 23 milioni di proprietari? Semmai è il processo inverso che noi dovremmo operare, cioè il processo di raggruppamento della proprietà fondiaria troppo suddivisa ». Quindi, questi errori metodologici così assurdi, che sono stati accettati anche da qualcuno che ha fama di scienziato, hanno oggettivamente aiutato la campagna della grande proprietà terriera contro la riforma fondiaria.

Pare a noi un fatto piuttosto grave, in quanto questa indagine fu delegata per legge ad un istituto della importanza dell'Istituto nazionale di economia agraria. Pare a noi che sia nostro dovere tentare almeno di apportare alla indagine fondiaria qualche correzione per avvicinarla, nella misura del possibile, alla realtà vera, in modo che le statistiche siano aderenti a questa realtà. È necessario quindi anzitutto aumentare la superficie complessiva delle proprietà di oltre 50 ettari e questo per due ragioni: la prima per effetto della ricomposizione delle proprietà inferiori ai 50 ettari. ricomposizione che non è stata eseguita; in secondo luogo per la necessaria identificazione delle proprietà inferiori ai 50 ettari, per eliminare almeno alcune delle situazioni paradossali che ho esaminato. Dopo un calcolo complesso nelle linee che testè ho indicato, si arriva a questa conclusione totalmente diversa

da quella offertaci dall'indagine dell'Istituto di economia agraria, si arriva alla conclusione che su una popolazione contadina italiana di circa 5 milioni di unità, esclusi i minori di 10 anni e i coadiuvanti, si hanno due milioni e 500 mila unità senza terra e un milione e 38 mila proprietari particellari con un complesso di 440 mila ettari di proprietà; se si suddividono i rimanenti nelle due categorie dei semiproletari e dei piccoli contadini i quali hanno complessivamente una proprietà che assomma a 570 mila ettari, si ha che la popolazione contadina italiana, nella misura di 4 milioni e 200 mila unità è senza terra o con poca terra. Ho detto 4 milioni e 200 mila unità, cioè circa l'82 per cento della popolazione contadina. Allora compariamo questi dati: due milioni e mezzo di senza terra più un milione e 700 mila unità con poca terra e mettiamoli di fronte agli altri 40 mila grandi proprietari, cioè 20 o 25 mila famiglie al massimo che possiedono oltre 10 milioni di ettari di terra con una superficie media di 250 ettari pe rogni proprietà.

Debbo onestamente dire che queste cifre non sono matematicamente certe, sono approssimative, dirò anzi che sono largamente approssimative, ma certo sono enormemente più vicine alla realtà di quelle offerteci dall'indagine ufficiale. Queste cifre rappresentano comunque i termini in cui si svolge in Italia la lotta contadina per la terra e la riforma agraria.

Io vorrei vedere ora, con una rapida sintesi, come si è giunti a questa situazione così sproporzionata e disdicevole non soltanto agli interessi dei contadini, ma anche agli interessi generali della Nazione. Mi rifarò molto brevemente all'epoca della costituzione del regno d'Italia, allorchè le classi dominanti di allora, e in parte anche d'oggi, i proprietari fondiadi e gli agrari capitalisti, erano animate da ardore rivoluzionario nei confronti della commercializzazione dei beni della mano morta. Essi vedevano la necessità di gettare sul mercato questi beni e capitavano che questa trasformazione si sarebbe compiuta a danno delle masse contadine, e che si sarebbero avvantaggiate esse classi dominanti e che non sarebbero stati lesi gli interessi consolidati della grande proprietà di origine feudale. Da decenni la borghesia rurale appuntava le sue critiche acute contro i beni della mano morta e ne denunciava l'abbandono, la scarsa produttività, il danno sociale derivante dal loro infinito accumularsi. V'era nella critica della borghesia rurale una certa fondatezza, in quanto da tempo tali beni si erano allontanati gradualmente dalla liri primitiva funzione sociale, ma lo sdegno di questi critici, lo sdegno della borghesia rurale era mosso, dettato, da ben altre preoccupazioni: la borghesia voleva estendere il suo dominio terriero per la via del minimo sforzo. Essa capiva che attentare ai privilegi della grande proprietà di origine feudale avrebbe significato risvegliare la giusta bramosia delle grandi masse contadine e porre in pericolo non solo il privilegio feudale, ma anche quello borghese; invece i beni della mano morta erano lì, beni di tutti e beni di nessuno. E l'intervento rivoluzionario della borghesia risultava meno insidioso e minori le resistenze e il patrimonio veramente appetitoso. Fra il 1860 e il 1870 la rendita annua complessiva di tutte le terre italiane veniva calcolata a circa un miliardo; la rendita complessiva della mano morta in 100 milioni. Ma, se si tiene conto del relativo abbandono a cui era lasciata questa terra, si può calcolare che il patrimonio della mano morta rappresentasse un sesto del totale delle terre italiane.

Gli sforzi della borghesia si concentrarono su questo patrimonio e in primo luogo sui beni della Chiesa. Carlo Marx, che qualcuno di voi non intende nominare con molto piacere, ma che noi consideriamo il nostro maestro, già prima che questo fenomeno si verificasse in Italia aveva scritto: « La rapina dei beni della Chiesa. l'alienazione fraudolenta dei demani dello Stato, il furto dei beni comunali, la trasformazione usurpatrice e terroristica della proprietà feudale e patriarcale in proprietà moderna e privata, ecco i processi idilliaci della accumulazione capitalistica ».

Anche in Italia all'inizio del nuovo regno questo fenomeno si è verificato puntualmente come Carlo Marx lo aveva descritto. Cattolici ed anticlericali, con una significativa e commovente unanimità si gettarono sui beni della Chiesa. I borghesi credenti erano sicuri che sarebbero stati assolti da questo peccato, mentre scrupoli religiosi frenavano l'ansia di terra dei contadini, specialmente

dei contadini meridionali. Agli albori del nuovo regno furono soppressi 13.000 corpi religiosi che possedevano una rendita annua di circa 15 milioni di lire e i loro beni furono messi in circolazione. Con le leggi del 1866 e 1867 furono soppressi altri 26 mila enti con una rendita di circa 13 milioni. Nel 1869 la rendita complessiva del patrimonio incamerato dal Demanio ammontava a 40 milioni. Questa massa di beni fu gettata sul mercato a mezzo di aste pubbliche dallo Stato in condizioni sfavorevoli, deprimendone i prezzi, tanto che sul loro valore di 557 milioni si incassarono soltanto 460 milioni. Nel 1906, data in cui presso a poco fu esaurita la liquidazione dei beni dell'asse ecclesiastico, le alienazioni avevano dato luogo a 166 mila lotti per una somma complessiva di 628 milioni, per una complessiva superficie di 750 mila ettari a cui si debbono aggiungere 190 mila ettari « censiti », cioè concessi in enfiteusi perpetua redimibile, in Sicilia. Salvo rarissime eccezioni i beni ecclesiastici caddero in mano alla borghesia e ai grandi proprietari fondiari: in proposito tutte le testimonianze sono unanimi.

C'è una esemplificazione convincente. Una inchiesta ufficiale accertò che, su 92 mila ettari di terra alienati in Sicilia, 48 mila andarono ai grandi proprietari, 37 mila ai medi e solo 6.823 ai piccoli proprietari, ed aggiunge che questi piccoli proprietari, che avevano i lotti più piccoli e meno fertili, furono rapidamente spogliati anche di questa loro modesta parte.

Il Sonnino scriveva in proposito su « La Sicilia »: « I soli ricchi potevano amicarsi e alcune volte organizzare le camorre che dominavano assolute nelle aste. Il modo in cui erano fatti gli incontri, che avevano per mira di accaparrarsi i beni a modico prezzo, rendeva impossibile ogni lotta contro quelle condizioni. Se qualcuno non si sottoponeva alla esigenza della camorra, questa spingeva in su senza limiti il prezzo dell'asta e sapeva di non correre con ciò alcun pericolo. Ed infatti mandava ad offrire agli incanti qualche nullatenente. Non parliamo poi di tutte le connivenze tra i proprietari ed i periti che dovevano preparare gli elementi per le aste. Come poteva il contadino e il piccolo proprietario lottare contro forze come queste? Appena se loro toccava ad alto prezzo qualche scarto di terra! ».

Il Vaticano, lo abbiamo già accennato, non desisteva dal fulminare scomuniche contro i sacrileghi acquirenti dei beni dell'asse ecclesiastico, ma la borghesia se li accaparrava, sempre a danno dei contadini che riusciva ad allontanare con scrupoli religiosi. In sostanza, chi fece le spese di questo processo furono la Chiesa e le masse dei contadini, che avevano determinati benefici mentre lavoravano la terra della Chiesa, benefici che, quando la Chiesa fu sostituita da padroni più avidi ed esosi, andarono completamente perduti.

Nei primi decenni del nuovo secolo il patrimonio della borghesia terriera andò aumentando, e vi contribuirono le leggi eversive, di cui anche in questa Assemblea si è parlato altre volte, la liquidazione dei demani comunali e del demanio antico. In sostanza, al termine delle operazioni della liquidazione del patrimonio della mano morta, furono distribuiti 2.500.000 ettari di terra, situati per la maggior parte nell'Italia meridionale e nelle isole. Il grosso della proprietà terriera della borghesia meridionale si venne costituendo a spese dei beni della mano morta e, in ultima analisi, a spese della grande massa dei contadini. Alla fine del secolo scorso in molte parti del Mezzogiorno si registrava così una situazione apparentemente paradossale: la borghesia terriera riesce ad ampliare il proprio dominio, senza che corrispondentemente diminuisca il dominio della vecchia proprietà feudale. È per questa via, mi pare di averlo spiegato a sufficienza, attraverso l'usurpazione, attraverso il terrorismo religioso che la borghesia terriera aumenta il proprio dominio.

Un poemetto popolare siciliano, che io non ripeto con precisione poichè non l'ho sottomano, conclude il lamento per queste usurpazioni e per le infinite ingiustizie e soprusi di cui è vittima il contadino, nella seguente maniera: « Cristo è stato messo in croce e Barabba al sicuro ».

Vediamo ora come hanno utilizzato la terra, così malamente acquistata, questi proprietari vecchi e nuovi, cioè se la terra è stata utilizzata, sia pure a beneficio dei privati possessori, ma tenendo anche conto delle esigenze generali e nazionali. Mi limiterò ad un solo esempio, quello grave che certamente tutti i colleghi conoscono nella sua ampiezza e nella sua dete-

riore incidenza che ha avuto sulla economia nazionale: quello del disboscamento. Prima della costituzione del Regno, quando le strade e le ferrovie non erano ancora sviluppate, molti boschi giacevano pressochè inutilizzati o scarsamente utilizzati dalle popolazioni locali a beneficio della loro primitiva economia contadina. Bastò la costruzione delle strade e delle ferrovie perchè questi boschi assumessero grande valore e fossero immediatamente rapinati. Dalla Sardegna giunsero nel continente, nel 1874, 200 mila quintali di carbone; nella susseguente stagione 3 milioni. Questo ritmo si accelerò finchè dovette essere interrotto per la devastazione massiccia del patrimonio boschivo dell'isola. Lo stesso più o meno è avvenuto in tutte le regioni d'Italia. Verso il 1890 si è calcolato che le devastazioni assommavano alla cospicua cifra di due milioni di ettari di patrimonio boschivo completamente distrutto. È facile immaginare le conseguente di questo disboscamento rapinatore che gravano sulla economia nazionale. I contadini intanto si videro privati del loro antichi diritti: pascolo, legnatico, ghiandatico ecc. Le pendici delle Alpi e, ancor più, degli Appennini ormai spoglie di boschi non sono più capaci di tenere la acque piovane: non agiscono più da regolatrici e le montagne, ormai calve, ad ogni acquazzone sono ricoperte di acque che precipitano furiose per i valloni, trascinando con sè le ultime briciole di terriccio, lasciando le pendici montane più nude e scheletriche; non si formano più fiumi e torrenti dal corso tranquillo e facilmente regolabile, ma dilagano dalle montagne torrenti a corso irregolare, oggi secchi, domani dilaganti nel piano dove lasciano, insieme alle inondazioni, paludi e malaria. In tutta Italia il disboscamento ha avuto conseguenze enormemente funeste e la responsabilità di ciò compete a quella proprietà terriera che così malamente ha utilizzato le terre che, in gran parte, aveva usurpato.

Il processo storico di formazione di gran parte della proprietà terriera italiana e l'innesto al vecchio tronco feudale della nuova borghesia rurale hanno fatto sì che in tutto il Paese, e in modo particolare nel Mezzogiorno, gravi residui feudali siano rimasti nelle nostre campagne. Non descriverò i residui feudali del Mezzogiorno: basta ricordare lo stato attuale della proprietà e dei feudi. Gabellotti e campieri e in basso i « borgesi », metatieri o terraticanti e in alto il feudatario con la mafia di cui tante volte si è parlato. Larghi strati della popolazione sfruttati e umiliati. Situazioni antiche e purtroppo sempre nuove e sempre senza giustizia e senza pietà. Ma anche nel Nord, che qualcuno ha decantato e continua a decantare come l'Eldorado dell'agricoltura italiana, dove tutto avrebbe raggiunto i limiti del progresso e della tecnica moderna, anche nel Nord gravi resuidui feudali permangono nelle campagne. Per la provincia di Milano ho qui alcuni estratti di contratti agrari che tuttora si applicano sia per i grandi come per i piccoli affittuari.

Leggerò alcune delle norme che regolano questi rapporti contrattuali: « In caso di avversità meteorologiche, inondazioni, incendi, malattie di bestiame, l'affittuario non ha diritto a nessuna riduzione dei canoni d'affitto.

« Il fittabile è tenuto a riparare, per i fabbricati, a proprie spese, porte, finestre, salatoi, essiccatoi, aie in cemento, oltre a contribuire alla costruzione di nuovi fabbricati ».

Agli oneri economici si aggiungono, a carico dell'affittuario, le limitazioni tecniche che, corrispondendo a criteri arretrati, servono ad impedire lo sviluppo delle forze produttive.

In certi contratti si proibiscono i secondi prodotti, si limita l'uso di certi concimi, si impedisce all'affittuario di condurre uno o più fondi vicini. Contemporaneamente per i piccoli affittuari rimangono in vigore carichi feudali, come « dare la mano d'opera per l'aratura di un certo numero di pertiche dell'azienda », « portare per Pasqua tacchini, uova e così via ». Un altro documento mi è offerto dalla lettura del giornale degli agrari della provincia di Mantova. In un articolo intitolato « Affittanze agricole » che, come al solito, inizia con le rituali ingiurie e calunnie contro i comunisti, si dice che « l'affittuario non deve essere più uno zingaro errante da fondo a fondo, di anno in anno e di triennio in triennio. Egli deve fondare le sue radici ecc. ecc. ». L'85 per cento dei fondi non possiede le stalle e le pertinenze necessarie per una razionale agricoltura ed è noto a tutti ormai la fobia di mol-

ti proprietari per le costruzioni agricole. Sui vari contratti vediamo riportare clausole di esosità medioevale. Abbiamo visto che l'affittuario avrebbe dovuto pagare il canone anche qualora si fossero verificati incendi, terremoti, maremoti, fenomeni umani, divini, guerre guerreggiate sul fondo e, dice l'articolo, non si è parlato della bomba atomica perchè ancora non si conosceva. Ed aggiunge: « Mancano invece molte clausole che la tecnica e il progresso agricolo hanno ormai reso indispensabile ». Potrei continare e potrei elencare altri residui ed incrostazioni feudali che umiliano i lavoratori e mortificano la produzione.

In tutta la vita italiana, in tutta l'economia agricola italiana si fanno sentire in sostanza le conseguenze di una incompiuta rivoluzione democratica borghese, che ha lasciato sussistere nelle campagne parte degli antichi rapporti di produzione e di classe. Una conseguenza, non la sola purtroppo, di questa arretratezza, di questo innesto di una classe moderna sul tronco della vecchia classe feudale ha provocato, insieme con altre cause che analizzeremo poi, il ristagno e il declino della nostra agricoltura. So di toccare un tema molto controverso che è stato dibattuto e oggetto di polemiche anche in questa Assemblea; so che si polemizza con la scelta dell'indice anno 1909 che sarebbe stato un anno di larga produzione. Non farò la difesa nè di fiducia nè d'ufficio dell'egregio collega Canaletti Gaudenti che è autore dello studio di cui citerò una parte, anzi addirittura le conclusioni, perchè egli ha troppa capacità, troppa intelligenza, troppa vivacità di ingegno per aver bisogno di un difensore: se lo crederà opportuno del resto difenderà egli stesso la sua creatura, il prodotto della sua intelligente fatica. Per parte mia affermo che non vedo con orrore il fatto che sia stato scelto l'anno 1909 invece che un altro per fissare un indice, che per me è puntuale, è giusto e in base al quale si stabilisce che la produzione agraria nel quadriennio 1934-1938 è aumentata fino all'indice 104, il che significa che in 30 anni l'agricoltura italiana ha guadagnato 4 punti. Ciò è già poco in senso assoluto, ancor meno in senso relativo, se si pone mente al fatto che contemporaneamente la popolazione è aumentata di ben 9 milioni di unità, e se si aggiunge che gran parte di questo incremento di produzione è dovuto all'incremento della produzione cerealicola conseguente alla politica del fascismo.

Ma vi sono altri dati. Vi è la situazione della produzione delle principali coltivazioni agricole. Traendo i dati dall'Annuario statistico italiano — volume quarto — noi stabiliamo in base a cifre precise che per le fondamentali produzioni come il grano, l'avena, il riso, le patate, i foraggi, gli agrumi, le frutta, il vino e l'olio, c'è un declino continuo, oppure piccole punte che avanzano timidamente nei confronti della produzione dei quadrienni precedenti. C'è declino dappertutto; massiccio per quanto riguarda il vino, perchè siamo scesi da 45 milioni di quintali a 35....

GENCO. È stata colpa della fillossera.

MONTAGNANI. Ci sono altre ragioni, come il sotto consumo ad esempio. Onorevole collega, in Italia prima si bevevano 145 litri di vino *pro capite,* mentre oggi se ne bevono 72: questo è l'elemento essenziale della crisi vinicola italiana.

C'è anche diminuzione della produzione dell'olio, dove siamo passati da 2 milioni e mezzo di quintali a 0,9 milioni. Il divario è così enorme che indica un declino permanente.

Vediamo ora la produzione per ettaro destinato a frumento, a segala e avena, e compariamola con analoghe produzioni di altri paesi: Regno Unito, Germania, Francia, Belgio, Polonia. Vediamo che l'Italia occupa rispettivamente questi posti: per il frumento il settimo posto, per la segala il sesto posto, per l'avena il nono posto.

Esiste poi un fenomeno grave che riguarda anche la crisi del vino, sulla cui produzione non ha influito soltanto il disastro della fillossera, bensì anche la limitazione degli investimenti nell'agricoltura italiana. E anche a chi abbia modeste competenze tecniche, come chi parla, è noto che lo sviluppo economico per larghe falde del nostro territorio, soprattutto dell'Italia meridionale, dipende in misura preminente dall'estensione e dal miglioramento delle colture legnose, quali le vite, l'olivo, gli alberi da frutto, gli agrumi. Ora, in quelle zone il problema degli investimenti dei capitali nell'agricoltura è essenzialmente un problema di

nuovi impianti di colture legnose e delle connesse opere di sistemazione idraulico-agraria dei terreni, e dell'industria di trasformazione dei prodotti. Ho già esposto il quadro molto sintetico del ristagno e del declino della produzione agraria. Particolarmente grave è il declino ininterrotto di tutte le colture legnose, e questo è il segno evidente di una crisi di tutta l'agricoltura italiana. E questo, onorevoli colleghi, è un grave ed obiettivo atto di accusa contro una classe dirigente che è incapace non solo di incrementare la produzione, ma persino di impedirne il declino.

A dimostrazione di quanto sto per dire e a confutazione di alcune affermazioni per cui si da quando si parla di riforma fondiaria, di risente dire che gli investimenti sono interrotti forma agraria, pecrhè « il capitale è timido ed ha necessità di acquistare fiducia » e così via, aggiungerò che la realtà di declino, che non è di oggi, dimostra che gli investimenti di capitale sono sospesi da circa 40 anni. Dunque, non è timidezza contingente del capitale questa, questa incapacità non deriva da una situazione di paura o di preoccupazione, ma dipende proprio da un fenomeno involutivo che non è specifico di questo o di quella parte dell'agricoltura italiana, ma è di tutta l'agricoltura nel suo insieme.

Dunque, attraverso questo breve sguardo storico abbiamo constatato che esiste una usurpazione delle terre pubbliche: disboscamento e rapina di gran parte del territorio nazionale: gravi residui feudali, incrostazioni, arcaismi nell'agricoltura italiana, decadenza della produzione, e quindi, come conseguenza diretta ed immediata, miseria e disoccupazione, profondi urti, contrasti sociali e debolezza, anemia del mercato nazionale. Ora, dobbiamo domandarci se una siffatta situazione è accettabile, se una siffatta situazione può perdurare; io penso che questa situazione è ormai intollerabile ed è intollerabile non soltanto per i contadini, ma per tutto il Paese, per tutta la Nazione. Questa situazione non la possono tollerare 4 milioni di contadini che sono affamati di pane e di terra, e non la può accettare neanche la generalità dei cittadini italiani. In questa stessa Aula, onorevoli colleghi, o quanto meno in questo stesso ramo del Parlamento il 27 aprile del 1885 (molto lontana da oggi quella data) l'onorevole Jacini, traendo le conclusioni della sua famosa inchiesta politica, affermava: « Nulla è più certo che in Italia esiste un grosso problema agrario, complesso, multiforme, racchiudente l'avvenire del Paese, che la nuova Italia trascina con sè fin dalla sua origine e che ha il dovere di risolvere completamente se vuol mostrarsi degna della sua fortuna politica. È il problema che il Governo nazionale deve prendere in mano risolutamente e senza indugio (dopo 25 anni di esistenza del nostro Regno durante i quali lo ha lasciato sempre sospeso) se il Governo vuol mantenere il titolo di nazionale e sfuggire la taccia di imperdonabile imprevidenza ». Malgrado questo appello ed altri appelli non meno patetici e non meno autorevoli susseguentesi nel tempo, malgrado progetti e proposte anche se timide, non si riscontra nella nostra storia nessun tentativo, nemmeno un inizio di realizzazione per una soluzione del problema.

Il regime fondiario e quello agrario vanno sviluppandosi in modo faticoso e intricato ed i nuovi rapporti nelle campagne restano esacerbati nel loro innesto sul tronco feudale. Il 24 maggio del 1920 fu presa in considerazione alla Camera dei deputati una proposta di legge di iniziativa parlamentare. Il titolo di quella proposta di legge era: « Provvedimenti per il frazionamento e la colonizzazione del latifondo siciliano ». Nella pregevole memoria che fu allora presentata ho letto parole alle quali non esito a esprimere il mio consenso. Vi si dice: « In un momento storico di grande crisi, all'indomani di tante promesse che potrebbero dannosamente risolversi in delusioni agitate, sarebbe stoltezza imperdonabile negare l'esistenza di un problema terriero. Vogliamo assicurare la pace sociale, perchè la grande maggioranza dei lavoratori della terra cerca quella zolla sulla quale, come cosa sua e che non potrà mai esserle tolta, spera di applisare il suo lavoro ed investire i suoi risparmi. Noi pensiamo che le rivoluzioni, qualunque significato si voglia dare a tale parola, da quello catastrofico a quello attenuato, non avvengono tanto per l'incomposta brama di novità quanto per la mancata percezione di un momento storico, e per l'ostinazione cieca, in forme e in assestamenti che non possono più sopravvivere.

Si deve riconoscere — è vero — l'importanza dell'aspetto economico e delle esigenze tecniche di ogni problema della terra, ma si deve riconoscere altresì che esso non riguarda soltanto una serie di diritti patrimoniali, ma insieme ad essi tutta la personalità del lavoratore, la quale nei suoi diritti e nelle sue legittime aspirazioni, non può restare subordinata al fattore economico come tale. Perciò il problema della terra è un problema sociale, prima e più che un priblema economico, patrimoniale e tecnico ».

Qpesta memoria fu redatta dal compianto nostro collega onorevole Micheli ed esprimeva con voce autorevole le istanze del partito popolare italiano in proposito. Potremmo aggiungere a queste affermazioni quelle più recenti e non meno autorevoli di illustri dirigenti della Democrazia cristiana e dei suoi consessi. Ma mi pare inutile attardarm iin citazioni di illustri personalità, quando è ormai noto, è certo, è pacifico che la grande maggioranza del popolo italiano è convinta che bisogna dare una soluzione al problema agrario che racchiude l'avvenire del Paese. Convinti che ne furono i rappresentanti del popolo italiano allorchè, nell'Assemblea costituente, elaborarono ed approvarono la Carta costituzionale, la nostra Costituzione repubblicana. Non è una Costituzione socialista, noi lo sappiamo, ma non è neanche la Costituzione dei latifondisti, dei grandi agrari, dei grandi industriali; è la Costituzione del popolo italiano, è la Costituzione della Repubblica italiana fondata sul lavoro. E questa Costituzione impone limiti alla proprietà, impone di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, dettando obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata e fissando limiti alla sua estensione.

Onorevoli colleghi della maggioranza, questo vostro disegno di legge che propone norme per la espropriazione e bonifica, per la trasformazione e assegnazione di terre ai contadini, è atto, non dico a risolvere, ma almeno ad avviare a soluzione il problema agrario? È atto a placare la annosa, ansiosa e, vivaddio, combattiva aspettazione delle masse contadine italiane? È esso conforme al dettato della Costituzione repubblicana? Prima di dare risposta a queste domande e per non affrontare una discussione con metodologia errata, noi dobbiamo indagare anzitutto se questo disegno di legge costituisce un primo passo sulla via della riforma fondiaria (o, se vogliamo, un secondo passo tenendo il dovuto conto della già esistente legge sulla Sila e terreni jonici contermini), se esso si propone di avviare a soluzione alcuni problemi connessi ad una effettiva riforma fondiaria, se cioè trattasi di un provvedimento di preriforma o se invece esso pretende di accogliere tutte le istanze avanzate dal Paese, tutte quelle istanze che la Costituzione repubblicana sancisce in tema di riforma fondiaria. Non vi è dubbio che di tutte le ipotesi questa è quella vera. Noi in realtà siamo chiamati a discutere non la « preriforma » ma la riforma fondiaria o per meglio dire tutto il programma legislativo che l'attuale Governo intende attuare in tema di riforma fondiaria.

Infatti noi sappiamo che è stato presentato a questa Assemblea un progetto di legge (oltre a questo in discussione) il quale porta il n. 977 e che s'intitola appunto « riforma fondiaria ». Noi non possiamo fingere di ignorare l'esistenza di quel progetto; noi sappiamo che esiste, anzi lo conosciamo e l'abbiamo studiato. Allora possiamo confrontare il disegno di legge attuale e il progetto che forse si discuterà un giorno: dal confronto risulta che lo stralcio non è che una edizione anticipata del progetto generale. I princìpi fondamentali cui s'ispira il progetto generale sono già tutti, nessuno escluso, inclusi in questo disegno di legge; nel progetto generale non vi è nulla di nuovo, nulla di più avanzato nei confronti di quanto è contenuto in questa legge stralcio; nulla quindi che possa legittimare la pretesa di questo disegno di legge di essere un primo o, se vogliamo, secondo passo per la riforma fondiaria.

Ci troviamo dunque di fronte ad una proposta di legge che intende affrontare nel suo insieme e definitivamente tutti i problemi della riforma fondiaria.

Premesso questo, cerchiamo di rispondere alle domande testè formulate. Anzitutto il progetto abbandona il principio di una limitazione generale e permanente da imporre nella sua estensione a tutta la proprietà terriera privata. Il criterio dello scorporo non ha niente a che vedere col limite, così come è stato previsto dall'articolo 44 della Costituzione. Il det-

tato di questo è preciso per me, per tutta la gente semplice del Paese, per tutti i tecnici che non siano legati ad interessi particolari. « La legge — dice la Costituzione — fissa limiti alla sua estensione — all'estensione cioè della proprietà terriera privata — secondo le regioni e le zone agrarie ». Limitare l'estensione significa porre un limite alla superficie e non alla forza economica della proprietà, come pretende ed afferma tra gli altri l'onorevole Ministro. Questi, a parer mio, sono arzigogoli pericolosi, sono arzigogoli peggiori di quelli in cui s'indugiava la scolastica quando tentava di conoscere il sesso degli angeli. Con altri criteri, con altri intendimenti deve essere interpretata la nostra Costituzione!

Un insegnamento autorevole ci deriva dalle alte parole dettate dal nostro illustre collega Vittorio Emanuele Orlando nella prefazione al volume « La Costituzione della Repubblica italiana », illustrato con i lavori preparatori, elaborato per cura di Falzone, Palermo e Cosentino. L'illustre parlamentare dice: « ... che, se si volessero, tutte le sottili dispute che si sono agitate sull'argomento, contenere in una breve frase, io mi servirei di quella riprodotta dal Fadda, dal Bensa e dal Wintscheid, i grandi annotatori, e cioè che con la pubblicazione la legge si separa dal suo autore ed acquista una sua vita, diventa forza sociale ». Forza sociale dunque, per risolvere vecchi ed annosi problemi sociali e non eluderli con cavilli curialeschi.

Snaturato il concetto di limite, viene completamente infirmato il concetto di una limitazione permanente della proprietà nel senso di un divieto permanente, imposto a tutti, di possedere terra oltre un certo limite. Il dettato dalla Costituzione è quindi ignorato e tradito.

Domandiamoci ora quanta terra si renderà disponibile, cioè a quanto ammonterà il fondo-terra costituito dagli scorpori. Sono state avanzate delle cifre da varie parti, ed anche l'onorevole Ministro, che è assente ed al quale invio l'augurio di pronta guarigione, ha accennato a cifre nebulose o addirittura arbitrarie. Anzitutto, dove si applica la tabella degli scorpori? Ho indagato con diligenza, mi sono arrovellato ed ho ricercato una risposta a questa domanda e l'ho chiesta anche a molti esperti. Recentemente, uno dei colleghi della maggioranza mi ha detto: « Caro amico, la domanda che ella mi propone è difficile; non consente una risposta, perchè, dove si applica la tabella degli scorpori, lo sapevano Iddio solo ed il ministro Segni, ma pare che il Ministro l'abbia dimenticato ». Ed allora ho atteso con impazienza comprensibile la relazione della maggioranza e debbo dire che, con tutto il rispetto dovuto alla indubbia e riconosciuta capacità dell'onorevole Salomone e dei suoi collaboratori, da quella relazione ho avuto scarso lume e molta delusione. Dice la relazione, alla prima pagina, seconda colonna, terzo capoverso: « Una prima innovazione consiste nella potestà concessa al Governo di delimitare le zone nelle quali applicare la legge. Delega concessa per la difficoltà grave di procedere ad una siffatta delimitazione in sede legislativa, data la vastità del territorio, di molto maggiore del comprensorio Silano-Jonico. La maggioranza della Commissione confida nell'oculatezza del Governo nell'esercizio di tale potestà. Perchè la legge abbia la sua utile esecuzione dovrà appunto applicarsi là dove si riscontrino le condizioni peculiari più adatte ». Poi afferma che, approssimativamente, tali zone sono rappresentate dai territori della Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, e da alcune zone degli Abruzzi, del Molise, della Toscana, del Lazio, del Veneto, ed Emilia, e della Campania, zone a tipo latifondistico. Ed aggiunge: « È necessario, nell'interesse di tutti, che si sappia, e si sappia al più presto, in quali territori la legge sarà applicata ». Penso quindi di essere scusato se non sono riuscito a rintracciare nemmeno con attendibile approssimazione la quantità di terra disponibile, perchè mi pare che neanche i relatori siano in grado di dircelo. La quantità di terra che si renderà disponibile rappresenta quindi una incognita e il Governo soltanto disporrà della facoltà di rintracciarla, di delimitarla, il Governo, il Ministro, la burocrazia, senza l'intervento degli interessati, cioè senza l'intervento dei contadini italiani.

Ma io voglio essere ottimista; voglio fare una ipotesi e cioè quella che il Governo agisca con oculatezza. Indubbiamente ognuno comprende che questa è un'ipotesi ardita, anzi addirittura audace, ma facciamola pure per la

economia del ragionamento, e dovremo senz'altro ammettere che il Governo non applicherà la tabella di scorporo su tutto il territorio nazionale. Cioè, nella migliore delle ipotesi, attuerà gli scorpori secondo i criteri generali indicati dal progetto di legge che ho citato. Tale progetto prevede la divisione del territorio nazionale in tre zone.

Nella prima, (zona A), lo scorporo non si applica se non a partire da un imponibile catastale complessivo di 200 mila lire in su. Questo è un imponibile veramente molto alto; quindi vi sarà un'esclusione quasi completa dell'applicazione della tabella; in questa zona la riforma dovrebbe consistere solo in alcune migliorie in cui i proprietari dovrebbero impegnare la somma corrispondente al valore dell'esproprio, qualora ne fossero stati oggetto. Tra le migliorie previste — permettetemi una breve parentesi, onorevoli colleghi — vi è quella per le abitazioni dei salariati fissi. Nella relazione generale si dice, molto giustamente, riproducendo una citazione tratta da una pubblicazione dell'onorevole Giuseppe Medici che, « si tratta di abitazioni infelici, tali da determinare condizioni di vita insostenibili ». Si aggiunge che « grave vi è la tubercolosi ». Gravi vi sono le malattie infettive, aggiungerò io, come la anchilostomiasi, che è una malattia da insufficienti condizioni igieniche e veramente repellente. Quelle abitazioni, signori, nella felice Valle Padana — che troppi elogiano — sono miserabili appendici della stalla, costruite con una tecnica che garantisce il solo riposo del lavoratore durante il periodo estivo, cioè durante il periodo di maggiori lavori, quando egli deve essere pronto a far fruttare la terra del padrone. Sono, queste case, la testimonianza di una secolare raffinata astuzia sfruttatrice dei proprietari fondiari, per cui l'uomo è posto a livello più basso delle mucche. Occorre rendere tali abitazioni abitabili: siamo perfettamente d'accordo. Ma, signori del Governo, non serve per questo una nuova legge; non occorre una nuova legge per far sì che i proprietari compiano il loro dovere; la legge esiste; esiste il testo unico della legge sanitaria (se non erro l'articolo 213) che impone l'obbligo alla proprietà di rendere queste abitazioni abitabili dai salariati. E voi, signori del Governo, fate applicare quella legge, e invece di inviare ai vostri prefetti miriadi di circolari anticostituzionali, mandatene almeno una che imponga il rispetto di questa legge. Del resto, imponendo questo obbligo vecchio, antico, mai eseguito da parte dei proprietari, con una nuova disposizione, a me pare che voi offriate un premio in danaro a coloro che hanno eluso la legge, a coloro che si sono fatti beffe della legge, a coloro che hanno la pluridecennale responsabilità delle condizioni inumane, indegne ed inaccettabili in cui sono stati tenuti questi lavoratori. A me pare, onorevoli signori, che questo modesto particolare, modesto in relazione a tutto il complesso del grande problema che stiamo dibattendo, rappresenti una pietra di paragone della vostra eccessiva e corriva condiscendenza verso gli agrari.

Nella zona B dovrebbe operare la legge stralcio. Dico che dovrebbe, perchè in realtà la determinazione dei territori, come abbiamo visto, è affidata alla discrezione, alla supposta e ipotetica oculatezza del Governo. La zona C considera infine tutti gli altri territori non compresi nelle zone A e B. Qui lo scorporo è sostituito da un obbligo di vendita.

Come contatate, non abbiamo fatto molti passi in avanti nella ricerca di questa fantastica terra che dovrebbe andare ai contadini, nella ricerca di questo *quantum* di terra disponibile, ed in compenso dovremo fare qualche passo indietro e precisamente dovremo detrarre dal totale, non ancora identificato, che rappresenta tuttora una grande incognita, un fantasma, la somma costituita dalle numerosissime eccezioni, esenzioni, deroghe e inoltre una quantità, anche questa non facilmente accertabile, conseguente alle contraddizioni cui porta la applicazione della tabella degli scorpori, contraddizioni che sono veramente paradossali e che sono state illustrate dall'onorevole Grieco nella sua magistrale relazione di minoranza.

C'è dunque tutta una serie di incognite, e non ci troviamo di fronte ad un'equazione di primo o di secondo grado e non soccorre l'aritmetica o l'algebra e neanche il calcolo integrale: occorre soltanto avere fede e speranza. Ho già detto come personalmente e con l'ausilio prezioso di molti tecnici ed esperti ho cercato di precisare questa incognita, questo x; dilatando

al massimo l'ipotesi della fiducia nell'oculatezza governativa posso presumere, con larghissima approssimazione, che al massimo la terra disponibile non supererà i 500 mila ettari, e questa cifra coincide con quella dell'onorevole Grieco, esposta nella sua relazione. Ciò significa, e forse significa solo questo, che ambedue, tanto io che l'onorevole Grieco, possediamo ancora una notevole dose di giovanile ottimismo. Allora, se a scorpori avvenuti la quantità massima di terre disponibili non supererà i 500 mila ettari, confrontando tale cifra con i 10 milioni e più di ettari della grande proprietà privata, si comprenderà immediatamente che non è vero che ci si propone di eliminare la grande proprietà, come solennemente si è proclamato da illustri dirigenti e in consessi della Democrazia cristiana; che non è vero che nella generalità dei casi la grande proprietà eliminata del tutto, come afferma la relazione che accompagna il progetto generale. A scorpori effettuati, la grande proprietà rimarrà sempre padrona di oltre 9 milioni e mezzo di ettari, cioè più del 60 per cento delle terre lavotate da privati, e conserverà intatto il predominio economico e sociale che attualmente detiene nelle campagne italiane. Il problema di espropriare la maggiore quantità possibile di terre per accontentare il maggior numero possibile di contadini senza terra o con poca terra rimane insoluto. Infatti 500 mila ettari di terra sarebbero distribuiti a non più di 60 mila contadini e i senza terra passerebbero dai 2 milioni e mezzo ai due milioni e 460 mila e quelli con poca terra da un milione e 700 mila a un milione e 690 mila. D'altra parte l'ingresso alla terra di questi presunti 60 mila nuovi proprietari provocherà l'estromissione di centinaia di migliaia di altri, oggi insediati nella terra come assegnatari di terreni incolti o come concessionari precari delle terre da appoderare.

Del resto anche quei 60 mila non avranno una sorte invidiabile. Pensiamo alla selezione, che indubbiamente sarà partigiana e confessionale e spesso umiliante per quei lavoratori; pensiamo al pagamento della terra in trenta annualità, ai consorzi e alle cooperative coatte e all'ente dominatore, che non sarà certamente tenero nei confronti dei contadini. In sostanza questo disegno di legge tradisce i princìpi riformatori contenuti nella Costituzione, tradisce la legittima aspettativa dei contadini senza terra o con poca terra, tradisce l'ansia di giustizia e di progresso del Paese. Facendo eco alla poesia siciliana possiamo affermare che: « Cristo contadino resta in croce e Barabba resta al sicuro ».

Ora, vorrei domandarmi, in relazione alla ipotesi di una oculata scelta da parte del Governo delle terre da scorporare e all'ipotesi, certamente attendibile, che gran parte del territorio nazionale rimanga esente da tale scorporo, se è giusto che, per esempio, gran parte della Valle Padana sia esente dalla cosiddetta espropriazione. Di questa questione si occupa anche l'onorevole Grieco nella sua relazione, quando afferma: « Non tutti i grandi proprietari fondiari hanno demeritato dell'agricoltura nazionale, specie nel settentrione. Sono noti i nomi di grandi proprietari che nel passato hanno dato mezzi ed intelligenze notevoli per lo sviluppo dell'agricoltura. Purtroppo — egli aggiunge — la maggior parte di questi esempi appartiene però al passato ».

Debbo aggiungere che, oltre a questo giusto rimarco, talvolta il merito è stato attribuito a categorie cui non competeva. Citerò come esempio alcune affermazioni raccolte in un articolo sulla frutticultura del ferrarese, pubblicato nel numero del primo luglio 1950 dalla rivista « L'Agricoltura italiana ». Dice l'articolista: « Qualcuno ha scritto che la frutticultura ferrarese ha proceduto parallelamente all'enorme progresso compiuto nella bonifica del suo territorio. Ma questa constatazione non deve far credere che essa sia comunque legata a questa opera grandiosa, perchè si è svolta tutta nei terreni di vecchia coltura e particolarmente là dove essi sono il risultato di una indovinata mescolanza di depositi argillosi e sabbiosi fatta nel corso dei secoli dai fiumi, poi corretta e migliorata dalla coltura millenaria. La frutticultura si è poi maggiormente estesa nelle zone agrarie dove prevale la media e la piccola proprietà, e dove essa ha trovato la sua sede, oltre che per favorevoli condizioni fisiche, anche per ragioni economiche e sociali. Il frutteto predomina quindi nelle piccole aziende non autonome ed autonome fino a 10 ettari ed in quelle medie che si estendono

fino ai 50 ettari ». Ma io volevo allargare il mio orizzonte e vedere ciò che è in realtà, almeno nelle sue linee generali, la Valle Padana, che avrebbe raggiunto limiti di saturazione nel progresso tecnico e nel progresso in generale. È certo che negli ultimi decenni del secolo scorso e nei primi anni del '900 si è avuto un'ondata di sviluppo del capitalismo che partiva dalle città industriali del Settentrione ed anche dalla pianura Padana. La relativa ricchezza di quelle regioni è una creazione delle popolazioni che abitano e lavorano sopra di esse. Sono gli investimenti e le accumulazioni di lavoro e di capitale nella terra che hanno fatto di gran parte della pianura Padana ciò che essa è economicamente. Settanta o ottanta anni fa notevole parte della provincia di Ferrara era ancora sommersa dalle acque; inabitabile per metà della sua superficie era la provincia di Ravenna, e ciò accadeva per gran parte della regione Padana.

Come si è operato, nonrevoli colleghi, questo cambiamento? Questo cambiamento è stato la conseguenza dello irrompere sulla scelta di nuovi gruppi economici e sociali, prima di borghesia rurale e cittadina e poi di proletariato e di altri gruppi intermedi della campagna. Si determinò così u nmovimento profondo che travolse i residui feudali nelle campagne, e che ruppe i limiti della proprietà feudale e dette un nuovo contenuto ai rapporti tra il mezzadro e il padronale. La borghesia agraria capitalistica si afferma allora come la nuova classe dirigente; è piena di iniziative, è audace e battagliera. In politica rimane per un certo periodo di tempo su posizioni progressive. In economia introduce dei cambiamenti che dànno un volto nuovo alla pianura Padana. Ma se cerchiamo di conoscere le molle di questo progresso economico e sociale, di questo mutamento, osserviamo che il fattore principale è dato dall'energia della popolazione lavoratrice delle campagne, dai braccianti, dai coloni, dai fittavoli, e constatiamo che il progresso di quelle regioni si inizia allorchè « la plebe rurale » impara a mangiare e vuole vivere e vuole progredire e crea le premesse per una nuova vita, per una vita migliore. Questo naturalmente significa lo scatenarsi di un'aspra lotta tra le classi: da una parte folle innumerevoli di lavoratori che si battono energicamente, e dall'altra parte vecchi gruppi di proprietari terrieri che resistono con la testardaggine tipica delle classi destinate a sparire e che non si rassegnano a morire. Ed i nuovi gruppi capitalistici sono costretti dallo stimolo della lotta di classe a cercare una via di uscita nel progresso economico oggettivo.

La scena grandiosa è la pianura Padana con i suoi campi, con i suoi prati, con le sue risaie, e là si erge il bracciante tenace, aggressivo e organizzato, e al suo fianco sta il mezzadro, anch'esso combattivo, anch'esso ansioso di progresso. La Valle Padana diventa la terra classica delle lotte sociali che impronteranno di sè gran parte della nuova storia d'Italia. La lotta di classe, dunque, è stata la grande molla, il potente stimolo del progresso economico e sociale di quelle terre. E per analogia immediata e spontanea penso al profondo movimento di masse che si sviluppa nel Mezzogiorno e che vuole spezzare i tradizionali rapporti di soggezione, che rifiuta l'ossequio servile allo sfruttatore, che vuol rompere il secolare gioco della miseria e che, saldandosi alle lotte del Centro e del Nord, balza sulla scena a costruire anch'esso la nuova storia d'Italia. Quel movimento per il pane e per la terra con le sue vittorie ed i suoi caduti recenti, quel movimento cui è pervenuto il messaggio cristiano sulla punta delle baionette e con le palle infuocate dei mitra, quelle lotte, quei Caduti e quelle vittorie sono promessa di progresso e di riscatto per le terre del Sud e contributo alla avanzata di tutto il Paese.

Uno degli occupanti delle terre, laggiù nel Mezzogiorno, diceva recentemente: « Noi occupiamo le terre per noi stessi e per tutta la Nazione »; e questo è profondamente vero. Alla vigilia della prima guerra mondiale, la spinta progressiva dei capitalisti agrari della Valle Padana si è smorzata, e si inizia una evoluzione economica e quindi anche una involuzione politica. L'agrario padano perde la caratteristica mobilità dell'imprenditore ed assume la fisionomia reazionaria del vecchio proprietario terriero. Basti pensare all'Agraria di Parma. Non so se siano presenti gli onorevoli Labriola e Mazzoni: essi potrebbero ave-

re ricordi di un'esperienza vissuta; l'Agraria di Parma, lo sciopero del 1908, i quattromila crumiri portati in quella terra contro i contadini che si battevano per migliori condizioni di esistenza, e le prime squadre volontarie armate. Alba tragica del fascismo, un fascismo *ante litteram*. E l'Agraria di Cremona, l'Agraria di Mantova, l'Agraria di Bologna: nomi cupi che suscitano visioni di prepotenza, di dolore e di sangue; numerosi e sanguinosi urti furono provocati da questa esosa borghesia agraria. Venne poi la guerra, la tregua sociale, il mancato rispetto dei contratti agrari liberamente pattuiti. Ne fa cenno anche il Serpieri, un Serpieri che non era ancora « rustico » e sapeva ancora essere obiettivo. E poi ancora lotte, e anche errori da parte della direzione politica delle masse bracciantili e contadine; e ancora violenza, fuoco e sangue. Il fascismo, onorevoli colleghi, ebbe la sua culla nella Valle Padana, e da parte degli agrari ebbe i suoi primi quadri e i primi denari. Furono smantellate le libertà democratiche; instaurata nel Paese la dittatura dei gruppi imperialistici e militaristici; gli agrari spadroneggiarono, ma non senza contrasto, perchè la lotta continuava, sotterranea, clandestina, condotta dai gruppi più avanzati, più audaci; ma continuava anche l'involuzione degli agrari.

Ho già accennato alla mortificazione della agricoltura, ho già accennato ai mancati investimenti, al declino della produzione. Desidero però esemplificare più analiticamente, ed inizierò con un esempio che mi pare assai persuasivo, quello della coltura del riso. È questa una vecchia coltura, iniziata nel secolo XIV da Piero dei Crescenzi, detto il padre della agronomia. Al suo esperimento altri ne seguirono, ed erano i primi passi dello sviluppo capitalistico entro il nocciolo della società feudale. Il Vaticano, che vuol mantenere gli antichi rapporti di classe, si oppone alla coltivazione del riso nella legazione pontificia di Bologna e nel 1595 interviene il Governo con un editto intitolato: « Prohibitione del seminar risi ». Col pretesto che la risicoltura causa « cattivo aere » si vietava « ... di seminare o far seminare i detti risi in grande o piccole quantità, nè sotto colore, pretesto o privilegio alcuno, nè etiam coll'allegare che il terreno fosse disposto a simil seminare et non poter servire ad altra frua che di tali risi ». La pena comminata era di 100 scudi d'oro, oltre la perdita del terreno ove detti risi fossero seminati. Seguirono altri editti nel 1655, nel 1736 ed altri ancora; poi, abbattuto il potere pontificio, il Governo cisalpino soppresse ogni divieto e la risaia si estese impetuosamente.

Molinella, Malalbergo, Bentivoglio, San Pietro in Casale e Baricella aumentano questa produzione e parallelamente la popolazione, per l'afflusso dalla montagna e dalla pianura, di montanari e pianigiani forestieri. Fu fra queste masse di braccianti che per la prima volta brillò in quelle terre la luce del socialismo: qui si condussero le grandi, storiche lotte per le otto ore di lavoro, per i miglioramenti salariali e per un più umano tenore di vita. Ma gli agrari perdettero il loro slancio produttivo, e le cifre ne indicano il regresso: nel 1900, 8.000 ettari di risaie; nel 1913, 4.600; nel 1932, 3.800; nel 1948, 3.000; nel 1349, 2.500. I gruppi dirigenti della borghesia, quei gruppi che si erano battuti contro il potere feudale ed ecclesiastico ormai non hanno altra capacità che di smobilitare e distruggere le fonti di lavoro che essi stessi avevano contribuito a creare. E qui intervengono i braccianti, con la coscienza che è propria dei lavoratori, per assumersi il compito, tradito dalla borghesia, di sviluppare e portare avanti la produzione, e di lottare per realizzare quella trasformazione agraria e fondiaria di cui la risaia è il più significativo esempio.

Ma non si limitano, i lavoratori, a lottare per questo specifico settore di produzione, bensì per un incremento generale della produzione, per un generale miglioramento delle loro stesse condizioni di vita. Io ho qui un documento che tutti i colleghi, ma in modo particolare coloro che si occupano specificamente di tali questioni dovrebbero leggere e meditare: è il risultato di riunioni dei Comitati per la terra e dei Consigli di azienda in provincia di Bologna. Mi permetterò di leggere alcune tipiche relazioni di taluni intervenuti. Si tratta di lavoratori, braccianti, mezzadri, tecnici e così via. Dice uno dei convenuti: « I maceri sono in condizioni pessime; le case necessitano di una riparazione; vi è possibilità di migliorare la

irrigazione con conseguente miglioramento della produzione del foraggio ». Un altro: « Qui si pone il problema della costruzione di maceri nuovi e della riparazione di quelli già esistenti; mancano i pozzi neri; è necessario l'impianto di nuovi filari; si può migliorare l'irrigazione con poca spesa; molti lavori sono ancora da eseguire. Si pone il problema del trivellamento di una fontana. La produzione del tabacco è stata minima, è necessario consultare un tecnico ». Da Bentivoglio uno degli intervenuti dice: « Vi è la possibilità di estendere nel Comune la produzione del riso e della canapa; bisogna porre il problema dei dormitori per le mondine durante il periodo della monda ». Dice un altro: « I piani culturali sono stati fatti in collaborazione con l'agente del proprietario e sono rispondenti. Vi sono appezzamenti di terreno da sistemare: si potrebbe fare una risaia ». Dal comune di Bologna: « Numerose sono le case coloniche distrutte per cause belliche; lo stesso Martelli, commerciante di frutta, nei suoi fondi a Casaglia, ha le case coloniche e le stalle distrutte e non pensa a ricostruirle. A S. Ruffillo vi è una diga che — in condizioni normali — permette l'irrigazione di 500 ettari di terreno a orto e a frutteto. Ora questa è distrutta e non si pensa di ricostruirla ». Da Budrio: « Qui il terreno non è adatto per l'impianto di vigneti; è necessario chiedere il parere di un tecnico ». Da Castello di Serravalle: « La produzione è scarsissima; bisogna cercare di migliorarla, quindi, oltre a fare impianti di nuovi vigneti, bisogna vedere quali sono le produzioni che possono dare più risorse alla popolazione; bisogna seminare più frumento ». Da Casteneso: « Le case dei contadini sono in condizioni pessime; bisogna costruirne di nuove, più igieniche e più spaziose; vi sono fondi semi abbandonati ma la terra è buona ». « La terra è buona, onorevoli colleghi, affermano i lavoratori, e può rendere se ben curata ». « Le case sono in cattive condizioni, e via via ». Voi, se avete pazienza, potete leggervi questo documento e troverete tanta sensibilità da parte dei lavoratori; io potrei citarvene una montagna, e fare una casistica, un'abbondante esemplificazione di altre provincie, quali Milano, Pavia, Vercelli, Ferrara: comprendereste come, per la prima volta nella storia, i lavoratori della terra esaminano a fondo questi problemi, perchè sono resi coscienti, sono temprati da decenni di lotte per la democrazia e per il progresso, e prendono in mano la situazione agricola di tutte le provincie, la studiano azienda per azienda, frazione per frazione, comune per comune, ne espongono le deficienze rilevate ed esprimono le esigenze della collettività e le esigenze della produzione, esprimono l'urgenza di un miglior tenore di vita nelle campagne. I materiali raccolti, e solo parzialmente da me esposti, mettono in luce il regresso tecnico e produttivo di provincie fra le più progredite, e denunciano ancora una volta la responsabilità di gruppi che finora hanno tenuto le redini della nostra agricoltura. Le forze del lavoro dimostrano invece, concretamente, di essere capaci di assumere questa funzione dirigente a loro assegnata dall'articolo primo della Costituzione della Repubblica italiana.

È ineluttabile, onorevoli colleghi, questa stagnazione della nostra agricoltura, è fatale il regresso della agricoltura italiana? Io penso che sia necessario ed urgente il contrario, e sia quindi necessaria la attuazione di una effettiva riforma fondiaria, così come vuole il popolo italiano, così come vuole la Costituzione repubblicana e mi permetterò di esporre i limiti essenziali di una riforma agraria, che non sia in contrasto con la Costituzione repubblicana.

Anzitutto è necessario fissare un limite generale permanente alla proprietà privata della terra, stabilendo che nessuno e per nessuna ragione potrà possedere più di 100 ettari, riducibili ad un minimo insuperabile di 50 ettari, a seconda delle regioni e delle zone agrarie. Si dirà, e si è già detto, che nelle zone industrializzate, dove esistono le cascine e le fattorie, non sarebbe garantita la unità aziendale e quindi si constaterebbe immediatamente un regresso tecnico e quindi produttivo. Possiamo placare le ansie di queste critiche, affermando che con opportune forme associative questo pericolo sarebbe evitato, e sarebbe evitato anche mediante una direzione tecnica costituita del Consiglio di azienda.

Un altro elemento fondamentale di una effettiva riforma fondiaria deve essere rintracciato nel trappasso delle terre eccedenti il limite massimo dai proprietari ai contadini a mezzo dell'istituto dell'enfiteusi. Io so che questo istituto non incontra il vostro favore,

non incontra la vostra simpatia. Per voi è divenuto un istituto antieconomico, arcaico e feudale. Mi permetto di leggere — mi scuso se troppo abbondanti sono le mie letture — alcuni estratti di un capitolo sull'enfiteusi.

« La scelta del contratto di tipo enfiteutico è determinata anzitutto dal valore intrinseco di quel contratto, il contratto agrario di miglioria per eccellenza ». « Perciò è valso a farlo preferire ad ogni altro la necessità di stabilire un vincolo giuridico che non fosse puramente e semplicemente creditorio fra l'Ente che finanzia e dirige l'operazione di quotizzazione ed il quotista ». « Qualcuno, erroneamente pensa che al contratto enfiteutico debba attribuirsi un carattere quasi di feudalità. Simile visione, errata giuridicamente e storicamente, non può derivare che da constatazioni di fasi particolari nelle quali l'abuso non è derivante dalla natura e dalla funzionalità del contratto, ma da condizioni esteriori concomitanti che nella possibile morosità dell'enfiteuta trovano, come qualsiasi altro caso di mora, l'occasione immorale e incivile di premere sul debitore... Del resto di questo contratto, mediterraneo per eccellenza, che nella fase giustinianea prima, nella bizantina dopo, nelle magnifiche applicazioni benedettine e gregoriane in seguito, che vediamo rivivere nell'Enzel, adottato dalla legislazione francese per la colonizzazione dei terreni tunisini, non si deve giudicare attraverso criteri di simpatia o di antipatia, ma per l'intima virtù fattiva di un contratto che evita l'esborso di capitale nell'acquisto e quindi non grava sull'impresa, lasciando agli agricoltori, per le migliorie e per la coltivazione, quel capitale che altrimenti dovrebbe immobilizzare nell'acquisto, anche a rate, con le altre forme di contratto ».

Questo estratto è dovuto alla penna già citata del defunto onorevole Micheli. Dicevo, questo istituto non incontra più la vostra approvazione, ed è arcaico, voi dite. Quale istituto, gli contrapponete? Un istituto che è ancora più antico, più arcaico: la compravendita. È un istituto che precede quello degli enfiteusi nel tempo. Questa vostra recente antipatia, questa vostra divagazione sulla invalidità degli enfiteusi non ci convincono. Credo che la vera ragione della vostra recentissima antipatia la dobbiamo rintracciare nella vostra preoccupazione di rendere un servizio alla grande proprietà che, prima di tutto si oppone a riforme fondiarie, e poi, dovendo subirla, avanza in linea subordinata almeno il pagamento della terra che dovrà cedere, pagamento che dovrà essere possibilmente in contanti. La ragione sta probabilmente « nei frequenti tentativi di deviare la riforma su strade nelle quali essa si insabbierebbe ». Questa asserzione si legge sulla relazione al progetto di riforma generale. Leggendola non ho potuto esimermi dal classificare proprio questo disegno di legge fra quei tentativi che si propongono di insabbiare la riforma fondiaria, e leggendola ho pensato all'onorevole ministro Segni e mi son detto che se una simile dichiarazione io l'avessi udita dalla voce di uno dei miei compagni, l'avrei definita un'autocritica; leggendola per la penna di un Ministro democristiano debbo definirla una involontaria confessione. Con un limite massimo come quello che consigliamo, la quantità di terre che si renderebbe disponibile si aggirerebbe dai 3 a 4 milioni e rappresenterebbe un ammasso di terre molto più notevole ed importante di quello che « forse » voi metterete a disposizione di poche decine di migliaia di contadini.

Queste sono le linee essenziali di una riforma fondiaria così come la reclamano i contadini, come la reclama il Paese e la Costituzione. Con l'attuazione di una siffatta riforma fondiaria, una pacifica armata di contadini conquisterebbe la terra e la renderebbe fertile, una armata di contadini che garantirebbe una certa stabilità sociale per cui si renderebbe inutile qualsiasi milizia per la cosidetta « difesa civile ». Un giornale finanziario milanese, riferendo a modo suo il dibattito che si è svolto presso l'8ª Commissione di agricoltura sull'argomento che oggi ci interessa, esponeva suoi sbrigativi giudizi sugli emendamenti presentati dai nostri colleghi e miei compagni Grieco e Spezzano, e concludeva, — è questa la parte che mi interessa di quell'articolo — « La posizione dei comunisti è molto semplice Essi propongono *tout court* l'abolizione della proprietà privata della terra ».

Ecco, o colleghi, l'arma dei nemici nostri, dei nemici dei contadini, dei nemici dei lavoratori e del popolo italiano; è l'arma del mendacio sistematico, professionale e prezzolato. Non la abolizione della proprietà contadina chiediamo, ma la limitazione della grande proprietà fon-

diaria, della grande proprietà feudale usurpatrice, di quella assenteista rapinatrice e regressiva. Non l'abolizione della piccola e media proprietà contadina. Di questa reclamiamo l'estensione, nonchè l'aiuto e il consolidamento di quella esistente ed in ciò e solo in ciò concordiamo con quanto ieri ci diceva l'onorevole Pallastrelli. Per i contadini senza terra o con poca terra noi lo chiediamo perchè, onorevoli colleghi, prospettive nuove di benessere e di sviluppo produttivo e di distensione sociale si avrebbero nella nostra Patria se le nostre proposte fossero accolte.

E mi sia permesso qualche accenno esemplificativo. Pensate alla situazione attuale dei consumi in Italia, alla limitazione dei consumi. Con parole esatte e che potete leggere su un giornale non nostro « La Congiuntura Economica » numero 46 del 1950, il Vicinelli descrive la debolezza dei consumi fondamentali, dei consumi di massa in Italia e li definisce ad un livello men che medio. Esaminiamoli brevemente. Il numero delle calorie che dovrebbero essere di circa tre mila, che nel nostro Paese si è aggirato un tempo intorno a 2.600 *pro capite*, è oggi notevolmente al disotto non solo del livello fisiologico ma anche del livello raggiunto in altri periodi della vita nazionale. Oggi si sorpassano di poco le duemila calorie *pro capite*, con un indice che non raggiunge il 90 nei confronti del quadriennio 1911-15. Esaminate il consumo degli altri prodotti fondamentali, del grano, legumi, carne, le uova, la frutta, il vino: declino, diminuzione, consumo irrisorio in confronto ai consumi di molti altri Paesi europei ed extra europei.

Esaminiamo ora il consumo dei tessili. Quattro chilogrammi di tessili *pro capite* in Italia contro i 13 degli Stati Uniti, gli 11 dell'Inghilterra, i 9 della Francia e così via. Per quel che riguarda le calzature, in Italia abbiamo una media di un paio di scarpe ogni 18 mesi per ogni cittadino! E si tratta di medie nazionali, o signori! E se si investono nell'indagine alcune categorie e molte località del nostro Paese, si hanno dati veramente mortificanti. Località dove la maggior parte della popolazione non conosce l'uso delle lenzuola e degli asciugamani, dove ci si veste perpetuamente con residuati militari, dove si fa il commercio degli stracci, non per portarli alle cartiere, ma per ripararsi dall'impudicizia e dalle intemperie.

Ecco uno dei perchè l'industria calzaturiera italiana ha lavorato nel 1949 per poco più di sei mesi; ecco uno dei perchè l'industria delle calze e delle maglie ha svolto nello stesso periodo di tempo una attività veramente ridotta; ecco perchè l'industria della confezione di abiti e della biancheria ha svolto attività produttiva per non più di cinque o sei mesi.

Il nostro mercato nazionale, onorevoli colleghi, continua ad essere asfittito, rachitico, macilento.

E pensiamo alle prospettive di una effettiva riforma fondiaria nel nostro Paese nel campo delle concimazioni. Esse sono insufficienti alle esigenze dell'agricoltura e notevolmente inferiori a quelle di tutti gli altri Paesi. Solo la Grecia e la Spagna, e non per caso, mantengono il primato nei nostri confronti. La media per ettaro dei concimi fostatici fu in Olanda nel 1938 di chilogrammi 38, in Danimarca di 24,6, in Germania di 22,4, nel Belgio di 20,2, in Italia fu di 17,3 e nel dopo-guerra raggiunge a fatica i 12 chilogrammi.

Analoga situazione si riscontra per i concimi azotati, in corrispondenza del che è evidente che noi abbiamo un basso livello produttivo. Ho già avuto occasione di parlare qui in questa Assemblea di questo problema un anno e mezzo o due anni or sono. In quella occasione esposi nettamente i termini del problema, dissi di quel settore dominato dal monopolio della Montecatini, esposi i piani di produzione elaborati con intelligenza dai lavoratori e dissi come, in base a quei piani, si sarebbero potuti produrre intorno ai 18 milioni di quintali di fosfatici con un aumento del 33 per cento sull'attuale produzione, e si sarebbe potuti giungere a una produzione di due milioni di quintali di azoto, con un aumento del 95 per cento sulla attuale produzione, con la conseguenza di un aumento notevole dell'unità lavoratrici, nel complesso Montecatini, con diminuzione del 15 per cento dei costi di produzione e con relativa diminuzione, variabile dal 25 al 30 per cento, del prezzo di vendita dei fosfatici. Dissi allora come condizione per la realizzazione di questo piano, o almeno come condizione essenziale, fosse la modesta riduzione dei profitti del monopolio, come conseguenza immediata e comprensibile

parlai di notevole aumento della produzione agricola e quindi del reddito nazionale. Da allora nulla di sostanziale è mutato, se si accettua l'intensificato sfruttamento dei lavoratori del settore, che ha procurato un aumento di profitti alla Montecatini, profitti che nel 1949 assommarono a 35 miliardi.

Questo esempio conferma il contrasto strutturale che v'è tra la esistenza del monopolio e gli interessi della collettività, e conferma anche l'urgenza di una effettiva riforma fondiaria, che darebbe impulso all'uso delle concimazioni e quindi all'aumento della produzione agricola. Ma l'esempio che io cito ribadisce anche l'assoluta coincidenza di interessi tra i lavoratori della terra e i lavoratori dell'industria e, in genere, di tutti coloro che aspirano ad una migliore condizione di esistenza e ad un incremento della ricchezza nazionale.

Riflettiamo insieme, onorevoli colleghi, alle prospettive che si aprirebbero al nostro Paese se la meccanizzazione della agricoltura fosse all'altezza delle esigenze tecniche. Il problema della meccanizzazione agricola si rivela nel nostro Paese in termini di accentuata gravità. Mi limiterò ad esporre la consistenza attuale del nostro parco trattoristico, il che del resto è già accennato nella relazione del collega, onorevole Grieco. Il nostro parco trattoristico consiste, al 1° gennaio 1050 (secondo i dilievi portati dalla Rivista di agricoltura italiana nel suo numero del 1° maggio) di 59.400 unità, di cui 50.600 trattori veri e propri e gli altri 8.800 sono chiamati rabberciamenti ed in giergo « carioche ». Ma quello che è interessante sottolineare è che il 36,9 per cento di quei trattori ha oltre 20 anni ed il 23,2 per cento dai 16 ai 20 anni, gli altri hanno meno di 16 anni. Il 61,1 per cento, quindi 30 mil atrattori, hanno superato i 15 anni. Ora, è noto che la durata economica di un trattore non oltrepassa in media i 15 anni. Quindi, 30 mila trattori dovrebbero essere sostituiti. Aggiungendo le « carioche » si arriva alla cospicua cifra di circa 40 mila trattori che dovrebbero sostituirsi d'urgenza. Si è calcolato che per l'uso continuato di questi trattori inefficienti si sperperano nel nostro Paese ogni anno 150 mila quintali di carburante e 6.500 quintali di lubrificante, per un valore complessivo di oltre un miliardo. Vi è da aggiungere che la maggior parte dei trattori esistenti sono trattori con ruote di ferro e quindi inadatti alle arature profonde e ai terreni in pendio, e solo 7.200 hanno i cingoli.

Vi è poi un ginepraio di macchine italiane e straniere, di tipi diversi, che complicano enormemente i problemi della riparazione dei pezzi di ricambio, dell'addestramento professionale e via dicendo. Consideriamo la densità dei trattori: uno ogni 240 ettari, questa è la media nazionale; ma se andiamo un po' più in profondità, nell'Italia settentrionale uno ogni 130 ettari, nell'Italia centrale uno ogni 385 ettari, nell'Italia meridionale uno ogni 835 ettari per arrivare poi nelle Isole con un trattore per 1100 ettari. Vi è quindi un grande interesse per l'agricoltura italiana di avere trattori, ma vi è anche un interesse per l'industria italiana di creare trattori. L'attuale potenziale produttivo dell'industria nel settore è di 12 mila unità, se ne fabbricano però 8 mila, e la politica governativa è tale che, di fronte a questo abisso, a questa massa enorme di macchine che dovrebbero penetrare rapidamente nella nostra agricoltura, spegne l'industria trattoristica nazionale e si licenziano lavoratori all'Ansaldo, all'OM e in alcune fabbriche dell'Emilia. La capacità produttiva è di 12 mila unità, ma, con queste esigenze urgenti e inderogabili dell'agricoltura italiana, essa dovrebbe essere portata a 25 mila unità annuali, ed i lavoratori impiegati nel settore dovrebbero aumentare dagli attuali 12 mila a 35 mila, con una maggiorazione quindi di 23 mila unità lavorative. Prospettive di lavoro, dunque, non di disoccupazione; prospettive di lavoro per un settore importante e pacifico della nostra industria nazionale; prospettivo di maggiore benessere dell'agricoltura e per l'insieme del popolo italiano. Pensate ad altri Paesi; l'Inghilterra, che prima della guerra aveva 60 mila trattori e nel 1949 ne aveva già 200 mila, si propone di raggiungere nel 1950 i 300 mila. La Francia che prima della guerra ne aveva 30 mila, ne ha attualmente 100 mila ed ha formulato i piani di ampliamento. Non so se in Inghilterra e in Francia questi piani potranno essere attuati; data la politica di riarmo credo che ciò sia un poco difficile. Comunque in questi Paesi un progresso nel dopo-guerra già c'è stato. Ed io non parlerò dei Paesi più lontani,

dell'Unione sovietica, dei Paesi di nuova democrazia, poichè indubbiamente le cifre sarebbero contestate *a priori* e tanto vale non esporle.

La possibilità di collocamento del numero di trattori necessari per la nostra agricoltura, è subordinata a diverse condizioni. Condizione essenziale è la limitazione della rendita parassitaria; condizione essenziale è quindi la riforma fondiaria. E anche qui appare in modo evidente l'interesse nazionale della riforma fondiaria, ed appare un aspetto concreto della necessaria e operante alleanza degli operai e dei contadini e di tutti i ceti laboriosi che hanno veramente a cuore gli interessi nazionali, gli interessi del Paese. Arretratezza, miseria, disoccupazione, sottoconsumi. stridenti ingiustizie, profondi urti sociali, mercato nazionale ristretto e fragile, ecco, onorevoli colleghi, l'infernale cerchio vizioso che bisogna decidersi a rompere. E un fondamentale elemento di rottura, una potente spinta ascensionale sarebbero dati da una riforma fondiaria effettiva, così come vuole il dettato della Costituzione repubblicana. Il ferreo cerchio che stringe, avviluppa e soffoca la vita nazionale italiana non sarà neppure scalfito da questo vostro elusivo disegno di legge, ma le legittime aspirazioni dei contadini italiani al possesso individuale della terra devono farsi concrete. Un nuovo soffio di giustizia sociale e di progresso deve penetrare finalmente nelle campagne; gli oppressi dell'agricoltura, i contadini senza terra o con poca terra, i mezzadri, i coloni, i piccoli affittuari non si rassegnano più ad essere gli eterni umiliati ed offesi. Ho già detto che hanno fame di pane e di terra, ma non li belano in ginocchio, li reclamano in piedi e li conquisteranno. Hanno una esperienza lunga, dolorosa, di sofferenze e di lotte e sanno ciò che avviene in Italia e nel mondo. I contadini italiani comprendono ognor più e meglio che non esiste un idillico mondo rurale unitario, ma esiste un mondo della grande proprietà fondiaria e del capitalismo agrario, tutto pregnante di ingiustizia, di prepotenza e di regresso; e di fronte ad esso esiste il loro mondo di sfruttati, il mondo degli uomini che lavorano e soffrono, che sono uniti nella miseria e che sono uniti anche nella lotta comune per una più tollerabile condizione umana. Sanno, i contadini, che nelle città industriali, la classe operaia ha fatte proprie le loro democratiche rivendicazioni, sanno di non essere soli nella lotta per la redistribuzione della proprietà terriera, per la rottura dei monopoli industriali e finanziari. Il proletariato industriale è con loro, li appoggia e li guida. A questa alleanza degli operai e dei contadini, alla lotta contro i monopoli della grande proprietà terriera aderiscono ormai strati sempre più vasti e più coscienti dei ceti laboriosi italiani; è ormai tutto il popolo italiano che vuole progredire e chiede giustizia anche per i contadini. È il popolo italiano che chiede in concreto il rispetto della Costituzione repubblicana. Non eludete questa istanza, onorevoli colleghi di maggioranza! Se davvero amate il nostro Paese, non cercate di fermare la storia, la storia vera, quella che sale dal basso verso l'alto, la storia costruita con pena, con fatica, ogni giorno dalla gente del lavoro; non chiudete gli occhi nella sonnolenza della conservazione sociale, non chiudete gli occhi: signori del Governo, colleghi della maggioranza. Sarebbe brusco il vostro risveglio! (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carrara. Ne ha facoltà.

CARRARA. Onorevoli colleghi, questo mio intervento muove da un primo preliminare rilievo di metodo o, forse più esattamente, di contenuto e di effetti di questa discussione.

Vi sono in questa discussione due esigenze in contrasto, l'una e l'altra rispettabili e degne di considerazione. La prima esigenza è quella rappresentata con il consueto garbo nella relazione di maggioranza del senatore Salomone, ed è l'esigenza dell'urgenza; dell'urgenza in relazione con l'ansiosa attesa di procurare al più presto l'attuazione di questa legge, che ha così alte finalità sociali. L'altra esigenza è quella di compiere fino in fondo, senza preoccupazioni di urgenza, il nostro dovere di legislatori, e quindi di emendare, se gli emendamenti risultano necessari. Il mio pensiero è (il mio pensiero personale) che fra le due esigenze, la seconda debba avere la prevalenza. Vi è un grande dovere per noi, che oltre che politico è di coscienza, di curare con dedizione, fino allo scrupolo, la formazione della legge. È un dovere che ha le sue radici nella essenza stessa di questa nostra sovrana Assemblea, nella sostan-

za delle sue funzioni, nel carattere dei suoi poteri; è un dovere che trae le sue origini da un imperativo che non è soltanto di diritto positivo, ma direi anche di diritto naturale; è un dovere dal quale nessuno potrebbe liberarci, nessuna forza potrebbe sottrarci; è il dovere di compiere la nostra opera di formazione della legge nella maniera migliore, nell'esercizio completo, fino in fondo, di questa altissima, sovrana nostra funzione.

E vengo al merito. I miei rilievi avranno carattere quasi esclusivamente giuridico e verteranno molto di più sul testo approvato dalla Camera dei deputati che sul testo originario del progetto presentato dal Governo, rispetto al quale progetto io non avrei gravi critiche da presentare. Aderisco in pieno all'alta, alla nobile finalità sociale di questo disegno di legge. Migliorare le condizioni delle classi lavoratrici agricole, sollevare la loro posizione, in una situazione progressivamente crescente, dal bracciantato ai rapporti a struttura associativa, alla proprietà contadina, è parte fondamentale del programma cristiano sociale, che ha le sue basi in documenti pontifici e negli studi dei nostri migliori sociologi. Non si tratta però di fornire ai contadini la terra come essa sia, perchè si tratterebbe di atto socialmente sterile e produttivamente dannoso: la terra deve essere fornita in condizione di produrre, e i contadini devono essere preparati e formati ai nuovi compiti che sono ad essi assegnati e alle responsabilità che risultano dalla loro nuova posizione. È necessario anche fornire i contadini, divenuti proprietari, dei mezzi moderni e razionali che occorrono per l'esercizio efficace della loro attività e occorre accompagnarli e seguirli con tutti i benefici che possono agevolare il compimento della loro funzione: benefici creditizi e fiscali.

Sulla finalità sociale quindi pieno accordo. Queste finalità sociali devono essere tradotte in atto e l'attuazione avviene attraverso uno strumento di realizzazione: questo strumento di realizzazione è appunto questo disegno di legge.

È, questo disegno di legge, idoneo ed adeguato per la realizzazione di queste nobili finalità? Questo è il problema, dunque. A mio avviso un disegno di legge di questa natura, per essere idoneo ed adeguato al raggiungimento delle sue finalità deve rispondere a tre condizioni. Primo: essere rispettoso della Costituzione; secondo: essere osservante dei precetti della giustizia distributiva; terzo: essere conforme ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Sotto questi tre aspetti condurrò l'esame del disegno di legge: rapporti con la Costituzione; rapporti con la giustizia distributiva; rapporti con i fondamenti del nostro ordinamento giuridico.

Rapporti con la Costituzione. Vi sono in questo disegno di legge — soprattutto nel disegno di legge, come ci perviene dalla Camera dei deputati — alcune disposizioni che non mi sembrano sufficientemente rispettose della Costituzione. La prima di queste disposizioni è proprio quella contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge, riguardante la delegazione legislativa al Governo. Abbiamo una chiara norma nella Costituzione, nell'articolo 76, che stabilisce con molta chiarezza le condizioni ed il contenuto della delegazione: tempo, oggetto definito, princìpi, criteri direttivi. La condizione del tempo indubbiamente è osservata. Le altre tre condizioni sono osservate? Qui si palesa la differenza tra la formula del progetto governativo e la formula del disegno di legge approvato dalla Camera. La formula del progetto governativo sostanzialmente arginava i poteri del Governo. Si tratta, come sappiamo, di determinare i territori ai quali questa legge stralcio dovrà essere applicata; e questa determinazione è affidata al Governo con delegazione legislativa la quale imprime al provvedimento governativo il carattere e gli effetti di una leggelegge.

La delegazione legislativa deve contenere, come abbiamo detto, princìpi e criteri direttivi. Il disegno di legge governativo stabiliva che dovesse trattarsi di territori suscettibili di bonifiche, irrigazioni, miglioramenti. Ed erano in fondo dei limiti e dei criteri. La potestà governativa trovava un limite ,e quindi non era indiscriminata, perchè quando i territori fossero stati bonificati evidentemente non erano più suscettibili di essere sottoposti a questa legge; quando si fosse trattato di territori assolutamente sprovvisti di acqua il loro inserimento nella legge non poteva farsi per-

chè non erano suscettibili di irrigazione; quando i miglioramenti agrari fossero stati già eseguiti evidentemente questi territori non potevano entrare nella legge perchè essendo migliorati non erano suscettibili di miglioramenti. Quindi il Governo proponeva una formula non diciamo perfetta, ma sufficiente. Vediamo la formula adottata dalla Camera dei deputati: « territori suscettibili di trasformazione fondiaria o agraria ». Ma tutto quello che esiste è suscettibile di trasformazione; anche le cose meglio fatte e più perfette possono essere demolite e poi ricostruite. Il problema consiste nel vedere se questa ricostruzione è giusta ed è utile. E qui debbono operare i princìpi e i criteri direttivi da stabilirsi nella nostra legge, e che invece mancano. Poichè la fissazione di questi princìpi e criteri direttivi imposta dalla Costituzione è carente, a me modestamente sembra indispensabile che la formula debba essere mutata. Non c'è niente di rivoluzionario in quello che dico, niente di distruttivo: modificare, perfezionare, correggere. Basterebbe forse aggiungere poche parole e dire « suscettibili di una utile e rilevante trasformazione ecc. ».

Secondo rilievo, sempre in ordine ai rapporti con la Costituzione. Vi è nella Costituzione un articolo, l'articolo 42, che stabilisce che la proprietà terriera può essere espropriata previo indennizzo; quindi giuridicamente non si concepisce espropriazione senza corresponsione di indennizzo. Se non c'è indennizzo non c'è espropriazione. Il contrasto con la Costituzione è creato non dal progetto governativo, ma da quello modificato dalla Camera dei deputati. Si tratta di questa ipotesi: l'ente di colonizzazione espropria, ripartendo la espropriazione, nel senso che essa sia immediata per due terzi del terreno, e per l'altro terzo sia differita. Il proprietario espropriato — dice il disegno di legge — può chiedere di eseguire su questo terzo opere di bonifica, secondo il piano da stabilirsi dall'ente colonizzatore e nel tempo pur fissato da tale ente. L'articolo 9 del disegno di legge stabilisce che se il proprietario espropriato non compie questo lavoro secondo il piano e nel tempo stabilito, è privato dell'indennizzo. Questa norma per me è inconcepibile: non ci può essere espropriazione senza indennizzo, e pertanto questa disposizione di privazione dell'indennizzo — arbitro insindacabile l'ente di colonizzazione — qualora non siano eseguiti i lavori nel modo e nel tempo prescritto, è contraria all'articolo 42 della Costituzione.

CANALETTI GAUDENTI. È una sanzione.

CARRARA. Verrò subito a quello che dice lei. Non è espropriazione? Che cosa è allora? È una pena? È una confisca? Ma le pene debbono essere applicate previo giudizio, e non è giudizio quello rimesso all'insindacabile apprezzamento della parte, la quale è l'ente di colonizzazione, giudice e parte. Non è ammissibile ciò! Bisogna dire che si tratta di una pena, e rimettere la sua applicazione ad un ente capace di poter rendere il suo giudizio e non all'ente interessato. Per me, ripeto, questa disposizione è incostituzionale. Del resto, essa non esisteva nel progetto governativo, mentre ora esiste nel progetto della Camera dei deputati: possiamo quindi sopprimerla, senza turbare l'economia del disegno di legge.

Passiamo al terzo punto, sempre riflettente i rapporti con la Costituzione e sempre riguardante l'articolo 42, cioè l'obbligo dell'indennizzo. Il proprietario espropriato riceve, per la proprietà che gli viene tolta, un indennizzo pari al valore accertato dagli uffici tributari per l'applicazione dell'imposta progressiva sul patrimonio, secondo i dati catastali accertati. Che cosa può avvenire? Può avvenire che tra le risultanze del catasto e la situazione del valore attuale del terreno per le migliorìe apportate dal proprietario per opere o fabbricati costruiti dal proprietario stesso, non ci sia più corrispondenza, perchè tra la situazione del catasto e la situazione reale si sono verificati i mutamenti derivanti dalle opere eseguite dal proprietario. L'articolo 6 del disegno di legge prevede la situazione, ma la prevede con criteri parziali e a mio parere non giusti.

La prevede con riferimento soltanto alle zone nelle quali esistono gli antichi catasti ed ammette la possibilità che sia il proprietario interessato, sia l'ente di colonizzazione ricorrano al fine di ricondurre l'accertamento alla reale situazione derivante dalle opere eseguite. Dice l'ultimo capoverso dell'articolo 6 che al difuori di questi ricorsi riflettenti le zone a vecchio catasto nessun'altro ricorso è permesso. Ed allora io mi domando: perchè in tutte le altre zone dove esistono i nuovi catasti

tutto quello che è stato costruito, tutto quello che è stato apportato di migliorìa sui terreni dopo l'entrata in vigore del nuovo catasto oppure dopo le periodiche revisioni del nuovo catasto, tutto questo non viene affatto calcolato? Questo, a mio avviso, è irregolare ed ingiusto sotto vari aspetti; e cioè sotto l'aspetto morale, sotto l'aspetto politico e sotto l'aspetto giuridico. Sotto l'aspetto morale perchè tutte queste proprietà (perchè in fondo è una proprieta queste delle opere, dei fabbricati, degli impianti, delle condotture e degli acquedotti che sono stati eseguiti sui terreni) non vengono affatto calcolate ai fini dell'indennizzo, e non è morale appropriarsi della proprietà altrui senza corrispondere il dovuto indennizzo. È poi riprovevole dal punto di vista politico perchè un sistema di questo genere non costituisce certo un incoraggiamento nei confronti dei proprietari ad eseguire opere di migliorìa sul proprio terreno, posto che quando avvengono le espropriazioni non si tiene conto delle migliorìe eseguite, ma solo del valore del terreno accertato dal catasto. Terzo punto, che mi pare sia molto importante, è il rilievo giuridico: la violazione dell'articolo 42 della Costituzione che sancisce che non vi è espropriazione senza indennizzo. Quella parte di valore che riflette le opere eseguite sul fondo dopo l'ultima revisione catastale dal proprietario non viene indennizzata; pertanto vi è espropriazione senza indennizzo, contrariamente a un chiaro precetto della Costituzione.

Vengo al secondo aspetto: l'aspetto riflettente i rapporti con la giustizia distributiva, più esattamente con le esigenze che scaturiscono dai princìpi della giustizia distributiva. Abbiamo anche qui qualche contrasto posto in essere non dal disegno di legge governativo ma dal disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati. Nel disegno di legge governativo vi era una disposizione non solo saggia, ma molto umana, quella contenuta nell'articolo 4, la quale stabiliva che la parte di proprietà terriera esente da espropriazione dovesse essere aumentata di un decimo per ogni figlio del proprietario.

TARTUFOLI. Siamo d'accordo.

CARRARA. Siamo d'accordo, ma lasciatemi esporre le ragioni di questo accordo. Questo articolo è stato abolito, demolito, distrutto dalla Camera dei deputati. Quali sono state le ragioni addotte per giustificare l'abolizione di questa disposizione? Questo articolo — si è detto — si basa sul principio che spettino dei benefici o dei privilegi alle famiglie numerose. Questi benefici e privilegi per le famiglie numerose, sono, però retaggio della dottrina fascista. È caduto il fascismo, deve cadere anche tutto quello che il fascismo ha fatto. Queste proposizioni sono ingiuste, supremamente ingiuste e dal punto di vista storico e anche dal punto di vista della giustizia distributiva. Dal punto di vista storico bisogna ricordare che non è affatto il fascismo che ha stabilito il principio del beneficio, il riconoscimento del privilegio per le famiglie numerose. È un principio affermato e insegnato dalla dottrina cattolica; un principio che deriva dalla norma canonica del *favor juris* per la famiglia, dal precetto cristiano della purezza e dell'onestà della vita matrimoniale, dalla osservanza del quale risulta lo sviluppo della vita familiare.

Ma, ripeto, vi è anche l'aspetto, che non si deve trascurare, della giustizia distributiva che trova specifico ed espresso riconoscimento nelle premesse contenute nella relazione del disegno di legge presentato dal Governo. Quali sono queste premesse? Che la finalità fondamentale di questa legge è di promuovere una equa redistribuzione della proprietà privata. Ma se questa è la finalità del disegno di legge, evidentemente non si può non tener conto delle circostanze naturali che determinano spontaneamente questa redistribuzione ed è supremamente ingiusto trattare alla stessa stregua e sullo stesso piano il proprietario fondiario che ha un solo figlio e che può trasmettere ad esso l'intiera proprietà terriera, e il proprietario fondiario che ha otto, nove figli, a ciascuno dei quali evidentemente va un ottavo, un nono della proprietà paterna. Si tratta di elementi naturali che non possono non essere apprezzati e riconosciuti in un disegno di legge che si prefigga le finalità di redistribuire equamente situazioni eccessive di proprietà terriera.

Passo al secondo rilievo riguardante la giustizia distributiva. Qui bisogna procedere con passo cauto perchè ci approssimiamo al cuore stesso del disegno di legge. Si tratta della tabella degli scorpori.

Io mi rendo pieno conto della difficoltà veramente grave di costruire un sistema che possa operare, con criteri di giustizia, rispondenti del pari a esigenze produttive e sociali, la espropriazione delle terre destinate alla funzione della redistribuzione. Il solo criterio della superficie, ne convengo, è insufficiente. D'altra parte mi rendo anche conto della impressione destata nelle nostre semplici classi agricole, da questa tabella con i suoi calcoli e con le sue interpolazioni.

Io ho domandato a tanti agricoltori cosa pensassero dei risultati di questa tabella nei confronti delle loro proprietà terriere e cioè se e in che limiti esse entrassero nella legge; nessuno però mi ha saputo rispondere, perchè mi osservavano: non abbiamo capito niente dell'applicazione della tabella. In fondo solo pochi iniziati sono in grado di capire qualche cosa e di applicare la tabella. Ma io vi dirò anche che pure essi nella applicazione della tabella cadono in errore. Nell'ultimo numero della bella « Rivista dell'agricoltura italiana » che tutti riceviamo ed apprezziamo, c'è un articolo destinato ad illustrare in forma spicciola, con esempi, l'applicazione della tabella. Nella formulazione di uno di questi esempi si dice: imponibile totale 520 mila lire, proprietà ettari 160, imponibile medio (che si ottiene dividendo 520 mila per 160) lire 325 ». Orbene, il calcolo è sbagliato, perchè dividendo 520 mila per 160 si ha non 325, ma 3250. È uno sbaglio: siamo d'accordo, ma potete immaginare come tutti i calcoli e le interpolazioni muovendo da questo dato errato siano in pieno stonati in relazione con le conseguenze normali del disegno di legge.

Questo dico non per attribuire colpe, ma unicamente per dimostrare che l'applicazione della tabella non è semplice, e che è spiegabile la diffidenza che di fronte ad essa manifestano gli agricoltori.

Ma non è questo, sostanzialmente, il rilievo che volevo fare. Il rilievo è un altro. Dice l'articolo 4 del disegno di legge: « Nei territori considerati dalla presente legge, la proprietà terriera privata, nella sua consistenza al 15 novembre 1949, è soggetta ad espropriazione di una quota determinata in base al reddito dominicale dell'intera proprietà al primo gennaio 1943 e al reddito medio dominicale per ettaro, risultante quest'ultimo quale quoziente della divisione del complessivo reddito dominicale per la superficie, esclusi, sia dal calcolo del reddito dominicale che da quello della superficie, i terreni classificati in catasto come boschi e incolti produttivi ». Che cosa significa giuridicamente questa disposizione? Quale è l'oggetto della espropriazione? È la quota. Espropriare una quota che cosa significa? Significa espropriare la entità astratta del diritto di proprietà corrispondente a una certa situazione proporzionale di valori. Ed allora, applicando i princìpi elementari, il risultato che se ne deve trarre è il seguente: che con l'espropriare una quota si crea un rapporto di comunione tra proprietario espropriato ed ente di colonizzazione rispetto alla proprietà; rapporto di comunione che dovrà essere poi sciolto, in base alle norme generali sulla divisione. Attraverso l'esame delle discussioni e delle relazioni, io ho avuto però l'impressione che non è questo affatto il punto di vista che gli autori del disegno di legge si sono prefissi. Secondo queste intenzioni, si pensa di consentire all'ente di colonizzazione non già di espropriare la quota, vale a dire l'entità astratta, ma di espropriare terreni determinati, cose concrete. Ed allora qui sorgono due problemi: uno di stretto diritto e l'altro di giustizia distributiva. Se si vuole riconoscere all'ente di colonizzazione la facoltà di stabilire nel complesso della proprietà terriera del proprietario espropriando i terreni che debbono essere espropriati, è necessario rivedere e correggere la formula della norma.

Ma poi è necessario porsi e risolvere il problema che poco fa accennavo di giustizia distributiva. Con tale sistema si arriverà a questo risultato: il proprietario conserverà solamente i terreni peggiori ed i migliori li prenderà l'Ente. Se i fabbricati, le opere saranno solamente in una o due parti della proprietà, l'Ente di colonizzazione si prenderà la parte in cui queste opere sussistono ed il proprietario rimarrà con i terreni peggiori, senza opere. (*Cenni di diniego del senatore Canaletti Gaudenti*). Accenno in linea astratta la possibilità, perchè si pensi tempestivamente agli inconvenienti che si possono verificare. Deve

quindi soccorrere, come dicevo, il principio della giustizia distributiva, in modo che l'attività di espropriazione si svolga con criterio umano di giustizia distributiva; in modo che non vadano da una parte tutte le terre migliori e dall'altra restino tutte le peggiori. È necessario procedere invece ad un equo esame del buono e del cattivo, con senso di equità.

L'ultimo punto di questi rapporti nei confronti delle esigenze di giustizia distributiva riflette esso pure l'equa ripartizione degli oneri nell'atto della espropriazione. I proprietari di terreni sono soggetti ad una quantità di tributi: imposta fondiaria, imposta di reddito agrario, imposta progressiva sul patrimonio, contributi e non so quanti altri. Il godimento della terra espropriata, nei limiti dell'espropriazione, viene sottratto con effetto immediato al proprietario. Senonchè, cosa succede? Il Sottosegretario alle finanze è presente e ce lo può insegnare. Nei ruoli delle imposte i proprietari continuano a rimanere per parecchio tempo e, se l'espropriazione avviene nella seconda parte dell'anno, essi rimangono in ruolo per quell'anno e per quello successivo. V'immaginate la situazione di questi proprietari? Si tratta di centinaia di ettari per i quali essi debbono continuare a pagare le imposte, senza più la relatva contropartita, la quale consiste nella percezione dei frutti. Anche qui mi pare quindi che sia il caso di inserire nel disegno di legge una norma che provveda a questa situazione risolvendo equamente, in linea di giustizia distributiva, questo aspetto del problema.

E vengo all'ultimo punto, vale a dire la conformità del disegno di legge con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico. Vi sono due punti sui quali questa conformità non mi pare perfetta; il primo punto è l'esistenza di un contrasto con un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico generale; il secondo è un contrasto con un principio fondamentale dell'ordinamento giuridico particolare agrario e forestale.

Il primo punto riflette la materia della retroattività delle disposizioni di questo disegno di legge. Vi è un principio fondamentale nel nostro ordinamento giuridico per cui la legge non dispone che per l'avvenire. Essa non è retroattiva. Questa è la regola. La regola consente eccezioni; ma non si può invertire e trasformare l'eccezione in regola come è avvenuto in questo disegno di legge. Qui tutto è retroattivo.

Vi è un punto sul quale richiamo particolarmente l'attenzione del Senato; e cioè la disposizione, che stabilisce l'inefficacia degli atti onerosi messi in essere dopo il 15 novembre 1949 nei confronti di terzi che hanno comperato terre sapendo che non esisteva nessuna disposizione di legge che lo vietasse. Ma per quale ragione questa inefficacia? Dove sta la causa giuridica di questa retroattività della disposizione? Se si fosse voluto impedire il commercio di terre dopo quella data sarebbe stato necessario fare una legge per sospendere durante la fase della riforma ogni commercio di terre. Allora tutti avrebbero saputo che non era lecito nè vendere nè comprare terre. Dato che questa disposizione non c'è, la sanzione della inefficacia a mio avviso non è giuridica.

Secondo punto. Il secondo punto riflettente il nostro ordinamento giuridico agrario forestale, tocca un precetto tradizionale il quale è cardine di tale ordinamento: esso ci prescrive di conservare i nostri boschi, che sono la salvezza del nostro Paese. Il disegno di legge pone la regola che i boschi non sono soggetti a queste espropriazioni, ma ammette che possano essere espropriati, distrutti e convertiti in colture i boschi siti in colline e in pianura. Non si pensa che i boschi in pianura che con tale disposizione sono condannati alla distruzione, sono i magnifici boschi dei nostri litorali, che sono tra le cose più belle del nostro Paese. Ma essi non soltanto sono belli; hanno anche una altissima finalità climatica e soprattutto hanno la tradizionale funzione della difesa del retroterra dai venti marini. Non si è pensato a questo, e pure su questo punto richiamo l'attenzione dei colleghi.

Vorrei dire ora qualche cosa sulle proposte della minoranza che sono esposte nella relazione, meditata ed elaborata, del senatore Grieco; proposte che sono poi state illustrate oggi dal senatore Montagnani.

Su tre aspetti, giuridici, di queste proposte vorrei brevemente intrattenermi. Il primo aspetto è la distinzione profilata nella relazione Grieco tra azienda, impresa e proprietà terriera al fine di dimostrare la possibilità della conservazione della grande azienda agricola,

pur riducendosi notevolmente la misura della proprietà terriera; il secondo aspetto riflette la questione della fissazione del limite alla proprietà terriera in applicazione dell'articolo 44 della Costituzione; infine il terzo aspetto riguarda il problema della concessione della terra espropriata in enfiteusi nella forma della enfiteusi legale o coatta.

Il senatore Grieco nella sua relazione muove — e mi pare che sia la parte centrale del suo studio — dalla distinzione tra impresa, azienda e proprietà terriera. La distinzione è esatta ed è ben condotta, ma le conseguenze che se ne traggono non mi convincono e quindi non posso approvarle. La distinzione è fatta dal senatore Grieco, come prima dicevo, per dimostrare che si può operare, anche in maniera profondamente incisiva, la fissazione del limite della estensione della proprietà terriera senza con questo turbare l'ordinamento delle grandi aziende agricole e allontanare il capitale dalle imprese rispettive. Per impresa agricola si intende — ed è principio fondamentale dell'ordinamento giuridico agrario — l'attività organizzata per l'esercizio dell'attività produttrice in agricoltura (fatto soggettivo). Per azienda si intende il complesso dei beni di cui l'impresa si serve per l'esercizio della sua attività (fatto oggettivo). Tra gli elementi che compongono questo complesso uno dei più rilevanti, anzi assolutamente fondamentale, basilare e indispensabile, è la terra, in quanto è chiaro che non si può svolgere una attività coltivatrice se non c'è la terra. La terra può entrare nel complesso dei beni dell'azienda o a titolo di proprietà od anche a titolo di semplice diritto di godimento, come nel caso d'una impresa agricola su terreni affittati. Ma il punto che io non vedo chiaro e sul quale la relazione del collega Grieco, pur così limpida, chiara e penetrante, non mi ha illuminato è questo: se alla impresa agraria, se alla conseguente e dipendente azienda agraria si sottrae una parte notevole della terra, che essa ha, sia in proprietà sia in godimento, evidentemente, le dimensioni dell'impresa, e quelle dell'azienda debbono essere ridotte; se si tratta di un'impresa che coltivava mille ettari e questi si riducono a 50 ovvero a 100, per effetto della riduzione del limite della proprietà, il proprietario al quale restano soltanto 50 o 100 ettari dovrà ridurre il complesso degli altri elementi dell'azienda, molti dei quali naturalmente divengono inutili, e quindi il proprietario ne venderà una parte per restringere il funzionamento aziendale in quei limiti che gli sono consentiti dalla estensione della terra coltivabile. E così pure quei capitali fissi o circolanti che gli occorrevano per l'esercizio della sua impresa saranno dal proprietario ridotti in relazione con la terra che dovrà essere coltivata, e il residuo del capitale sarà destinato ad altre attività.

Quindi, non vedo in che modo possa coesistere la continuazione della grande azienda e la permanenza di capitali con la riduzione della terra da coltivare. Si dice (ed è un concetto che il senatore Montagnani ha affermato nel suo intervento): si possono costituire dei consigli di azienda in maniera da continuare la gestione dell'antica azienda pur essendo la terra smembrata, dato che una parte ne è rimasta al proprietario espropriato ed un'altra parte è stata divisa tra i nuovi proprietari, i quali a loro volta hanno costituito tante altre imprese ed aziende per la coltivazione dei lotti ad essi assegnati.

Ora, qui bisogna chiarire il pensiero. Il pensiero del senatore Grieco nella sua relazione mi pare fosse questo, che la continuazione di queste grandi aziende e la conservazione di questi capitali dovesse svolgersi in un clima di attività individualistiche, non collettivizzate. Questo è il punto: un conto è parlare di attività individuale ed un altro è parlare di azienda collettivizzata, perchè in quest'ultimo caso debbono intervenire altri provvedimenti. Ma qui si parlava di svolgimento di attività in un clima ordinario, e in questo caso mi pare che questa sussistenza non possa essere ammessa. Quindi, concludendo su questo punto, mi pare che la fissazione di un limite basso alla proprietà superficiale porti come conseguenza la riduzione dell'impresa e l'allontanamento dei capitali.

Secondo problema: il problema della fissazione del limite della estensione della proprietà terriera privata in relazione all'articolo 44 della Costituzione. Si afferma: l'articolo 44 della Costituzione parla di fissazione di un limite all'estensione della proprietà terriera secondo le regioni e le zone agrarie; questo limite deve essere generale, deve essere continuativo, deve essere permanente.

Io, a titolo personale, interpreto, come giurista, la dizione dell'articolo 44 in un altro modo. La fissazione del limite alla estensione, nella

norma dell'articolo 44, non ha una sua causa giuridica diretta e autonoma, ma una causa giuridica dipendente, strumentale, funzionale in relazione alle due finalità che sono indicate cumulativamente nella prima parte dell'articolo 44, e, cioè di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali. (*Interruzioni da sinistra*). Quindi si tratta di una fissazione in connessione con queste particolari finalità di sfruttamento del suolo e di determinazione di equi rapporti sociali. Di conseguenza la fissazione non deve essere generale, ma graduale, in relazione alla misura di necessità di sfruttamento del suolo e di attuazione di equi rapporti sociali. Pertanto se sfruttamento del suolo ed equi rapporti sociali sono praticati in condizioni adeguate, la fissazione del limite della proprietà sarà stabilita in misura minore che non in altre circostanze di sfruttamento del suolo e di rapporti sociali applicati in maniera meno adeguata.

Un altro punto viene toccato nella relazione del senatore Grieco e gli sostiene che la proprietà, al di là del limite di fissazione coattiva, debba cadere senza indennizzo perchè egli dice non si tratta di espropriazione ma di decadenza dal diritto di proprietà, dato che la Costituzione stabilisce che, oltre un certo limite, la proprietà deve cessare. Egli trae argomento per questa interpretazione dal fatto che l'articolo 42, il quale si occupa della espropriazione, per motivi di interesse generale, parla anche di indennizzo, mentre l'articolo 44, che parla di fissazione di limiti, non contiene alcuna menzione dell'indennizzo. L'interpretazione, a mio parere, non è giusta. Anche l'articolo 44 regola materia di espropriazione perchè si riferisce, come poco anzi dicevo, a motivi di interesse generale, i quali sono appunto l'esercizio del razionale sfruttamento del suolo e l'attuazione di equi rapporti sociali, in vista dei quali il limite della proprietà è coattivamente disposto. E allora poichè la fissazione del limite della proprietà terriera avviene per questi motivi, si tratta di un caso particolare di espropriazione per ragioni di interesse generale. L'articolo 44, quindi, rappresenta una applicazione particolare della regola sulla espropriazione generale contenuta nell'articolo 42.

È evidente allora, in base ai principi generali, che non c'era affatto bisogno che, l'articolo 44, regolando una materia particolare in relazione con una norma generale, ripetesse la menzione dell'indennizzo stabilito nell'articolo 42.

Passo all'ultimo punto, e cioè alla questione dell'enfiteusi. Diceva poco fa il senatore Montagnani (e in fondo il rilievo è esatto sostanzialmente) che l'istituto dell'enfiteusi ha una curiosa storia, alternata di lodi e di biasimi. In verità l'enfiteusi è passata nel corso dei secoli dagli osanna alle contumelie e dalle contumelie agli osanna. Osannato nei primi secoli, e cioè nel periodo della sua origine e nei suoi primi sviluppi, quando effettivamente ha adempiuto una grande funzione, contaminato nel periodo intermedio a contatto col feudo, è qualificato all'epoca delle riforme e della rivoluzione francese come il più reazionario degli istituti e come tale disprezzato e condannato alla soppressione. Oggi si rialza nuovamente la bandiera dell'enfiteusi e si vuol fare dell'enfiteusi un segnacolo di redenzione sociale nella nuova forma dell'enfiteusi legale e obbligatoria. Io posso anche concepire una forma di enfiteusi legale, ma con funzione indiretta: è il caso che si attua largamente nell'affrancazione dagli usi civici. Affrancato l'uso civico, il Comune competente riceve il complesso delle terre risultanti dalla affrancazione ed è obbligato a cedere queste terre in lotti enfiteutici: si tratta senza dubbio di enfiteusi legale. Ma in tale caso la legge ha una funzione indiretta: la causa giuridica diretta è l'atto di concessione in enfiteusi da parte del Comune. Potremmo, anche, analogamente, in materia di riforma fondiaria, stabilire che siano espropriati e indennizzati i terreni oggetto della riforma e che l'Ente di colonizzazione al quale sono attribuiti sia obbligato a cederli in enfiteusi. Anche questa sarebbe un enfiteusi legale, ma con derivazione indiretta dalla legge e con provenienza diretta dall'Ente di colonizzazione. Si tratterebbe però di costruzione diversa da quella proposta ed illustrata nella relazione del senatore Grieco, in cui la funzione principale sarebbe quella di dar luogo all'espropriazione della proprietà terriera senza indennizzo, col solo vantaggio del canone enfiteutico attribuito al proprietario espropriato.

Giuridicamente la tesi dell'enfiteusi coatta si imposta in questi termini: che cosa è giuridicamente l'enfiteusi? È un diritto reale limitato,

pari all'usufrutto, alla servitù, e, in materia di diritti reali di garanzia, alla ipoteca. Si dice: si ha l'usufrutto legale; si ha la servitù legale; si ha l'ipoteca legale: per quale ragione, si deve respingere l'enfiteusi legale? La situazione è diversa, profondamente diversa. L'usufrutto legale, la servitù legale, l'ipoteca legale hanno una loro causa giuridica diretta con la specifica finalità di provvedere a quella funzione per la quale ciascuno di questi rapporti, rispettivamente, è chiamato a provvedere. Ma l'enfiteusi coatta quale funzione ha? Unicamente di sviare la esecuzione della norma della Costituzione, che stabilisce l'obbligo di indennizzare il proprietario espropriato. Quindi la enfiteusi coatta dovrebbe considerarsi come mancante di causa giuridica, o, tutt'al più, come fornita di una falsa causa, e cioè non corrispondente alla effettiva causa per la quale è creata. Si tratterebbe, in fondo, di una situazione analoga al vizio dello sviamento di potere, dell'atto amministrativo che si ha quando l'atto amministrativo è creato con una finalità apparente, diversa da quella effettiva, non lecita o legittima.

Ho finito. Le conclusioni di questo intervento non sono complesse o difficili; sono invece semplici e chiare. Confermo la mia adesione allo spirito umano e sociale del disegno di legge. Affermo però anche la mia convinzione che la formulazione di alcune disposizioni debba essere riveduta e perfezionata, perchè la realizzazione delle nobili finalità del disegno di legge sia attuata sotto il triplice aspetto esaminato nel mio intervento: la osservanza delle norme della Costituzione, dei princìpi della giustizia distributiva, delle regole fondamentali della organizzazione agraria.

Vi dico francamente che ho lungamente esitato prima di prendere la parola in questa discussione; ma mi è al fine sembrato che, essendo io il solo professore di diritto agrario in quest'Aula, mi spettasse il dovere di intervenire in questa discussione e questo ho fatto, dopo attenta meditazione, con l'animo scevro da qualsiasi altra preoccupazione, che non fosse quella di portare il mio contributo tecnico al miglioramento di questo disegno di legge.

Questo documento legislativo, sottoposto al nostro esame, è fra i più importanti che siano stati presentati e ritengo che esso rimarrà, forse per un lungo tratto di tempo, uno dei cardini del nostro ordinamento giuridico agrario. Noi dobbiamo pertanto fare in modo che dal vaglio delle nostre discussioni questo atto legislativo esca degno della sua importanza, e degno della saggezza del Senato. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Molte congratulazioni*).

(*La seduta sospesa alle ore 18,30 è ripresa alle ore 18,40*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cerruti. Ne ha facoltà.

CERRUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a differenza della legge per la colonizzazione della Sila e dei territori jonici contermini, la quale assoggetta all'esproprio i terreni di proprietà privata e suscettibili di trasformazione la cui superficie sia superiore ai 300 ettari, il presente disegno di legge introduce il cosiddetto criterio degli scorpori che si regge sul binomio: reddito complessivo e reddito unitario della proprietà, riferiti alla tariffa dell'estimo catastale compilata nel triennio 1937-39.

Nella tabella che fissa le percentuali degli scorpori il reddito dominicale complessivo è stato suddiviso in tredici scaglioni che vanno da 30.000 ad 1.200.000 lire ed oltre. A ciascuno di questi scaglioni corrispondono le percentuali di scorporo, le quali aumentano sia in senso verticale con l'aumentare del reddito complessivo, sia in senso orizzontale, ma col diminuire del reddito unitario mentre rimane fermo quello complessivo. Le successioni di questi scaglioni, tanto secondo le ordinate quanto secondo le ascisse, non sono rispettivamente in proporzione diretta con l'imponibile totale, nè in proporzione inversa col reddito unitario, ma seguono una legge che non è possibile rappresentare con una chiara e semplice formula matematica che la caratterizzi.

Orbene, i concetti dominanti di questo procedimento di nuova coniazione per l'esproprio dei terreni ai fini della riforma fondiaria, secondo la inequivocabile affermazione della stessa relazione ministeriale, sarebbero, da un lato, quello « selettivo », onde evitare che siano colpite nello stesso modo le proprietà migliorate ed efficienti e quelle estensive ed arre-

trate, e, dall'altro, quello «meccanico», rivolto ad impedire che possa essere procrastinata l'applicazione della legge, e quindi ridotta l'efficienza della riforma, dalle more dei giudizi e dei ricorsi che potrebbero nascere dalla istituzione di una complessa e multiforme casistica. È ovvio che soltanto il primo concetto penetra nella sostanza del procedimento di esproprio e ne caratterizza la natura, mentre il secondo investe soltanto il lato esecutivo della legge stessa.

Anzitutto, in merito a questa tabella delle percentuali di scorporo, osservo che essa ha due distinti aspetti: l'uno apparente e l'altro effettivo. E mi spiego. Parlando qua e là con agricoltori, tecnici, contadini, braccianti ed altra gente dei campi che s'interessa di questa importante materia, ho potuto constatare che, si può dire, tutti, credono erroneamente che le percentuali da essa fissate siano quelle che verranno applicate in concreto nei confronti dell'imponibile complessivo compreso fra i due limiti dello scaglione corrispondente. In altre parole, l'esatto procedimento di calcolo per lo scorporo, per quanto, in verità, sia stato chiarito nei documenti ufficiali e divulgato da alcune riviste e giornali del settore agricolo, non è esattamente afferrato e compreso dall'osservatore comune. Sta di fatto, però, che questa circostanza di per se stessa imprime alla riforma fondiaria in progetto un carattere molto più incisivo di quello, invero assai modesto, che essa sia realmente in grado di produrre. L'abbattimento alla base del reddito complessivo e la sua suddivisione in scaglioni, a cui corrispondono percentuali crescenti, fanno sì che le differenze aritmetiche, o scarti che dir si voglia, tra le percentuali indicate nella tabella e quelle effettive, siano tutt'altro che di poco momento, ed, inoltre, che la percentuale più elevata, e cioè quella del 95 per cento che fa bella mostra di sè nell'aspetto apparente della tabella stessa, sia un «limite» al quale, come per tutti i limiti, la successione tende senza raggiungerlo mai. Quindi nessuna proprietà, per quanto possa essere elevato il suo reddito complessivo, non sarà mai effettivamente scorporata del 95 per cento.

Prendiamo, ad esempio, la colonna del reddito unitario di 100 lire per ettaro, e cioè l'ultima colonna a destra della tabella dove sono massime le percentuali di scorporo. Per il reddito complessivo di 60.000 lire la tabella stabilisce la percentuale di scorporo del 70 per cento, mentre quello effettivo, a calcoli fatti, è soltanto del 35 per cento; col reddito di 100.000 lire la tabella stabilisce l'85 per cento, mentre quello effettivo è soltanto del 55 per cento; col reddito di 200.000 lire, il 90 per cento della tabella si riduce in effetti al 72,5 per cento, col reddito di 300.000 lire il 90 per cento della tabella si riduce all'80 per cento; col reddito di 400.000 lire il 90 per cento della tabella si riduce all'83,75 per cento. E così via, fino al reddito di 1.200.000 lire (a cui corrisponde una proprietà dell'ampiezza di 12.000 ettari), il 95 per cento della tabella si riduce al 91,25 per cento.

Va da sè che in quest'ultima colonna (reddito unitario di 100 lire), gli scarti di cui trattasi fra le percentuali indicate nella tabella e le effettive percentuali di scorporo, toccano, in massima, il minimo valore assoluto. La successione di essi, dall'alto in basso, ha un andamento decrescente (da 35 col reddito totale di 60.000 lire a 3,75 col reddito totale di 1.200.000 lire). Man mano poi che ci spostiamo a sinistra, e cioè verso i redditi unitari più elevati, grosso modo il valore assoluto degli scarti aumenta e l'andamento delle rispettive successioni risulta, dapprima, pressochè costante, e poi, s'inverte e diventa addirittura crescente. Questa inversione incomincia a verificarsi a partire dal reddito unitario di 600 lire in poi. Ciò significa che le differenze aritmetiche, o scarti, fra le percentuali della tabella e quelle effettive di scorporo, a partire dalla colonna di mezzo della tabella stessa (reddito unitario di 600 lire) e procedendo verso sinistra, si fanno sempre più sensibili e che le corrispondenti successioni delle percentuali effettive, nei confronti delle successioni indicate nella tabella, vanno di volta in volta perdendo di mordente sebbene aumenti, sia il reddito unitario, sia quello complessivo. Ad esempio, prendiamo in esame l'ultima colonna a sinistra, dove il fenomeno assume la massima intensità. In questa colonna il reddito unitario sia di lire 1.000. Se noi, partendo dal reddito complessivo di 200.000 lire (a cui corrisponde una

proprietà dell'ampiezza di 200 ettari), procediamo successivamente dall'alto in basso, fino al reddito complessivo di 1.200.000 lire (a cui corrisponde una proprietà di 1.200 ettari), potremmo constatare che, a calcoli fatti, invece della percentuale di scorporo del 35 per cento che è indicata nella tabella, quella effettiva si riduce al 17,5 per cento, vale a dire alla metà; la successiva percentuale del 45 per cento si riduce al 26,66 per cento; quella del 52 al 33 per cento; quella del 60 al 38,4 per cento; quella del 64 al 42,66 per cento; quella del 68 al 46,28 per cento; quella del 72 al 49,5 per cento; quella del 76 al 52,44 per cento; quella dell'82 al 55,4 per cento; ed, infine, l'ultima, e, cioè quella del 90 per cento si riduce al 61,16 per cento.

Gli scarti fra le percentuali della prima e quelle corrispondenti della seconda successione assumono i seguenti valori: 17,5; 18,34; 19; 21,6; 21,34; 21,72; 22,5; 23,56; 26,6 e 28,84.

Come già dissi, in questa prima colonna gli scarti non solo raggiungono, grosso modo, il massimo valore assoluto, ma denunciano una successione con andamento crescente. Ciò prova che man mano che il reddito complessivo aumenta, restando fermo a 1.000 quello unitario, vale a dire man mano che aumenta l'ampiezza della proprietà, le percentuali effettive di scorporo che si susseguono, oltre ad essere sempre inferiori a quelle corrispondenti della tabella, diventano di volta in volta anche meno incisive di queste. In altre parole e con riferimento ad una semplice rappresentazione grafica schematica, se si tracciasse la linea saliente delle percentuali indicate nella prima colonna della tabella, quella delle percentuali effettive sarà anch'essa un linea saliente, ma collocata al di sotto della prima e, invece di esserle parallela, sarà meno inclinata, e cioè, presenterà un rapporto di minor pendenza. La pendenza è appunto la misura del mordente delle percentuali medesime. Anche questo fenomeno è in piena antitesi con il criterio logico generale di aumentare sempre più lo scorporo quando, restando fermo il reddito unitario, aumenta l'ampiezza della proprietà.

Abbandoniamo ora il concetto di « ampiezza economica » ed altre simili allegrezze così care all'onorevole Ministro ed ai suoi sostenitori e discendiamo a quello assai più prosaico, ma molto più concreto di « ampiezza fisica », la quale, checchè si dica, è l'unico elemento che per la sua stessa natura sia limitato e non riproducibile e che, sia o non sia trasformato il terreno, è la sostanza ed il cardine di una qualsivoglia riforma fondiaria. È ovvio che se si può disporre di una certa ampiezza fisica di terreno anche brullo, purchè esso sia suscettibile di trasformazione, v'è sempre modo di ridurlo in un campo produttivo mediante il lavoro degli uomini, degli strumenti, degli animali e così via. Ma se questa ampiezza fisica di terreno non esiste, non sarà mai possibile creare ciò che in natura non esiste.

Questa non è fantasia, ma la nuda e cruda realtà. A pagina 24 della poderosa e profonda relazione di minoranza dell'onorevole Grieco, poi avremo modo di rilevare dall'esame della tabella annessa dei risultati veramente stupefacenti. Infatti: una proprietà di 100 ettari, a calcoli fatti, viene scorporata di 2 ettari a partire dal reddito unitario di 450 lire. In omaggio al criterio « selettivo », tanto conclamato in questo progetto di riforma, man mano che il reddito unitario diminuisce, se effettivamente non si vogliono trattare alla stessa stregua le proprietà efficienti e quelle arretrate, sarebbe logico che lo scorporo aumentasse sempre e con una certa regola. Nossignori ! Esso sale da 2 a 4 ettari, passando dal reddito unitario di 450 lire a quello di 400 lire – e fin quì niente da osservare – ma poi discende a 3 ettari col reddito di 350 lire, e, successivamente, non esiste più nemmeno un metro quadrato di scorporo sebbene il reddito unitario continui a discendere da 350 a 50 lire. Passiamo ad una proprietà con 200 ettari: essa viene scorporata di 35, 36 e 35 ettari, vale a dire in maniera pressochè identica, rispettivamente in corrispondenza dei redditi unitari di 1.000, 900 e 800 lire, ed in seguito lo scorporo, invece di aumentare, ecco che diminuisce in modo irregolare e talvolta brusco (come si verifica in corrispondenza al reddito di 500 lire in cui lo scorporo è di appena 8 ettari), ed, infine, a partire dal reddito di 150 lire in basso, non esistono più scorpori di sorta. Una proprietà di 500 ettari viene scorporata di 192 ettari in corrispondenza al reddito unitario di

1.000 lire, di 202 ettari in corrispondenza a quello di 800 lire ed ancora di 202 ettari in corrispondenza a quello di 200 lire, di 140 ettari in corrispondenza a quello di 100 lire, di 194 ettari in corrispondenza a quello di 90 lire e di 70 ettari in corrispondenza al reddito unitario di 50 lire Insomma, non v'è dubbio che una proprietà di 500 ettari col reddito unitario di 1.000 lire (coltura intensiva) viene precisamente trattata alla stessa stregua di una proprietà della stessa superficie, ma col reddito unitario di appena 90 lire per ettaro (coltura estensiva). E così dicasi nei confronti dello scorporo che corrisponde ai due redditi unitari di 800 e di 200 lire perchè risulta di 202 ettari in entrambi i casi. Ed, ancora, se il reddito unitario discende a 100 lire, indubbiamente sempre in ragione inversa e niente affatto in ragione diretta rispetto al criterio della selettività, lo scorporo risulta notevolmente inferiore a tutti quelli precedenti, ed, infine, colmo dei colmi, se il reddito è soltanto di 50 lire per ettaro lo scorporo raggiunge il più basso livello riducendosi in valore assoluto alla metà di quello che corrisponde al reddito unitario di 100 lire.

Questa è la prova inconfutabile che avviene precisamente tutto il contrario di quello che dovrebbe avvenire.

Tale fenomeno risulta anche più appariscente se gli scorpori sono espressi con una percentuale in riferimento alle proprietà aventi una stessa superficie, ma redditi unitari diversi. Sempre nella relazione di minoranza, a pagina 26, vi è appunto una tabella dove gli scorpori sono espressi in percento dell'imponibile totale, ma che, ovviamente, è valida anche nel caso in cui gli scorpori siano espressi in ettari. Vediamo ora alcuni esempi prendendo in considerazione proprietà di ampiezza diversa da quelle già citate nella indagine precedente: siano queste proprietà di 150, 300 e 1000 ettari. Io mi domando se, avendo adottato come norma fondamentale quel noto criterio di selezione, non sia una beffa atroce che una proprietà di 150 ettari sia scorporata del 12 per cento circa in corrispondenza al reddito unitario di 1.000 lire e soltanto del 2 per cento in corrispondenza a quello di 500 lire, e, addirittura, di zero in corrispondenza alla serie dei redditi unitari da 200 a 50 lire; che una proprietà di 300 ettari sia scorporata del 27 per cento circa in corrispondenza al reddito unitario di 1.000 lire e di zero in corrispondenza a quelli di 100 e di 50 lire; che una proprietà di 1000 ettari sia scorporata del 55,4 per cento in corrispondenza al reddito unitario di 1.000 lire e solo del 42 per cento in corrispondenza a quello di 50 lire. Debbo poi aggiungere, a più forte convalida di quanto ho affermato poc'anzi, che se il reddito dovesse salire oltre 1.000 lire per ettaro, il fenomeno si aggraverebbe ancora di più e ciò man mano che il reddito aumenta. Infatti, una proprietà di 100 ettari col reddito di 9.700 lire per ettaro (pagina 26 – riga 17 – della Relazione della Commissione censuaria centrale – Sicilia – Furci Siculo – agrumeto) verrà espropriata di 54,47 ettari, mentre se il suo reddito unitario fosse, ad esempio, compreso tra 1.000 e 500 lire o tra 300 e 50 lire, non verrebbe scorporata di un solo metro quadrato. Dunque un terreno della più alta produttività di reddito che si possa immaginare in Italia verrà scorporato del 54,47 per cento, mentre se fosse ridotto ad un seminativo, o, peggio, ad un pascolo, o, addirittura, ad un incolto produttivo, esso sarebbe immune da qualsiasi scorporazione. C'è poi l'esempio citato dall'onorevole Grieco nella sua relazione di minoranza: a Palermo, un agrumeto di 24 ettari di superficie, col reddito unitario di 5.141 lire (alto grado di coltura intensiva), viene scorporato di 1,62 ettari, mentre a Chioggia una proprietà di 2.564 ettari, col reddito unitario di lire 5,20 (alto grado di coltura estensiva), non sarà affatto scorporata. Posto che si è inalberato come criterio fondamentale della riforma stessa quello della selettività, bisogna proprio convenire che questi fenomeni incontestabili, tutt'altro che sporadici e casuali, sono roba dell'altro mondo! (*Ilarità a sinistra*). Ecco dove può condurre la reiezione dell'unico criterio logico che si dovrebbe porre a base della riforma e cioè quello nudo e crudo del limite di ampiezza della proprietà.

Ciò premesso, non si può far a meno di concludere che, a prescindere sia dalle capricciose ed inconcepibili irregolarità dell'andamento delle successioni degli scorpori, sia degli sbalzi improvvisi che di quando in quando si manifestano, se è vero che le percentuali effettive

di scorporo aumentano con l'aumentare del reddito imponibile complessivo, non è men vero che per proprietà della stessa superficie, ma con reddito variabile, dette percentuali di scorporo, si può dire, sono pressappoco analoghe man mano che si procede dalla coltura « intensiva » a quella « estensiva », e ciò fino a toccare il reddito unitario di 200 lire. Dal reddito unitario di 200 lire volgendo in basso, e cioè quando il fondo va man mano accentuando le sue caratteristiche di coltura estensiva, lo scorporo o non viene applicato, o viene applicato in una misura veramente aberrante. E si noti bene che il campo di osservazione dove abbiamo condotta la nostra indagine, e cioè quello comprendente le proprietà private fra 100 e 1.000 ettari di superficie, costituisce la piattaforma su cui dovrebbe operare la riforma, perchè, stando alle stime ufficiali, queste proprietà rappresentano presumibilmente l'84 per cento della superficie complessiva della zona d'influenza della riforma stessa.

Ed ora passiamo ad un altro argomento e cioè alla valutazione dell'indennizzo che i contadini dovranno corrispondere ai proprietari per i terreni scorporati. Secondo il progetto di legge in esame, tale indennizzo deve identificarsi col valore definitivo accertato ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio, istituita col decreto legislativo del 29 marzo 1947, n. 143. Orbene, quest'ultima legge ha stabilito che la valutazione dei terreni dev'essere compiuta in base al valore ordinario di mercato delle qualità di coltura e delle classi di produttività aventi maggior peso nella zona scelta, con riferimento al periodo interposto fra il 1° luglio 1946 ed il 31 marzo 1947. In breve, il reddito dominicale, risultante dalla tariffa 1937–39, venne moltiplicato per un coefficiente comprendente la capitalizzazione del reddito e la quota di adeguamento al valore della moneta. Questo prodotto rappresenta senz'altro il valore ricercato ai fini dell'imposta suddetta L'indagine per la fissazione di questi coefficienti, indagine senza dubbio difficile, lunga e laboriosa, venne effettuata dalla Direzione generale del Catasto, e, poi, successivamente dalla Commissione censuaria centrale che procedette alla perequazione dei coefficienti proposti dalla Direzione stessa.

Io non ho abbastanza elementi probatori per giudicare se gli odierni valori ordinari di mercato dei terreni siano o non siano analoghi a quelli che vennero stabiliti ai fini dell'imposta. Alcuni studiosi ritengono che il valore attuale di mercato dei terreni sia maggiore di quello corrispondente al periodo di base suddetto. Da un'indagine che ho esperita per i terreni irrigui del Vercellese che, senza dubbio, sono tra i migliori d'Italia, mi risulta che le contrattazioni per cascine di media ampiezza e di mediocre produttività relativa si fanno, in massima, sulla base di 130.000 lire per giornata piemontese e cioè di 340.600 lire per ettaro. Se ora si tien conto che per la zona suddetta (Piemonte – n. 12 – seminativo irriguo – pag. 24, riga 5 – Relazione della Commissione censuaria centrale), la valutazione condotta ai fini dell'imposta patrimoniale ha stimato un valore medio di circa 280.000 lire per ettaro, dovremmo concludere che da allora ad oggi si registra un aumento del 21,64 per cento. Va da sè che io mi guardo ben bene dall'attribuire a questo parametro isolato una soverchia importanza e tanto meno di generalizzarlo, ma, sia detto in linea puramente indicativa, se così fosse effettivamente, ciò significherebbe che i valori di mercato, stabiliti ai fini della imposta progressiva patrimoniale, sarebbero leggermente inferiori a quelli del mercato odierno, sebbene il numero indice dei prezzi all'ingrosso, almeno stando alle statistiche ufficiali, da allora ad oggi sia diminuito da 5.159 a 4.707. Ciò forse potrebbe spiegarsi col fatto che, mentre persiste la tendenza agli investimenti in beni stabili, l'offerta permane sempre debolissima ed occasionale. A questo mercato di terreni, oltre, naturalmente, ad imprenditori rurali ed a contadini ricchi, vi affluirono e vi affluiscono tutt'oggi i profittatori di guerra che sono ansiosi di investire e consolidare in beni concreti i loro cospicui guadagni, i detentori di capitali che temono sempre, anch'essi come i primi, la svalutazione monetaria, gli speculatori di ogni specie e risma che fiutano lauti profitti dalla compra attuale e dalla vendita differita, e così via, gente insomma che il più delle volte è del tutto estranea alla vita dei campi, ed affatto preoccupata di discriminare fra le terre buone e quelle cattive, vale a dire gente che in sostanza è disposta a prescindere, in tutto e per tutto, dalla capitalizzazione del reddito corrispondente. Ma è giusto e logico – mi domando io – che per indennizzare la pro-

prietà fondiaria della quantità dei terreni scorporati si prenda per base il cosiddetto valore normale di un mercato con simili caratteristiche e riferito a quel determinato periodo?

Anzitutto, resti ben chiaro che noi abbiamo sostenuto e sosteniamo tutt'ora che, in base allo spirito ed alla lettera della Costituzione della Repubblica, non può sussistere un diritto di proprietà fondiaria privata al di sopra di un certo limite di ampiezza, limite che noi abbiamo proposto in 100 ettari di superficie, ampiezza che, ripeto, è l'unico elemento concreto che, sia o non sia trasformata la terra (purchè risulti suscettibile di trasformazione) abbia un valore di base ai fini di qualsiasi riforma fondiaria. Quindi, siccome non esiste questo diritto di proprietà, anzi, siccome esso è senz'altro un illecito, noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che non si deve corrispondere alcun indennizzo per il prelevamento dei terreni da devolversi ai contadini senza terra o con poca terra. Aggiungo che, soltanto in linea meramente subordinata, abbiamo in un secondo tempo proposto che il trasferimento della terra da espropriarsi per attuare la riforma fondiaria debba avvenire attraverso l'istituto della enfiteusi coatta.

Ciò detto vediamo ora di rispondere alla domanda che ho formulata poc'anzi. Stabilire, come infatti nel progetto di legge in esame si stabilisce, che l'indennizzo degli scorpori debba essere pari al valore normale di quel mercato significa attenersi ai prezzi che, in quel determinato e turbinoso periodo, si sono formati attraverso la libera contrattazione delle parti e che in seguito, come già dissi, vennero perequati dalla Commissione censuaria centrale al fine di distogliere dagli stessi, nei limiti del possibile, ogni influenza di carattere eccezionale. Va da sè che ciò è affermato nella relazione, ma che poi, in pratica, lo si sia ottenuto mi permetto di essere alquanto scettico in proposito. Ma – e questo è il punto – nel caso nostro è fuori dubbio che non ci troviamo affatto in sede di un libero mercato, e per giunta con tali e tanti aspetti patologici, ma bensì in sede di una riforma fondiaria coatta.

In altre parole, la riforma suddetta nella vita del Paese non può e non deve arrestare i suoi effetti alle soglie del campo economico, ma deve investire anche il campo economico come investe quello giuridico e quello sociale, perchè la riforma, data la nostra struttura e gli scopi fondamentali che persegue, non può far a meno di manifestarsi come un tutto di carattere generale, organico e coordinato.

Se, per semplice ipotesi, lo Stato dovesse disporre che, per esempio, entro tre, quattro, sei, otto o dieci mesi, a partire da oggi, i contadini senza terra o con poca terra verranno immessi, di diritto e di fatto, sui fondi scorporati per lavorarli e goderne i frutti come legittimi proprietari o come legittimi proprietari in potenza, ed, in quanto all'indennizzo lo Stato dovesse disporre che la fissazione di esso viene demandata alla libera contrattazione fra le parti, ed, infine, se lo Stato dovesse disporre che allo scadere di quel determinato periodo di cui ho detto or ora, senz'altro debbano essere definite tutte le contrattazioni in parola, è ovvio che in questo particolare mercato il valore dei terreni risulterebbe ben diverso da quello del mercato considerato precedentemente ai fini della imposta patrimoniale progressiva. Infatti, da una parte si troverebbero i proprietari dei terreni da scorporare, i quali avrebbero interesse di cederli alle migliori condizioni possibili e, va da sè, preferibilmente in tutto o, almeno in parte, in contanti, e, dall'altra, in veste di acquirenti, i contadini senza terra o con poca terra, e soltanto essi, vale a dire con esclusione totale di qualsiasi intervento di affaristi e di speculatori. È certo che tutte queste circostanze determinerebbero una offerta di terreni la quale potrà essere più o meno notevole a seconda della incidenza della riforma stessa, ma che, comunque, sarebbe sempre tale da superare enormemente l'insignificante potere di acquisto della massa degli acquirenti stessi. E perciò, secondo la classica legge della domanda e della offerta, in questo particolare mercato, il valore dei terreni non potrebbe far a meno di subire una enorme flessione. Eppure è fuori dubbio che il prezzo medio che ne deriverebbe sarebbe anch'esso nè più nè meno un prezzo di mercato, però non riferito ad un tipo speciale di mercato libero, ma bensì, come sarebbe logico od opportuno,

dato che ci troviamo in sede di attuazione di una riforma fondiaria coatta, ad un mercato che sia connaturato alla riforma stessa. Se mai, a mio avviso, dovrebbe proprio essere il valore che si determina in quest'ultimo mercato e non quello del primo, che si dovrebbe prendere in considerazione.

Insomma, la prima stima è stata fatta o non è stata fatta ai fini fiscali, vale a dire per colpire la ricchezza per ottenere i mezzi per far fronte alle indeclinabili esigenze della vita del Paese? Chi più ha, più deve dare e non in proporzione diretta, ma progressivamente: così stabilisce la Costituzione. E perciò si può comprendere che a tal fine siano stati assunti per base della valutazione i prezzi di un mercato libero a cui senza dubbio, date le particolari caratteristiche di quel periodo, e specie di quel periodo, vi affluirono coloro che disponevano di cospicui mezzi finanziari. Ma, gli acquirenti del secondo mercato, e cioè di quello che noi abbiamo ipotizzato in sede di riforma fondiaria, sono ben altri. Essi sono i contadini senza terra o con poca terra, vale a dire una massa di diseredati che ha bensì fame di terra e buona volontà di lavorarla con le proprie braccia, ma che è ben lungi dal poter disporre di mezzi finanziari. *Ergo*: il primo parametro è il mercato dei ricchi mentre il secondo è il mercato dei poveri.

Adottando in entrambi i casi, e cioè per l'imposta e per lo scorporo, lo stesso criterio di valutazione, vale a dire il primo, è lapalissiano che il Governo ed i suoi sostenitori intendono trattare i ricchi ed i poveri alla stessa stregua. Ecco il punto dove emerge l'iniquità. In tempo di guerra o di carestia, quando alcuni generi fondamentali sono inadeguati al fabbisogno, non si procede forse al loro razionamento quantitativo (per analogia: distribuzione della terra) e nel contempo a bloccare il loro prezzo a beneficio delle classi meno abbienti (per analogia: il mercato dei poveri)? E allora?

Comunque, procedendo per gradi nel nostro ragionamento, restiamo pure nell'àmbito della valutazione proposta nel progetto di legge, e discutiamola così com'essa è. Dunque, ai fini della imposta patrimoniale, per determinare il valore dei terreni, si moltiplica il reddito dominicale della tariffa 1937–1939 per un coefficiente che è proprio di quelle località, di quella qualità di coltura e di quella classe di reddito. Ma, siccome ai fini dell'imposta doveva essere stabilito un valore normale di mercato e, questo mercato, nel periodo preso in esame, presentava una gamma di valori assai diversi fra le varie località, non solo, ma le particolari circostanze che influirono sulla compravendita dei terreni hanno proprio determinato un maggior volume di affari nei confronti di quelli più poveri, ecco che i coefficienti cercati, anche se sottoposti al vaglio della perequazione, risultano notevolmente più alti di quelli corrispondenti ai terreni migliori e più produttivi, e, per una stessa qualità di coltura, essi aumentano in proporzione inversa, e cioè aumentano man mano che il reddito stesso diminuisce. Ad esempio: ho sotto mano tre tabelle di coefficienti che mi sono state gentilmente fornite dalla Commissione censuaria centrale. La prima interessa il « seminativo » di una vasta regione che comprende quasi tutta la Sicilia, e cioè le provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani. Per il reddito minimo di 50 lire il coefficiente è pari a 475; per il reddito massimo di 675 lire il coefficiente è pari a 370; il rapporto tra il coefficiente massimo e quello minimo è uguale a 1,28. Passiamo al « pascolo »: nelle stesse provincie, per il reddito minimo di 0,50 lire il coefficiente è pari a 550; per il reddito massimo di 400 lire, il coefficiente è pari a 280; il rapporto fra il coefficiente massimo e quello minimo è di 1,96. Passiamo al « pascolo arborato o cespugliato ed all'incolto produttivo », in questo caso le provincie sono soltanto quelle di Catania, Enna, Messina e Siracusa. Per il reddito minimo di 0,50 lire il coefficiente è pari a 750, per il reddito massimo di 200 lire il coefficiente è pari a 430; il rapporto fra il coefficiente massimo e quello minimo è di 1,74.

Facciamo ora un esempio pratico, un caso concreto, ma normale, vale a dire riferito ad elementi che possano rappresentare valori intermedi. Nel comune di Catania, per le tre qualità di coltura di cui trattasi, si rilevano i seguenti dati (il reddito è ricavato dalla *Gazzetta Ufficiale*, il coefficiente dalle tabelle anzidette): seminativo (e quindi coltura diffusa ed

a reddito intermedio fra quelli della zona): il reddito dominicale massimo è di 500 lire per ettaro, il coefficiente corrispondente è di 390; il reddito minimo, sempre del seminativo è di 135 lire, il coefficiente è di 455. Pascolo: il reddito massimo è di 300 lire, il coefficiente è di 340, il reddito minimo è di 70 lire, il coefficiente è di 480. Incolto produttivo il reddito massimo è di 27 lire, il coefficiente è di 680; il reddito minimo è di 6 lire, il coefficiente è di 730 (si noti che per questa coltura vi sono soltanto due classi di reddito, quella di 27 e quella di 6 lire per ettaro).

Ed ora vediamo, in linea di massima, quali potranno essere i terreni che il proprietario preferirà conferire. Egli può disfarsi di una notevole estensione di terreni scomodi, scadenti ed abbandonati al loro destino di vegetazione spontanea, oppure cedere una limitata superficie di terreni trasformati chissà da quanti anni, comodi ed altamente produttivi. Salvo particolari circostanze di carattere più o meno extra-economico che potrebbero influire sulla scelta, ho sempre visto che, in linea di massima, quando un proprietario debba o voglia cedere una parte della propria terra, egli normalmente offre in vendita non le terre migliori, perchè sono le più comode e le più produttive, ma quelle peggiori, perchè sono le più scomode e le più scadenti, e, fra queste ultime, egli vorrà discriminare anche quelle dove sia in atto un'opera di trasformazione o di bonifica o questa sia prossima, perchè in tal caso egli potrà godere dei contributi di legge che sono a carico dello Stato. Insomma, per dirla in parole povere, il proprietario sarà incline a disfarsi della crosta e non della polpa. Infatti, le terre ad alto reddito sono un retaggio avito e come tali, già prescelte fin dai remoti tempi perchè di più facile e proficua trasformazione; esse occupano poco spazio ed in questo poco spazio producono molto, ed, infine, esse, in linea di massima, sono comode e di buona ubicazione. Le altre, anche se fossero suscettibili di trasformazione, richiederebbero anni ed anni prima che incominciino a produrre, e poi questa trasformazione non mancherebbe di richiedere anche notevoli capitali. Inoltre, non bisogna sottovalutare le influenze, direi di carattere subiettivo e psicologico: oggi c'è in corso una riforma fondiaria la quale è quella che è, domani potrebbe darsi benissimo che seguisse un'altra riforma, cosa che mi auguro di tutto cuore, la quale potrebbe rispondere a criteri assai, assai più drastici, ed essere molto, ma molto meno generosa verso i proprietari. Per questo complesso di motivi, beninteso salvo rarissime eccezioni, è ben difficile che il proprietario sia disposto a lasciare oggi il certo per attendere l'incerto di domani. Ma, nel caso in esame, a questa tendenza alla quale il proprietario è già naturalmente sospinto dal criterio edonistico del proprio tornaconto, viene ad aggiungersi un altro fondamentale elemento che assume un peso determinante, e che, guarda guarda, possiede il miracoloso potere di far sì che la crosta gli sia retribuita ad un prezzo assai più elevato di quello della polpa. Sicuro, sono cose allegre che di tanto in tanto capitano su questa terra. Ora questo elemento è appunto rappresentato dal diverso rapporto fra i coefficienti di valutazione di cui abbiamo discorso poc'anzi. Infatti il rapporto fra il coefficiente di 730 del terreno più scadente, vale a dire l'incolto produttivo col reddito di 6 lire (terreno di cui il proprietario già *a priori* ha tendenza a sbarazzarsi), e quello di 391 del migliore fra i seminativi di cui il proprietario catanese possa disporre, vale a dire il seminativo col reddito di 500 lire per ettaro, è di 1,871, e cioè, in cifra tonda, il primo coefficiente è circa due volte tanto il secondo. In altre parole lo scorporo del terreno più scadente gli verrà pagato con una somma che sarà circa due volte tanto quella corrispondente al seminativo migliore. Incredibile, ma vero! (*Ilarità da sinistra*).

Ve lo proverò subito. Supponiamo che i terreni di un proprietario di Catania debbano essere scorporati in misura di 500 lire di reddito imponibile. Siccome il suo miglior seminativo ha un reddito dominicale di 500 lire per ettaro (vedi *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 22 febbraio 1945), egli può cedere un ettaro di questo seminativo, oppure una equivalente superficie dell'incolto produttivo scadente col reddito dominicale di 6 lire. Ripeto ancora che questo esempio può costituire un parametro di carattere medio e comune.

L'incolto produttivo, naturalmente, egli lo può cedere in quantità corrispondente al rap-

porto che esiste fra i due redditi: 500 diviso 6, è uguale ad 83,333. Insomma, o cede un ettaro del primo od 83,333 ettari del secondo. Vediamo quale sarebbe nei due casi l'indennizzo che gli verrebbe corrisposto. Per il primo caso, per determinare il valore di un ettaro di terreno a seminativo si fa il prodotto fra il reddito dominicale ed il coefficiente che gli è proprio: 500 per 390 è uguale a 195.000 lire. Per il secondo caso, per determinare il valore di 83,333 ettari di incolto produttivo si fa il prodotto fra 6 lire (reddito dominicale) per 83,333 ettari e per 730 (coefficiente): il risultato è uguale 365.000 lire. Se ora facciamo il rapporto fra queste due somme troveremo esattamente lo stesso quoziente che ho poc'anzi determinato facendo il rapporto fra il coefficiente massimo e quello minimo. Infatti dividendo 365.000 lire per lire 195.000 si ottiene il quoziente di 1,871. Come volevasi dimostrare. (*Commenti*).

Morale . . . ora vi prego di non sorridere più perchè questa morale è una cosa seria e dolorosa: ai contadini senza terra o con poca terra verranno affibbiati i terreni più scadenti ed essi li pagheranno all'incirca il triplo della capitalizzazione del vigente imponibile fiscale e, più o meno, il doppio del prezzo di quelli comuni ma altamente produttivi, in base alla valutazione che è stata condotta ai fini dell'imposta patrimoniale (come abbiamo visto nel caso concreto che ho esposto or ora); e poi, su questo terreno scomodo, rozzo ed ingrato, essi dovranno impegnare somme notevoli e spremere per anni ed anni sudori di sangue per redimerlo e renderlo più produttivo. Quindi: *nihil novi sub sole* e cioè: tanto questa sedicente riforma fondiaria oggi, quanto la bonifica integrale ieri ed ancora oggi, continueranno ad affondare le loro radici nella pelle di questi poveri e sventurati lavoratori della terra ed a nutrirsi del loro perenne sacrificio e delle loro illusioni. (*Approvazioni da sinistra*).

Ma perchè mai, io mi domando, almeno almeno il Governo ed i suoi sostenitori non hanno preso per base il reddito dominicale così come oggi viene adottato dalla Finanza ai fini della imposta fondiaria ? In sostanza, per stabilire il valore patrimoniale di un terreno, secondo le classiche regole dell'estimo rurale, non si fa altro che capitalizzare il reddito stesso, vale a dire lo si moltiplica per 100 e lo si divide per 5 (tasso legale), ossia lo si moltiplica per 20. Aggiungo che tale reddito risulta non da un dato empirico, ma dalla stima analitica eseguita dal Catasto. Insomma, il proprietario dei fondi paga o non paga i tributi in base a questo reddito ? Senza dubbio. E allora siccome questo reddito che fu determinato negli anni 1937–39 è oggi moltiplicato per il coefficiente di 12 per l'adeguamento monetario, ciò significa che capitalizzare al tasso legale del 5 per cento il reddito dominicale 1937–39 è come moltiplicare il reddito stesso per il coefficiente di 240, e ciò uniformemente per qualsiasi terreno ed in qualsiasi parte d'Italia questo terreno si trovi. Nossignori, tale reddito verrà moltiplicato per un coefficiente che è di 1,5 volte, 2 volte, 3 volte ed anche più, quello di 240, al fine inconsulto di adeguare il valore dei terreni, come già dissi, al mercato dei ricchi, al quale mercato dei ricchi, per colmo di penosa ironia, dovranno accedere i contadini poveri.

E per ultimo passiamo al confronto tra l'indennizzo stabilito dal progetto di legge e quello dell'enfiteusi da noi proposta.

Nel suo intervento in merito alla legge sulla Sila, il collega professor Medici ha svolto un ragionamento ed un calcolo per dimostrare che per i contadini l'enfiteusi da noi proposta sarebbe economicamente più onerosa dell'indennizzo dell'esproprio di cui trattasi. Io non dico che il ragionamento svolto dal collega Medici, che in materia di estimo rurale è indubbiamente un insigne maestro, sia sbagliato, affermo però che egli non ha interpretato con esattezza la nostra proposta, e perciò il suo ragionamento risulta infirmato proprio nelle premesse e di conseguenza il calcolo ed i risultati a cui esso conduce non reggono.

Infatti, prendiamo pure l'esempio prospettato in quella occasione dal professor Medici: si tratta di un fondo della superficie di 5 ettari col reddito dominicale (base 1937–1939) di lire 220 per ettaro, ed il cui valore, determinato ai fini dell'imposta patrimoniale, è di 55.000 lire per ettaro. Il valore totale del fondo sarà quindi di 275.000 lire. Siccome, in base all'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, cui fa riferimento l'articolo 21 del presente disegno di legge, l'assegnazione delle terre viene fatta con contratto di vendita con pagamento rateizzato in 30 anni, all'interesse del 3,50 per cento, e con riservato dominio in favore dell'Ente

fino all'integrale pagamento della somma suddetta, per ottenere l'annualità posticipata che il contadino dovrà pagare per 30 anni consecutivi, applicheremo la nota formula dell'ammortamento:

$$a = S \frac{(1 + i)^n \cdot i}{(1 + i)^n - 1} \cdot$$

A conti fatti si ottiene l'annualità di lire 14.952.

Passiamo all'enfiteusi. Anzitutto dobbiamo calcolare qual'è il canone annuo che il contadino dovrebbe pagare al concedente, e poi qual'è il prezzo dell'affrancazione. Primo calcolo: secondo la nostra proposta – e questo è il punto che il collega Medici non ha interpretato con esattezza – non trattasi affatto di una enfiteusi libera a canone contrattuale, ma bensì di una enfiteusi coatta e con un canone predeterminato. Infatti, il nostro emendamento è del seguente tenore: «Il canone annuo dovuto al proprietario del fondo assegnato in enfiteusi è determinato secondo le norme del Catasto per l'accertamento del beneficio fondiario lordo, e non può comunque superare l'ammontare del reddito dominicale censuario del fondo all'inizio della costituzione dell'enfiteusi, dedotti gli oneri che fanno carico all'enfiteuta in misura non superiore al 50 per cento del reddito censuario medesimo. Ora, siccome il reddito dominicale vigente, come già dissi, è pari a 12 volte quello prebellico ed il reddito lordo è di 220 lire per ettaro (base 1937–39), per 5 ettari il reddito complessivo aggiornato sarà di lire 13.200 (e cioè 5 per 12 e per 220). Da questa somma però, per ottenere il canone, bisogna detrarre gli oneri che gravano sull'enfiteuta in luogo del proprietario. In più pubblicazioni ufficiali della Confida si afferma che tali oneri sono in ogni caso sempre superiori al 50 per cento del reddito dominicale aggiornato. Ma noi, in conformità del nostro stesso emendamento, non possiamo superare questo 50 per cento. Quindi limitandoci a detrarre soltanto il 50 per cento, noi opereremo in eccesso e non in difetto nei confronti dell'enfiteuta.

Il canone annuo ricercato sarà dunque pari a 6.600 lire.

Secondo calcolo: in base alla legge l'enfiteuta potrebbe affrancare il fondo quando, avendo ottemperato a tutti i suoi obblighi, siano trascorsi 20 anni. Ma noi, allo scopo di stabilire un confronto fra l'indennizzo per l'esproprio, secondo il progetto di legge in esame, ed il costo dell'enfiteusi da noi proposta, supporremo che l'enfiteuta si valga del suo diritto allo scadere del 30° anno. Quindi anche in qu sto secondo calcolo opereremo in eccesso nei confronti dell'enfiteuta.

Capitalizzando il canone al tasso legale del 5 per cento, il prezzo di affrancazione fra 30 anni sarà di lire 132.000. Ora, si tratta di vedere quale somma l'enfiteuta dovrà accantonare alla fine di ogni anno per poter disporre dopo 30 anni di 132.000 lire. In questo calcolo impiegheremo anche noi, per analogia, il tasso del 3,50 per cento, per quanto l'enfiteuta, che lo Stato sarebbe in dovere di assistere amorevolmente anche in questo genere di operazioni, potrebbe investire i suoi sudati risparmi ad un tasso alquanto più elevato. Impiegando il tasso del 3,50 per cento vuol dire che anche in questo terzo calcolo opereremo in eccesso nei confronti dell'enfiteuta. A tal uopo per determinare l'annualità di cui trattasi impiegheremo la nota formula:

$$a = \frac{M_n \cdot i}{(1 + i)^n - 1} \cdot$$

A calcoli fatti si ottiene la somma di 2.557 lire all'anno.

Concludendo: tra canone e annualità di affrancazione l'enfiteuta dovrebbe pagare ogni anno, e per 30 anni consecutivi, la somma globale di lire 9.157. E poichè abbiamo calcolato poc'anzi che l'annualità per l'esproprio è di lire 14.952, ciò significa che essa risulta di ben 1,67 volte tanto quella dell'enfiteusi da noi proposta. Va da sè che nell'enfiteusi il contadino può procedere all'accantonamento di cui trattasi in misura minore nei primi anni in cui egli è gravato di spese, ed in misura maggiore negli anni successivi quando tali spese incominceranno a diminuire ed il fondo, invece, aumenterà la propria produzione.

Ed ora anzichè limitarci al caso prospettato dal collega professor Medici, allargh amo il campo della nostra indagine. Prendiamo, ad esempio, i seminativi di collina della Sicilia (pag. 26, riga 10 – della Relazione della Com-

missione censuaria centrale), i pascoli di Agrigento e gli incolti produttivi di Catania (*Gazzetta Ufficiale* e tabelle della Commissione censuaria centrale). Se consideriamo il seminativo più efficiente, e cioè col massimo reddito dominicale, a calcoli fatti, seguendo il procedimento esposto poc'anzi, si vedrebbe che, mentre l'annualità per l'esproprio è di lire 9.876, quella per l'enfiteusi è soltanto di lire 3.746: la prima è quindi pari a 2,61 volte tanto la seconda. Se consideriamo invece il seminativo più scadente, e cioè col minimo reddito dominicale, a calcoli fatti si vedrebbe che, mentre l'annualità per l'esproprio è di lire 2.528, quella per l'enfiteusi è soltanto di lire 832: la prima è quindi pari a 3,03 volte tanto la seconda. Per i migliori pascoli del comune di Agrigento l'annualità per l'esproprio risulta di 3,10 volte tanto quella dell'enfiteusi e, per i pascoli più scadenti, tale rapporto sale a 3,33 volte tanto. Infine, per il migliore incolto produttivo di Catania, l'annualità per l'esproprio risulta di 4,44 volte tanto quella per l'enfiteusi e, per l'incolto produttivo più scadente, tale rapporto sale addirittura a 4,76 volte tanto. Insomma, in quest'ultimo caso l'enfiteusi costerebbe al contadino poco più di un quinto di quello che gli costerà l'esproprio.

E – notate bene – è proprio su questa specie di croste che verrà ad operare in massima parte la riforma fondiaria in progetto.

Ho finito. Onorevoli colleghi, vi chiedo scusa se per svolgere un esame critico della tabella di scorporo, della valutazione dell'indennizzo ed, infine, per dimostrare che l'enfiteusi da noi proposta è assai più vantaggiosa per il contadino che non l'esproprio stabilito dal presente progetto di legge, mio malgrado sono stato costretto a sciorinarvi una sequela di cifre e di aridi calcoli. La vostra stampa afferma, ed anche voi affermate ad ogni piè sospinto, che noi comunisti facciamo soltanto della politica e della demagogia. Io, modestamente, credo di aver condotta una disamina che, senza dubbio, ha uno sfondo politico e sociale, ma che, nondimeno, è irta di cifre e permeata di verità matematiche.

Onorevoli colleghi della maggioranza, vi prego di riflettere su queste cifre e su queste verità matematiche e se, come credo, siete in buona fede, non potrete far a meno di convincervi che questa sedicente riforma fondiaria, oltre ad essere zeppa di sostanziali contraddizioni, di incongruenze e di palesi ingiustizie, in fondo in fondo, è anche una ben misera cosa.

L'angoscioso problema dei lavoratori della terra diseredati rimane pertanto insoluto e continuerà a gettare la sua profonda ombra di sdegno e di monito su tutti coloro che per evidenti motivi di classe si ostinano ad opporsi all'attuazione della vera, concreta ed umana riforma fondiaria che è sancita nello spirito e nella lettera della Costituzione della Repubblica italiana. (*Vivi applausi dalla sinistra e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

**Annunzio di mozione.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che alla Presidenza è pervenuta la seguente mozione:

Il Senato, ravvisando, nell'esercito unico atlantico deliberato dalla conferenza di New York dei Ministri degli esteri dei Paesi aderenti al Patto Atlantico, una menomazione della sovranità nazionale e un impegno che va oltre gli obblighi contemplati dallo stesso Patto Atlantico;

afferma che il Governo non può in questa materia dare adesione impegnativa senza esplicita deliberazione del Parlamento (38).

PERTINI, LUSSU, GRISOLIA, CASADEI, GIUA, PICCHIOTTI, JANNELLI.

Domando al Governo quando intende fissare la discussione di questa mozione.

LA MALFA. *Ministro senza portafoglio.* Darò comunicazione della presentazione di questa mozione al Ministro competente per la fissazione dalla data della sua discussione.

**Annunzio di interrogazioni.**

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

LEPORE, *segretario*:

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e del tesoro, per conoscere se intendano esten-

dere l'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, che dispone farsi luogo al rimborso delle somme devolute dagli Enti ecclesiastici per riparazioni di edifici di culto danneggiati dalla guerra, eseguite senza preventiva autorizzazione del Genio civile, anche ai Comuni compresi negli elenchi determinati dal Ministero dei lavori pubblici e da quello del tesoro ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305 (1358).

FRANZA.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei trasporti e dei lavori pubblici, per sapere se, di fronte al sempre più frequente ripetersi di gravi e mortali investimenti ferroviari, non si ritenga urgente ed improrogabile la elaborazione e l'attuazione di un piano di emergenza tendente alla rapida eliminazione di tutti i passaggi a livello.

Il sottoscritto chiede che sia subito stipulata una convenzione fra l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e l'Azienda nazionale della strada, i cui bilanci dovrebbero essere congruamente integrati, tenendo presente che le maggiori spese per la soppressione dei passaggi a livello sarebbero compensate:

1) da un notevole immediato impiego di mano d'opera disoccupata e da un apprezzabile aumento delle nostre attività industriali;

2) da uno snellimento del traffico stradale, che attualmente resta paralizzato con lunghe e numerose soste agli attraversamenti ferroviari;

3) da una economia nel servizio di sorveglianza delle linee ferroviarie;

4) da una forte riduzione degli infortuni causati dagli investimenti e dagli scontri fra convogli ferroviari e automezzi stradali.

L'interrogante chiede che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale faccia valere le particolari ed importantissime esigenze di natura sociale presso i colleghi dei lavori pubbli e dei trasporti. (1359).

BIBOLOTTI.

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri, per sapere: 1) se i rispettivi servizi per l'emigrazione siano a conoscenza delle gravi ripetute e documentate denuncie della stampa periodica e segnatamente di quella specializzata circa i gravi inconvenienti cui dà luogo la insidiosa campagna che si svolge nel nostro Paese per spingere i nostri lavoratori ad emigrare in Paesi stranieri e specialmente nel Venezuela, che non offrono alcuna garanzia nè di sicurezza nè di serietà per quanto concerne la reale possibilità d'impiego e la tutela dei diritti sociali e civili, i più elementari.

L'interrogante chiede se i due Ministeri, di concerto con quello degli interni, non ritengano di provvedere tempestivamente e più frequentemente alla messa in guardia, con appositi comunicati contro giornali, superficiali irresponsabili, che si fanno portavoce e veicolo di pericolose illusioni a danno dei nostri lavoratori e d'intervenire più energicamente contro gli ingaggiatori senza scrupoli che oggi si vedono incoraggiati nella loro attività delittuosa dalla tolleranza delle autorità e dalle menzognere campagne di stampa (1360).

BIBOLOTTI.

*Interrogazioni*
*con richiesta di risposta scritta.*

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non crede umano e urgente concedere una sovvenzione all'O.P. Castiglioni del comune di Cormano (Milano), che ricovera 65 bimbe, delle quali 27 appartengono a famiglie sinistrate, 5 sono orfane di soldati caduti e 2 di civili morti per eventi bellici.

(L'inverno s'avanza e le povere piccole non hanno neppure un buon sistema di riscaldamento) (1346).

LOCATELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, perchè assicuri che la pratica per le case popolari del comune di Vittuone (Milano), riguardante le case popolari, per la quale era rinviata la decisione al corrente esercizio finanziario, sia fi-

nalmente espletata, considerando il bisogno impellente di case in quel centro rurale (1347).

LOCATELLI.

Al Ministro del lavori pubblici: perchè solleciti il contributo previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 647, per la costruzione dell'acquedotto a Vittuone (Milano), opera indispensabile per la valida difesa della salute pubblica in quel Comune (1348).

LOCATELLI.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga giusto e opportuno concedere il contributo statale per la erezione del nuovo edificio scolastico nel comune di Turbigo (Milano), la cui soluzione è sul tappeto da decenni, e che ora s'impone ancor più per la accresciuta popolazione scolastica.

La scuola è luce e quanto si può fare per essa è opera di civiltà. (1349).

LOCATELLI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se in conformità delle assicurazioni date agli interessati, circa l'assegnazione di un congruo punteggio, in favore dei partecipanti alle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939, in sede di scrutinio di merito comparativo per la promozione dei direttori al grado di ispettore scolastico di circoscrizione, in favore dei direttori vincitori delle prove scritte del concorso ispettivo 1939-1941, ciò sia stato fatto e in quale misura, a tutela dei diritti morali acquisiti dai direttori partecipanti al citato concorso ispettivo, oggi sottoposti, insieme ai colleghi, a scrutinio di merito comparativo, per la promozione al grado 7°.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se i criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione del Ministero, nell'organizzazione pratica delle operazioni di scrutinio di merito comparativo riguardante tutti i 1500 direttori, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 25 febbraio 1948, n. 264, siano regolati in rapporto alla particolare situazione del « ruolo di anzianità » che, rispetto all'anzianità del servizio di tutti gli iscritti, presenta profonde e sensibili differenze, sia nella età che nel servizio, per effetto delle quali un direttore anziano, quasi da collocare a riposo per raggiunti limiti di età, può ottenere più di cento punti, nella voce servizio, mentre un giovane direttore, vincitore delle prove scritte del concorso ispettivo può totalizzare un massimo di tredici punti, per non considerare i più giovani che allineano nella loro carriera appena sei o sette anni di servizio di ruolo.

Appare ovvio che della particolare anzianità di tutti gli scrutinandi debba essere tenuto debito conto, onde evitare che le promozioni al grado ispettivo si risolvano « per anzianità di servizio » bensì col sistema « del merito comparativo », che comporta una limitazione dell'« anzianità totale del servizio » per non ledere gli interessi legittimi degli altri direttori aspiranti alla promozione al grado 7° e in particolare dei direttori veramente meritevoli della massima considerazione, cioè dei vincitori delle prove del concorso ispettivo 12 maggio 1939.

Il sottoscritto chiede ancora di sapere:

1) se il punteggio attribuito o da attribuire in favore dei direttori vincitori delle prove scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939, sia stato calcolato in maniera da far salvi i diritti della cultura e del « merito » conseguito in una pubblica gara nazionale, per esami, che di per se stessi differenziano sostanzialmente, nei riflessi dell'ordine della graduatoria di merito, i direttori vincitori delle prove d'esame da quelli che nei medesimi esami scritti furono riprovati cioè bocciati (e in questo particolare caso si tratta di demerito palese all'esercizio della funzione ispettiva, lesivo del prestigio professionale del funzionario, a tal grado elevato per sola anzianità) e, infine, da quegli altri (quasi la maggioranza) che non hanno creduto di affrontare la prova degli esami, nè hanno chiesto — si badi bene — di esercitare la funzione ispettiva, alla quale adesso, col sistema dello scrutinio, invece delle prove d'esami, verrebbero inconsapevolmente ad essere preposti, per il solo dato di fatto dell'età avanzata e del servizio;

2) se non sia giusto ed opportuno, conferire, con meritata precedenza, la metà dei posti vacanti nel ruolo ispettivo al 1 ottobre 1950, data presunta della decorrenza delle promozioni al grado 7°, ai direttori vincitori delle prove

scritte del concorso ispettivo 12 maggio 1939 e l'altra metà agli altri direttori, limitando la classificazione e valutazione del servizio direttivo al massimo di venti anni per i direttori provenienti dai concorsi nazionali e dal 1 gennaio 1934 in favore dei direttori provenienti dagli ex Comuni autonomi;

3) se per ovvie ragioni di opportunità verrà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione la graduatoria di merito comparativo col punteggio totale conseguito da tutti i direttori scrutinati;

4) se per le promozioni al grado di ispettore scolastico verrà tenuta presente la posizione ottenuta in graduatoria da ciascun direttore scrutinato;

5) se per agevolare il raggiungimento del grado 7° al maggior numero di direttori, idonei ispettori, per scrutinio di merito comparativo verrà disposto con decorrenza 1 ottobre 1950 — data presunta della decorrenza delle promozioni ispettive — il collocamento a riposo d'ufficio degli ispettori, che con la legge in vigore hanno raggiunto i limiti massimi di età e di servizio (1350).

FOCACCIA.

Al Ministro delle finanze, per conoscere se, tenuto conto dei gravi danni che la grandine ha arrecato nei mesi di giugno e luglio u. s. agli agricoltori dei comuni di Bellano, Cantù, Erba, Grandate, Cesello, Gravedona (Como) non ritenga di dare istruzioni all'Intendenza di finanza di Como, cui gli agricoltori danneggiati si sono rivolti, per ottenere qualche agevolazione fiscale, in seguito al parere del Ministero dell'agricoltura, perchè tutte le pratiche relative siano istruite con sollecitudine e con larghezza di vedute, tenuto conto dell'irreparabile danno subìto dagli agricoltori di quella provincia. (1351).

SPALLINO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere a quali cause debba ascriversi il grave ritardo nel pagamento dell'integrazione prezzo per la campagna bozzoli 1947, previsto dal decreto legge 12 aprile 1948, n. 662, e in considerazione dei danni e delle inevitabili ripercussioni morali e materiali che l'inerzia degli Enti preposti al pagamento di tale integrazione ha recato alla produzione bozzoli, anche di quella del 1949 e alle centinaia di migliaia di bachicoltori e coltivatori conferenti agli ammassi sociali delle organizzazioni nazionali, non ritenga urgente e doveroso dare disposizioni perchè entro brevissimi termini sia pagato a tutti i conferenti bozzoli 1947 l'integrazione di prezzo loro spettante, senza ulteriori indugi. (1352).

SPALLINO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'interno, per conoscere il motivo per cui i connazionali residenti nelle ex colonie vengono esclusi dai concorsi banditi in Italia, come è avvenuto ultimamente per il reclutamento del personale dei servizi antincendi, non essendo giusto dare l'ostracismo a chi con enorme sacrificio risiede tuttora in terra Africana (1353).

MENGHI.

Al Ministro dei lavori pubblici, sullo stato dei finanziamenti e dei lavori per la rettifica a mare della via Aurelia in provincia di Imperia nel tratto fra Diano Marina e Oneglia destinata ad accorciare di due chilometri effettivi il percorso di quella grande arteria nazionale, eliminando inoltre numerose curve a raggio ristretto ed eccessive pendenze che salgono fino al 9 per cento ad un'altezza di 130 metri sul mare; e per sapere se il Ministero non ritenga urgente il completamento dell'opera già eseguita per oltre 2.700 metri, restando da eseguirsi metri 2.300 (per il quale completamento i due Comuni hanno chiesto il contributo statale), anche ad evitare che i tratti stradali eseguiti, abbandonati come sono, vadano soggetti a deperimenti e che gli ingenti capitali impegnati restino del tutto, come sono, infruttuosi (1354).

CAPPA.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai

contadini (1244-*Urgenza*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario (577).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. ROSATI ed altri. — Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista (499).

2. VARRIALE ed altri. — Modifica all'istituto della liberazione condizionale di cui all'articolo 176 del Codice penale (801).

3. Istituzione dell'Ordine cavalleresco « Al merito della Repubblica italiana » e disciplina del conferimento e dell'uso delle onorificenze (412).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

5. Ordinamento e attribuzioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (318).

6. Trattamento economico del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero per il periodo 1° settembre 1943-30 aprile 1947 (1002).

IV. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 19,45).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CDXCVII SEDUTA (27 SETTEMBRE 1950)

# RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ADINOLFI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia il prefetto di Napoli proposto e quali in effetti si siano adottati in seguito alla inchiesta disposta per i gravi fatti denunziati a carico degli amministratori del Pio Monte Sant'Andrea da Avellino.

Infatti a carico dei predetti amministratori il giornale « Avanti » del 15 luglio 1949 e dell'8 marzo 1950 e « l'Unità » del 1° settembre 1949 denunciarono la vendita a vilissimo prezzo ed a trattativa privata, non debitamente autorizzata, di fondi rustici e urbani di proprietà dell'Ente stesso e perfino l'acquisto che uno degli amministratori aveva fatto dell'appartamento al 1° piano del palazzo a via Lungo Gelso 35 (Napoli), per la somma insignificante di lire 180 mila, pagabili persino a rate attraverso trattativa privata tra esso acquirente e gli altri amministratori.

Poichè il Pio Monte per il suo statuto aveva erogato per tre secoli assistenza sanitaria ai poveri, distribuzione di medicinali, sussidi o maritaggi e pare che ora sia il patrimonio dell'Ente distrutto, chiedo di conoscere se si sia, per la gravità dei fatti non smentiti, sentito il bisogno di investire l'autorità giudiziaria per le responsabilità (1253).

RISPOSTA. — I fatti che hanno determinato l'interrogazione relativa al Pio Monte Sant'Andrea Avellino di Napoli, avevano già precedentemente richiamato l'attenzione dell'Autorità governativa, tanto che, in seguito ad intervento diretto del prefetto di Napoli, con atto pubblico 30 settembre 1949, per notar Giovanni Passari, registrato a Napoli l'11 ottobre 1949, ufficio atti pubblici, n. 5272, era stato retrocesso in proprietà alla Confraternita il quartinetto di due camere con altro piccolo vano, situato al 1° piano del palazzetto di Vico Lungo Gelso, 35.

Detto quartino non era stato acquistato da uno degli amministratori, bensì ceduto dall'amministrazione della Confraternita, con deliberazione 20 marzo 1949, al segretario dello stesso Pio Monte, signor Gennaro Giordano, mutilato di guerra, per il prezzo concordato, con pagamento rateale, di lire 180.000 — in luogo delle lire 200.000, corrispondenti al giudizio tecnico di stima —; e ciò, in quanto l'amministrazione stessa aveva ritenuto di accordare al Giordano una riduzione di lire 20.000, avendolo ritenuto meritevole di speciale riguardo per avere sempre dimostrato, per oltre un trentennio, attaccamento e zelo nell'esplicazione delle delicate funzioni a lui affidate, rinunziando egli, d'altra parte, ai diritti che, quale segretario, gli spettavano sulla vendita.

Tali giustificazioni non sono state, tuttavia, ritenute sufficienti e, come si è detto, l'appartamento è stato retrocesso in proprietà della Confraternita in seguito all'intervento della Prefettura.

Per le altre vendite accennate, si deve osservare che gli atti di cessione stipulati dagli amministratori del Pio Monte sono tuttora privi di efficacia giuridica e pertanto improduttivi di validi effetti legali, in quanto non è stata concessa per essi la prescritta autorizzazione governativa, ai sensi degli articoli 17 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e 52 e seguenti del regolamento 2 dicembre 1929, n. 2262.

Si stanno conducendo per ogni singolo caso accurati accertamenti per i conseguenti provvedimenti che si renderanno necessari.

*Il Ministro*
SCELBA.

ALBERTI GIUSEPPE (ZANARDI). — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se ancora esistano presso i negozi di generi alimentari cibi a base di carne e di pesce conservati in iscatola non in tutto rispondenti alle prescrizioni date dai regolamenti igienico-sanitari, e se non convenga intensificare il controllo, dal fabbricante al grossista e al cosiddetto dettagliante; se non convenga all'uopo, altresì, per ogni stabilimento di produzione ritenere responsabile un tecnico laureato; ciò in relazione ai numerosi casi di intossicazione testè verificatisi (1293).

RISPOSTA. — Non è possibile accertare se esistano tuttora presso i negozi di generi alimentari cibi a base di carne e di pesce, conservati in scatola, non del tutto rispondenti ai dovuti requisiti igienico-sanitari, poichè essi sono contenuti in scatole ermeticamente chiuse che di solito non presentano all'esame esterno alcuna alterazione che possa far dubitare della genuinità del prodotto.

Si è infatti constatato che i casi di tossinfezione sono stati quasi sempre provocati da ingestione di quella parte del prodotto consumata dopo un certo tempo che la scatola era stata aperta, e nella quale, com'è stato accertato dagli esami di laboratorio, si erano sviluppati batteri patogeni. Dalle relazioni pervenute a questo Alto Commissariato risulta che i prefetti delle Provincie ove si sono verificati episodi di intossicazione alimentare hanno prontamente disposto il sequestro del prodotto incriminato e sono stati eseguiti accertamenti analitici estesi anche alla fabbrica di provenienza del prodotto.

D'altra parte in occasione di evenienze del genere questo ufficio non ha mancato di raccomandare alle Prefetture la intensificazione dei servizi di vigilanza annonaria.

Si deve peraltro far presente che l'azione di controllo sui generi alimentari viene attivamente esercitata dagli organi tecnici incaricati (uffici sanitari provinciali, uffici d'igiene comunali, laboratori provinciali d'igiene e profilassi, Istituto superiore di sanità), e che essa è stata resa più efficiente con la recente istituzione di tre centri di studi degli enterobatteri patogeni.

Detta azione di controllo non si limita agli esercizi di vendita al minuto, ma viene anche praticata nelle fabbriche.

Si possono comunque assicurare gli onorevoli interroganti, che il controllo di queste ultime è stato sempre esercitato e che è intendimento di questo Alto Commissariato, in sede della prossima revisione del relativo regolamento, di provvedere con disposizioni ancora più rigorose ad un sempre maggiore controllo della materia.

*L'Alto Commissario*
COTELLESSA.

---

ALLEGATO (ROLFI). — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se, per venire incontro al bisogno di lavoro di centinaia di famiglie di pescatori, e nell'interesse della produzione ittica nazionale non intenda, subito, provvedere alla riapertura della foce di Capoiale per ridare acqua marina al lago di Varano (Puglie).

L'onorevole Ministro conoscerà certamente le condizioni di miseria in cui versano quelle popolazioni e saprà del grave pericolo di pestilenza che minaccia l'importante cittadina di Cagnano Varano (1048).

RISPOSTA. — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è a conoscenza dei problemi inerenti al depauperamento ittico verificatosi nel lago di Varano.

Nell'ottobre del 1949, infatti, ebbe notizia dal comune di Ischitella e dalla prefettura di Foggia di una grave morìa di pesci che si era verificata nel predetto lago, e per individuarne le cause, provvide ad inviare sul posto personale tecnico del dipendente Laboratorio centrale di idrobiologia. Dalla relazione dei tecnici è possibile desumere che le cause della grave morìa debbano quasi sicuramente farsi risalire a fenomeni putrefattivi della vegetazione del fondo, che hanno sviluppato notevole quantità di idrogeno solforato, in concomitanza di altri fenomeni atti a complicare ed estendere la morìa del pesce in tutto il lago, quali la presenza di alghe microscopiche (diatomee) e muco che possono aver determinato il soffocamento dei pesci.

Quale unico rimedio per evitare il ripetersi di tali inconvenienti, o comunque limitarne la gravità, è stata prospettata la necessità di rendere quanto più attivo possibile il ricambio dell'acqua del lago e a tal riguardo, non essendovi possibilità di aumentare l'immissione di acqua dolce, si rende necessario ampliare le comunicazioni col mare attraverso un efficace dragaggio del canale di Capoiale, per riportarlo alla efficienza originaria.

Inoltre, allo scopo di aumentare la pescosità del lago, è consigliabile riattivare, in maniera razionale ed effettiva e cioè mediante la costruzione della necessaria platea in calcestruzzo, il sistema della griglia al ponte di Capoiale, in quanto dette opere, nello stato in cui si trovano, determinano l'esodo in mare di una rilevantissima quantità di pesce che viene così interamente perduta.

Presso gli uffici competenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste si stanno studiando i problemi relativi alla bonifica peschereccia, e le opere da effettuarsi nel canale di Capoiale sono oggetto di particolare esame, anche in considerazione dell'urgenza da più parti prospettata.

Nel decorso esercizio difficoltà di carattere finanziario hanno impedito di poter comprendere le opere predette nei programmi di lavori di immediata attuazione.

Si ritiene che il finanziamento di esse potrebbe essere provveduto con i fondi a disposizione della Cassa del Mezzogiorno.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

ALUNNI PIERUCCI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che ostano la rapida reimmissione del torrente Tresa nel bacino del Trasimeno più volte richiesto dalle cooperative di pescatori e dai Comuni rivieraschi.

Tali richieste sono giustificate dal fatto che il livello delle acque del lago in questi soli ultimi cinquanta anni è abbassato di circa due metri e che questa diminuzione continua in una maniera impressionante date le scarse precipitazioni atmosferiche ed il largo consumo che ne fanno gli agricoltori per l'irrigazione dei campi.

Si rileva che un ulteriore abbassamento delle acque metterebbe in serio pericolo il patrimonio ittico del lago e quindi in una grave situazione le 500 famiglie di autentici pescatori che da esso traggono vita senza contare il danno che ne deriverebbe al turismo locale per il deturpamento delle sponde e delle spiagge balneari di Castiglion del Lago e di Passignano.

Si precisa che la immissione del torrente predetto servirebbe appena a garantire la stabilizzazione delle acque al livello attuale e non nuocerebbe nè impedirebbe l'opera di bonifica che eventualmente codesto Ministero avesse in progetto di intraprendere (1217).

RISPOSTA. — Il progetto di reimmissione nel lago Trasimeno dei corsi d'acqua Tresa e Rio Maggiore è allo studio presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, constatato che la classe dei pescatori di mestiere della zona è da qualche anno seriamente danneggiata in dipendenza della diminuita pescosità del lago dovuta al continuo decrescere delle acque da imputarsi a cause diverse (scarsità delle precipitazioni atmosferiche che non riescono ad equilibrare le perdite per evaporazione, derivazioni a scopi irrigui ecc.), e considerate le grandi possibilità di sfruttamento ittico del lago Trasimeno che potrebbero conseguirsi, qualora venisse ovviato al grave inconveniente della sua scarsa profondità mediante una aumentata immissione d'acqua, ha già segnalato (aprile 1950) al Ministero dei lavori pubblici la opportunità che il progetto di cui sopra venga adeguatamente vagliato e realizzato entro il più breve tempo possibile.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

ARMATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non creda opportuno venire incontro, con la maggiore sollecitudine, alla giusta richiesta dei funzionari di cancelleria e segreterie giudiziarie d'Italia i quali, dopo aver lungamente atteso, ed invano sollecitato, un prov-

vedimento riconosciuto legittimo anche dal Ministero di grazia e giustizia, sono stati finalmente costretti a ricorrere alla estrema arma sindacale dello sciopero che, pur costituendo un loro diritto, arreca grave nocumento alla Amministrazione giudiziaria (1319).

RISPOSTA. — Circa la questione della cumulabilità o meno della indennità di funzione e dell'assegno perequativo. istituiti con l'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, con i proventi di cancelleria spettanti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, questo Ministero ha prospettata la questione al Ministro segretario di Stato onorevole Petrilli, manifestando avviso contrario alla cumulabilità considerato che i proventi di cancelleria non costituiscono il corrispettivo di particolari servizi, ma derivano dall'espletamento dei servizi normali delle concellerie e segreterie giudiziarie, e che i proventi stessi sono concessi a tutto il personale dei predetti uffici e cioè ad una intera categoria di personale.

Il Ministro onorevole Petrilli, condividendo l'avviso dello scrivente, ha manifestato parer contrario alla cumulabilità degli assegni di cui trattasi precisando fra l'altro che l'indennità di funzione e l'assegno perequativo sono stati istituiti per ovviare, finchè non sia attuato un più organico assetto delle retribuzioni, alle gravi disparità di trattamento determinatesi per effetto di speciali concessioni economiche ottenute da singole categorie di dipendenti statali e che, essendo i proventi di cancelleria attribuiti a tutto il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, gli stessi sono certamente compresi tra gli assegni non cumulabili ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della ricordata legge 11 aprile 1950, n. 130.

Pertanto è stato predisposto il decreto interministeriale col quale, in conformità a quanto previsto dal quinto comma del precedente articolo 10, si stabilisce che nei riguardi dei personali delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, che fruiscono dei proventi di cancelleria, le indennità di funzione o l'assegno perequativo spettano nell'importo ridotto alla eventuale eccedenza della indennità o dell'assegno medesimo rispetto all'ammontare dei diritti percepiti.

*Il Ministro*
PELLA.

BASTIANETTO (TOMMASINI). — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere le ragioni che l'hanno indotto a ridurre l'importo per danni di guerra nel Veneto:

| | | | |
|---|---|---|---|
| per l'esercizio | 1948-49 | a L. | 4.617.000.000 |
| » » | 1949-50 | » » | 2.525.000.000 |
| » » | 1950-51 | » » | 1.321.000.000 |

il che significa una media di lire 130.000.000 per Provincia, mentre che i danni di guerra complessivi sono ancora di 35 miliardi.

Nel contempo lo interroghiamo se non intenda riesaminare una così grave situazione e provvedere con ulteriori stanziamenti (1110).

RISPOSTA. — Le riduzioni apportate allo stato di previsione della spesa di questo Ministero in merito agli stanziamenti relativi ai danni di guerra nel Veneto non sono state disposte su iniziativa di questo Ministero, ma sono una conseguenza della riduzione generale apportata al bilancio preventivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51, il quale è stato decurtato di 10 miliardi e mezzo di lire rispetto a quello precedente, in gran parte dedotti dagli stanziamenti per i danni bellici.

Riduzioni analoghe a quelle effettuate per il Veneto si sono dovute fare anche per tutte le altre regioni d'Italia.

Allo stato delle cose, poichè il progetto di bilancio è stato regolarmente discusso ed approvato dai due rami del Parlamento, non è possibile disporre alcun intervento per modificarne gli stanziamenti.

In sede di preparazione dei successiyi bilanci questo Ministero si ripromette di attuare la necessaria azione per ottenere che gli stanziamenti per riparazione di danni bellici corrispondano meglio alle reali necessità.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

BERLINGUER. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se intende intervenire presso l'autorità di occupazione britannica in Libia in seguito alla arbitraria sospensione del giornale « Il Corriere di Tripoli », reo soltanto di aver espresso la sua simpatia verso una categoria di operai in lotta sindacale per rivendicazioni eco-

nomiche; e se intenda protestare contro questa misura che offende le più elementari libertà democratiche dei nostri connazionali residenti in Libia (1307).

RISPOSTA. — La sospensione temporanea della pubblicazione del giornale di Tripoli « Il Corriere del lunedì » è stata deliberata dall'Amministrazione occupante in base alle disposizioni colà tuttora vigenti ed alle facoltà che da esse le provengono.

Il popolo libico sta del resto avviandosi alla indipendenza — che dovrà essere proclamata entro il prossimo anno 1951 — assistito da un Commissario e da un Consiglio dell'O.N.U. e dalle Amministrazioni delle Potenze occupanti, Gran Bretagna e Francia, così come venne stabilito nella deliberazione dell'O.N.U. del 21 novembre 1949.

La questione della regolamentazione della stampa in Tripolitania ha già formato oggetto di esame da parte del Consiglio dell'O.N.U. e, per quanto concerne questo periodo di transizione, uno schema di decreto è allo studio da parte della Potenza amministratrice.

Occorre quindi tener presente che fin quando la Tripolitania non avrà la sua nuova costituzione, i poteri pubblici continueranno ad essere esercitati dalla B.A.T., che, avendo pieno sindacato ed essendo responsabile in materia di ordine pubblico e di sicurezza, può prendere i provvedimenti che — a sua discrezione — reputa necessari in relazione alle circostanze.

*Il Ministro*
SFORZA.

---

BISORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali saranno i lavori di sistemazione e di riapertura di Gallerie, anche non governative, dipendenti dalla Sopraintendenza di Firenze che verranno eseguiti coi 150 milioni stanziati, con legge proposta dal sottoscritto e che sta ormai per venire promulgata, allo scopo di attuare, nei riguardi di dette Gallerie, riattivazioni che finora non erano state attuate (1287).

RISPOSTA. — È stato interessato il Sopraintendente alle Gallerie di Firenze a trasmettere al Ministero, per il relativo esame e le ulteriori decisioni, il prospetto generale dei lavori da finanziare col contributo straordinario di lire 150.000.000 destinato ai Musei e alle Gallerie anche non governative dipendenti da quella Soprintendenza.

Peraltro si dànno fin da ora assicurazioni che il fondo di cui si tratta non sarà affatto distratto per scopi diversi da quelli per i quali è destinato e che sono indicati nella dizione della legge, cioè la riattivazione di quegli istituti che non sono ancora sistemati e di cui si attende la riapertura.

Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

*Il Ministro*
GONELLA.

---

BISORI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, a quanto ammontino: *a*) le sovvenzioni che lo Stato concesse in applicazione del regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312; *b*) i recuperi di tali sovvenzioni che, in ordine al decreto-legge legislativo 14 aprile 1945, n. 250, modificato dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, già lo Stato ha realizzati e quelli che tuttora ha da realizzare » (1318).

RISPOSTA. — *a*) le sovvenzioni concesse dallo Stato in applicazione dell'articolo 4 del regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314 e dell'articolo unico del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 312, ammontano complessivamente a lire 1.190.000.000 (un miliardo centonovanta milioni);

*b*) con il recupero di dette sovvenzioni, disposto con il decreto-legge legislativo 14 aprile 1945, n. 250, modificato dall'articolo 3 della legge 29 ottobre 1949, n. 906, lo Stato dovrà realizzare, in cinque anni, (10 semestralità), lire 1.500.000.000 (un miliardo cinquecento milioni); per capitali e interessi.

Le somme da recuperare nell'anno in corso ammontano a lire 300.000.000 (trecento milio-

ni), complessivamente per le due semestralità scadenti il 10 giugno ed il 10 dicembre.

Non è, però, possibile precisare l'importo dei recuperi già realizzati, in quanto finora è scaduta soltanto la prima rata di pagamento (e per alcune Esattorie si è reso necessario prorogarne la scadenza) e, quindi, le Intendenze di finanza non hanno comunicato l'ammontare delle somme riscosse dagli esattori e versate in Tesoreria.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

BO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se conosca la incredibile e straordinaria lentezza del servizio telegrafico tra Roma e Genova (fra le quali città un telegramma ordinario richiede per giungere a destinazione un tempo non mai inferiore nel minimo alle quindici ore e un telegramma urgente almeno sei ore) e se non ravvisi alcuna possibilità per rimediare una buona volta ad un simile inconveniente, da tempo inutilmente segnalato agli organi responsabili, ai quali non dovrebbe sfuggirne tutta la gravità (1226).

RISPOSTA. — La situazione dell'Ufficio telegrafico di Genova è costantemente seguìta dal mio Ministero.

È stata infatti attivata una nuova comunicazione tra Genova e Bari ed è prevista altresì l'attivazione di un terzo collegamento con Roma nonchè di un altro con la Sicilia.

I lavori nella tratta del cavo telefonico nazionale (funzionante) fra Genova-San Giuliano, in cui sono convogliate fra l'altro le comunicazioni in telegrafia armonica Roma-Genova, stanno per essere ultimati e ciò contribuirà a migliorare sensibilmente le comunicazioni suddette.

Verranno infatti così eliminate le cause dei disservizi provocati dai suddetti lavori.

Comunque il mio Ministero non mancherà di attuare quegli ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari per migliorare ancora il servizio sulle comunicazioni Roma-Genova.

*Il Ministro*
SPATARO.

---

BORROMEO. — *Ai Ministri della marina mercantile e degli affari esteri.* — Per conoscere le ragioni per cui, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 15 della convenzione fiduciaria per il territorio della Somalia sotto amministrazione italiana, si ritenga valido l'articolo 5 del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, tanto da affidare, per il trasporto di merci e persone per conto dell'A.F.I.S., il monopolio ad una società sovvenzionata riportandosi i servizi offerti ad altra linea libera a condizioni più vantaggiose.

Per conoscere anche le ragioni per cui, pur ammesso e non concesso che resti in vigore l'articolo 5 suddetto, non si sia neppure concessa la deroga, dallo stesso articolo prevista, che avrebbe risolto disagi ed evitato danni per il ritardo di viaggi che la Società sovvenzionata non ha potuto effettuare nei termini utili. (1308).

RISPOSTA (Anche a nome del Ministero degli affari esteri).

Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, stabilisce l'obbligo per le amministrazioni dello Stato di servirsi delle Società concessionarie delle linee di preminente interesse nazionale per i loro trasporti di merci e passeggeri qualunque ne sia la destinazione.

Non essendo sopravvenuta alcuna disposizione che ne implichi l'abrogazione, tale norma deve considerarsi tuttora valida.

D'altra parte, essa non è in contrasto con quanto dispone l'articolo 15 dell'Accordo di tutela per la Somalia, non incidendo in alcun modo sulle garanzie stabilite per il libero esercizio delle attività economiche in quel territorio anche per quanto riguarda la navigazione.

Nè costituisce una remora all'esercizio di linee di navigazione per la Somalia, da parte di chiunque intenda dedicarsi a tale impresa, il fatto che le amministrazioni dello Stato affidino i trasporti di persone e di cose per proprio conto ad una determinata Società. Nè può parlarsi di monopolio, poichè si tratta solo della concessione di una limitata categoria di trasporti.

Nel caso particolare, la convenzione di affidare al « Lloyd Triestino » i trasporti per conto delle Amministrazioni statali deriva dal fatto che lo Stato, per la vigente convenzione, è te-

nuto ad integrare il *deficit* di esercizio delle linee gestite dalla Società stessa, per cui — ove fosse data la preferenza agli armatori liberi — la spesa per i trasporti in Somalia verrebbe a gravare due volte sull'Erario e cioè una volta come compenso corrisposto ai detti armatori ed un'altra come maggiore esborso a titolo di integrazione per il mancato incasso da parte della suaccennata Società per noli relativi a tali trasporti.

Per quanto, poi, concerne la seconda parte dell'interrogazione, faccio presente che non si è ritenuto di accordare — in linea generale — la deroga di cui all'articolo 5 del decreto suddetto, in quanto i servizi del « Lloyd Triestino » per la Somalia possono soddisfare alle normali esigenze dei trasporti per quel territorio.

Ciò non esclude, naturalmente, che, valendosi della facoltà riservatagli dal decreto stesso, il Ministero della marina mercantile in qualche caso, ove ne riconosca la necessità, possa consentire all'esecuzione da parte dell'armamento libero di quei trasporti per conto di amministrazioni dello Stato che, per le norme in vigore debbono essere riservati al « Lloyd Triestino », tanto più che il ripristino della linea 152 (Genova-Napoli-Porto Said-Massaua-Mogadiscio) prevista dalla vigente convenzione, è stato espressamente disposto per assicurare i necessari collegamenti con la Somalia, in seguito all'assegnazione all'Italia dell'amministrazione fiduciaria di quel territorio.

Quanto agli asseriti ritardi, si osserva che, essendo la linea suddetta da passeggeri, la Società deve attenersi all'itinerario-orario prescritto per la linea stessa, salvo, s'intende, i ritardi che possono verificarsi in caso di tempo avverso — come nell'attuale stagione dei monsoni — o per eventuali dirottamenti ad altri scali, per effettuare imbarchi o sbarchi di merci o passeggeri per conto dello Stato.

Comunque, da parte delle Amministrazioni interessate non sono state espresse lamentele al Ministero per ritardi nell'esecuzione dei trasporti di cui trattasi.

In relazione, infine, a quanto genericamente è accennato nella predetta interrogazione circa più vantaggiose condizioni offerte dall armamento libero, si precisa che — salvo le maggiori facilitazioni che il « Lloyd Triestino » ritenga di accordare — a norma della vigente convenzione la Società stessa è tenuta a concedere per i trasporti per conto delle Amministrazioni statali la riduzione del 30 per cento sui propri noli in questione.

In proposito è, comunque, da osservare che — quand'anche gli armatori liberi offrissero condizioni migliori — non pertanto lo Stato avrebbe convenienza di servirsi dei loro mezzi, poichè — per le ragioni accennate — verrebbe sempre a sostenere una minore spesa affidando i trasporti di cui si tratta al « Lloyd Triestino », le cui linee, nell'attuale momento, funzionano, in definitiva, a spese dell'Erario.

*Il Ministro della marina mercantile*
SIMONINI.

---

BOSCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se, nella ripartizione dei fondi per la costruzione di case per lavoratori, non ritenga di dare maggior peso all'indice di disoccupazione, tenuto conto che la precipua finalità della legge 28 febbraio 1949, n. 43 — sintetizzata nella sua stessa intitolazione — è quella di curare la piaga sociale della disoccupazione.

In base ai criteri che hanno presieduto alla ripartizione dei fondi per il 1950-51, si è verificato che città (esempio Torino) con pochi disoccupati e con scarso accrescimento di popolazione abbiano ottenuto assegnazioni assai più cospicue di altre che (esempio Napoli) hanno disoccupazione, popolazione e distruzioni belliche in misura assai più ingente.

Ciò è avvenuto per il soverchiante peso del criterio di utilizzare *in loco* i contributi pagati dalle industrie, il che è contrario allo spirito della legge 28 febbraio 1949, che intese creare un fondo di solidarietà nazionale a sollievo della disoccupazione, e comunque non tien conto che la grande industria si è formata e sviluppata col contributo diretto e indiretto dello Stato e quindi della collettività nazionale.

Nel mentre si auspica una revisione dei criteri per le future ripartizioni di fondi, si invita l'onorevole Ministro a considerare l'opportunità di modificare, in sede di sistemazione definitiva del piano in corso, qualche situazione più critica di taluni centri dell'Italia meridionale, per la quale la legge prescrive l'erogazione

del terzo di tutti i fondi come assegnazione minima e non già quale misura massima.

A semplice titolo indicativo per la provincia di Caserta si accenna ai centri di Santa Maria Capua Vetere, Capua, Sparanise, Lusciano, Frignano Maggiore che, pur avendo indici di disoccupazione elevati, non hanno ottenuta alcuna assegnazione per l'anno 1950-51 (1299).

RISPOSTA. — In riferimento al numero dei lavoratori, dal quale evidentemente non si può prescindere, trattandosi di formulare un programma di costruzioni alla cui assegnazione possono aspirare soltanto i lavoratori che abbiano versato almeno una volta il contributo Ina-Casa, non può certo ritenersi elemento esclusivo, inquantochè detto parametro è stato ponderato con gli indici relativi all'affollamento e danni bellici, nell'ambito delle due grandi circoscrizioni territoriali, Centro-nord e Sud-isole.

Per quanto riguarda la disoccupazione, è stato possibile tenerne conto soltanto in modo indiretto, inquantochè si è assimilato il numero dei disoccupati a quello dei lavoratori contribuenti, riferendosi sempre alla somma dei due.

Il minimo di 1/3 delle assegnazioni da riservarsi al Sud-isole, sebbene la proporzione dei lavoratori sia minore, comporterebbe per questi un'assegnazione triennale media di 30 mila lire, contro 16.400 spettanti mediamente *pro-capite* ai lavoratori del Centro-sud, assegnando quindi ai primi un vantaggio di $\frac{30}{16,4} = 1,82$.

Senonchè il comitato che sovraintende alla gestione I.N.A.-Casa ha ritenuto, in vista della maggiore disoccupazione, di realizzare una più larga applicazione del concetto di solidarietà nazionale, riservando al Sud-isole un trattamento più favorevole del minimo fissato dalla legge, per cui l'importo assegnato a questa circoscrizione è risultato del 39,1 per cento, portando il vantaggio suddetto da 1,82 a 2,13.

Per dimostrare quale peso abbiano avuto nei conteggi gli elementi di ponderazione riferiti all'affollamento ed ai danni bellici, si può riprendere il confronto accennato dalla S. V. onorevole fra le provincie di Napoli e Torino.

Premesso che ogni valutazione e confronto ha da essere riferita agli importi assegnati complessivamente per il triennio 1° aprile 1949-31 marzo 1952, risulta che nella provincia di Napoli ad ogni lavoratore e ad ogni disoccupato sono state assegnate 33.800 lire, contro 14.200 assegnate *pro-capite* nella provincia di Torino, con un vantaggio di 2,38.

Questa maggior assegnazione deriva, oltre che dai vantaggi particolari riservati al Sud:

1) dal criterio adottato di assimilare i lavoratori disoccupati ai lavoratori contribuenti, per cui a Napoli l'aumento derivante dalla disoccupazione ha un'incidenza molto superiore che a Torino;

2) dalla considerazione in cui sono stati tenuti gli indici di incremento della popolazione, danni bellici e condizioni di abitazione, che per Torino hanno influito in misura minore rispetto alla media del Centro-nord, (cosicchè l'assegnazione *pro-capite* è risultata dell'8,5 per cento al di sotto di quella media complessiva nella circoscrizione), mentre per Napoli gli stessi indici hanno influito in senso contrario, portando l'assegnazione *pro-capite* leggermente al di sopra di quella media del Centro-sud (da notare che nella stessa Campania le provincie di Avellino, Caserta e Salerno presentano condizioni di affollamento e di abitazioni peggiori di quelle di Napoli).

Per quanto premesso sembra doversi concludere che i criteri adottati rispondano proprio al desiderio espresso con la interrogazione sopra trascritta e che, pertanto, non sia il caso di parlare di revisione dei medesimi.

Ne consegue del pari, valutando le assegnazioni triennali complessive effettuate a favore dei Comuni indicati nell'interrogazione, l'impossibilità di modifica del piano in corso, tanto più che il medesimo è già entrato in esecuzione.

Per i centri indicati, che hanno beneficiato di larghe assegnazioni nel 1° anno, sarà possibile unicamente prendere in esame l'eventualità di anticipate assegnazioni sul piano del terzo anno, in funzione delle condizioni di disoccupazione, le quali, secondo la legge, non possono influire direttamente sulla ripartizione dei contingenti settennali, ma possono essere considerate unicamente ai fini di un acceleramento dei programmi di costruzione nel settennio.

*Il Ministro*
MARAZZA.

BRACCESI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti di legge si intendono emanare a seguito delle richieste formulate dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, tendenti a eliminare la grave disparità di trattamento creata dalla legge 3 marzo 1949, n. 52, fra i beneficiari di rendità per infortuni avvenuti dal 10 gennaio 1949 e quelli per infortuni avvenuti anteriormente (1289).

RISPOSTA. — Con la legge 3 marzo 1949, n. 52, con la quale furono stabilite in lire 120 mila e 270 mila rispettivamente i limiti minimo e massimo di retribuzione computabili agli effetti della misura della rendita per l'infortunio avvenuto dal 1° gennaio 1949, furono nuovamente disposte severe norme per la rivalutazione delle rendite per gli infortuni avvenuti anteriormente a tale data.

Prima di detta legge, le rendite erano state rivalutate con il decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254, per gli invalidi di grado non inferiore al 40 per cento, sulla base della retribuzione di lire 60.000.

Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione fu estesa agli invalidi di grado non inferiore al 35 per cento e sulla base delle seguenti retribuzioni: di lire 120.000 per gli invalidi dal 35 al 49 per cento; di lire 150.000 per gli invalidi dal 50 al 79 per cento; di lire 180.000 per gli invalidi dall'80 per cento in poi.

È da rilevare che, per effetto di questo miglioramento, le rendite sono state aumentate a solo un anno di distanza del 100, 150, del 200 per cento rispettivamente per le tre categorie di invalidi suindicati.

Si aggiunga che, con i nuovi provvedimenti, furono anche presi in considerazione gli invalidi per infortuni avvenuti prima del 1937 (anno di inizio della trasformazione delle indennità dal regime in capitale una volta tanto, in quello di rendita): e precisamente a favore di detti invalidi, malgrado che per essi ogni rapporto con l'Istituto assicuratore fosse cessato con la liquidazione dell'indennità in capitale, furono disposti speciali assegni mensili di lire 3.000-5.000 e lire 7.000, secondo il grado di invalidità.

La questione della rivalutazione delle rendite preesistenti è particolarmente complessa, sia dal punto di vista finanziario (in quanto che è evidentemente necessario che il maggiore onere sia compatibile con il gettito dei premi di assicurazione pagati dai datori di lavoro) sia per evitare possibili anomalie per il trattamento di fatto agli infortunati anteriori al 1949 e quello praticato per infortuni avvenuti dal 1949 in poi.

Desidero, comunque, assicurare la S.V. onorevole che le richieste dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro sono state già prese in attenta considerazione da questo Ministero, il quale ha disposto gli studi e le indagini relative per stabilire in quali limiti ed in quali forme esse possono essere accolte, in vista dei conseguenti provvedimenti.

*Il Ministro*
MARAZZA.

BRASCHI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritenga opportuno e necessario modificare e moralizzare i criteri e la procedura delle aste pubbliche per i lavori di appalto, dove le eccessive offerte a ribasso rivelano una insufficiente ed errata valutazione del calcolo preventivo degli uffici tecnici proponenti, oppure tradiscono l'intenzione e la possibilità di evasione delle norme che presiedono alla scelta del materiale, alla costruzione delle opere pubbliche e ai relativi controlli e collaudi (999).

RISPOSTA. — La questione sollevata dall'onorevole interrogante circa i lamentati eccessivi ribassi praticati negli appalti di opere pubbliche ha già richiamato la particolare attenzione di questo Ministero, il quale non ha mancato di prospettarsi l'importanza del problema e la necessità di trovare una adeguata soluzione. A tal fine questo Ministero ha iniziato fin dallo scorso anno un lavoro di indagini mediante una serie di segnalazioni periodiche ai capi degli uffici centrali (Provveditorati alle opere pubbliche e Direzioni generali) richiamando la loro speciale attenzione su elaborati statistici bimestrali compilati in base ai dati contenuti nelle schede di appalto, che a seguito di cia-

scuna gara (si tratta in prevalenza di licitazioni private e non di aste pubbliche, sistema quest'ultimo che non si segue attualmente per la sua complessità e per dare un ritmo più accelerato agli appalti) vengono inviate dagli uffici stessi.

Da tali prospetti si rilevano, per ciascuna categoria di opere le medie dei ribassi realizzati nelle circoscrizioni dei singoli uffici provinciali, regionali e si desume altresì — sempre per ciascuna categoria di opere — la media nazionale.

Nel trasmettere i prospetti suindicati i capi degli uffici esprimono il loro punto di vista, specificando le cause che, a loro giudizio, hanno determinato i ribassi più notevoli.

Già il Ministro, alla fine dello scorso anno, ha con apposita circolare avvertito gli uffici dipendenti che, ogni qualvolta lo ritengano opportuno o necessario, potranno seguire il sistema della scheda segreta di massimo e minimo — sistema che, come è ovvio, presume la impossibilità di aggiudicazioni con ribassi superiori ad un certo limite — anzichè seguire il sistema, normalmente praticato, dell'aggiudicazione al migliore offerente.

Per quanto particolarmente si riferisce alla supposizione, fatta dall'onorevole interrogante, che i notevoli ribassi « tradiscono la intenzione e la possibilità di evasione delle norme che presiedono alla scelta del materiale, alla costruzione delle opere pubbliche ed ai relativi controlli e collaudi » deve farsi presente che se, in alcuni casi, una simile supposizione è ammissibile, l'inconveniente potrebbe considerarsi neutralizzato — in gran parte — dalla garanzia di una accurata verifica del materiale apprestato dall'impresa, di una oculata direzione e sorveglianza dei lavori e di una scrupolosa esecuzione dei controlli in sede di collaudo.

Questa Amministrazione segue attentamente tutta la questione relativa alla moralizzazione degli appalti ed ha all'uopo impartito una serie di istruzioni agli uffici dipendenti.

Una di tali istruzioni dispone che sia esercitata particolare vigilanza sull'adempimento degli obblighi assicurativi da parte delle imprese. Al riguardo, anzi, è stata concordata con le autorità competenti un apposita forma da inserire nei capitolati d'appalto a garanzia dell'adempimento di tali obblighi.

Altre disposizioni sono state date nel senso di disciplinare l'esonero dalle cauzioni, limitando l'ammissione a tale beneficio alle sole imprese che, per essere creditrici dello Stato di notevoli somme o per altre obiettive ragioni, diano pieno affidamento. Istruzioni dettagliate sono state date altresì a tutti i Provveditorati regionali alle opere pubbliche per la revisione degli elenchi regionali delle ditte di fiducia, e per le nuove inclusioni negli stessi e sono state istituite apposite commissioni per l'iscrizione delle cooperative negli elenchi in questione.

Il sistema degli elenchi regionali è tuttavia provvisorio, in quanto esso funzionerà solo fino a che sarà ripristinato l'Albo nazionale degli appaltatori di opere pubbliche. In proposito è in corso avanzato di elaborazione uno schema di disegno di legge che sarà presentato allo esame del Consiglio dei Ministri al più presto possibile.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

BRASCHI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se non ritengano necessario, giusto ed urgente dare norme precise e interpretative al disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 giugno 1946, nel senso di ritenere Enti di beneficenza anche quelli che esercitano ed hanno esercitato da prima della guerra la beneficenza e l'assistenza verso il pubblico e verso i poveri, anche se solo di fatto costituiti e operanti o aventi i loro beni immobili intestati fiduciariamente a persone fisiche o giuridiche (1003).

RISPOSTA. — Si risponde alla interrogazione per regolarità formale in quanto essendo stata la questione sollevata dall'onorevole interrogante disciplinata dalla legge 10 agosto 1950 che sarà prossimamente pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la questione stessa si deve ritenere già definita.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

BRASCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri della pubblica istruzione*

*e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere e conoscere:

1° l'esistenza e consistenza di un preciso ed aggiornato inventario delle proprietà immobiliari già appartenenti alle organizzazioni fiancheggiatrici del P.N.F. (ex G.I.L.; Opera nazionale dopolavoro, ecc.);

2° come e da chi dette proprietà siano mantenute, conservate, possedute e godute nelle varie provincie. Se siano regolarmente pagati dai possessori e locatari i canoni e in quale misura;

3° quali intendimenti, progetti e programmi abbia il Governo in ordine alla destinazione di tali immobili (proprietà e possesso) e alla eliminazione di arbitrî, di abusi e danneggiamenti (1085).

RISPOSTA. — In proposito si comunica che gli inventari dei beni mobili ed immobili del Commissariato della G.I. e dell'E.N.A.L. sono tuttora in corso di aggiornamento con tutte le notizie richieste e, non potendoli inviare per la voluminosità degli atti e per il costo della compilazione di una copia, sono a disposizione della S. V. onorevole.

Per quanto attiene alla destinazione dei patrimoni accennati si fa presente che i beni mobili ed immobili dell'E.N.A.L. sono, per la quasi totalità, destinati ai fini istituzionali dell'Ente, e che la destinazione dei beni del Commissariato della G.I. sarà disciplinata nel disegno di legge, che si è ora in grado di compilare, sulla assistenza, protezione e ricreazione della gioventù.

*Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*
MARTINO.

---

BRASCHI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga doveroso ed urgente proporre un provvedimento legislativo che valga a ristabilire e restituire alla vitivinicoltura italiana le condizioni di vita e di trattamento disturbate dall'articolo 5 del decreto 11 ottobre 1949, convertito in legge, permettendo a forti contingenti della nostra produzione di alleggerire il mercato interno e di riprendere in Italia ed all'estero il ruolo e il posto che si corre il pericolo di vedere conquistati da altri Stati concorrenti.

Faccio notare in proposito che il citato decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito in legge, anzichè dare il risultato che il Governo si riprometteva di conseguire, ha contribuito ad acuire la crisi vitivinicola in vaste zone d'Italia e di riverbero in tutto il Paese, per l'ingorgo determinatosi sul mercato di enormi quantità di vino che precedentemente venivano ridotte di volume ed eliminate dal consumo comune mediante la concentrazione a freddo.

Lo stesso Ministro delle finanze, presentando al Senato il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, riconosceva ed ammetteva come il precedente citato decreto-legge era mancato ai suoi scopi, essendosi anzi aggravata la crisi vinicola alla quale si intendeva porre rimedio e ovviare.

La stessa constatazione è stata fatta in numerosi congressi e convegni nazionali e regionali che hanno dato l'allarme invocando il ritorno allo *statu quo ante.*

Perciò la preesistenza in vita e in vigore dell'articolo 5 di detto decreto influisce in modo pericoloso e deleterio sulla crisi vitivinicola italiana, colpendo questo anno direttamente e personalmente i singoli agricoltori e produttori che l'anno scorso erano rimasti, in gran parte, solo successivamente e indirettamente colpiti, avendo già alienato i loro prodotti agli enopoli e alle cantine sociali.

Pertanto si rende necessario ed urgente, prima ancora che maturi il tempo della vendemmia, prevenire e provvedere nell'interesse di quegli stessi settori e di quelle zone d'Italia che dalla citata disposizione si erano ritenute protette e difese (1290).

RISPOSTA. — L'articolo 3 dell'allegato *A*, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223 — concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti — mentre sancisce la norma — tuttora vigente — per la quale « la concentrazione dei vini allo scopo di elevarne il grado alcoolico è consentita soltanto col metodo a freddo con esclusione della distillazione comunque provocata », stabiliva, al

3° comma, che « sulla maggiore gradazione alcoolica, oltre i 14 gradi e fino a 21 gradi, è dovuta l'imposta di fabbricazione ».

L'applicazione di questa disposizione ha determinato, a causa della diversità delle produzioni vinicole dei diversi ambienti agricoli della Penisola, delle sperequazioni di notevole entità che dettero luogo a numerosi, insistenti, interventi per far sì che esse venissero rimosse. A ciò si provvide con la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, per la quale l'imposta di fabbricazione viene applicata anzichè oltre il limite fisso, per tutte le regioni, di 14 gradi, « sulla maggiore gradazione alcoolica, oltre la gradazione normale dei vini genuini della zona di origine e fino a 21 gradi ». La gradazione normale viene, annualmente, fissata con decreto del Ministro dell'agricoltura. Per il 1949 si è provveduto con decreto ministeriale 18 aprile 1950.

Per quanto sopra è evidente che il Ministero dell'agricoltura ha dato, per una ragione di ordine equitativo, il proprio assenso alla norma di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 707. Al riguardo è anche da considerare che tale norma si concilia meglio con quanto disposto, in linea generale, dall'articolo 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2033 per cui « è vietato produrre aumento del grado alcoolico dei vini oltre la gradazione normale di quelli della zona, mediante concentrazione o l'aggiunta di mosto concentrato e conseguente fermentazione ».

Ciò stante il Ministero dell'agricoltura non ravvisa l'opportunità di intervenire presso quello delle finanze per ripristinare la disposizione di cui al menzionato articolo 3 del decreto-legge luogoteneziale 26 aprile 1945, n. 223.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

BRASCHI. — *Al Ministro dei trasporti.* — per sapere:

1) quanto si renda ancora necessario, per lavori e per importo, al completamento della ricostruzione della linea ferroviaria Faenza-Firenze;

2) quali precisi intendimenti abbia il Governo per il più sollecito e completo ristabilimento di tali comunicazioni (1291).

RISPOSTA. — Per la completa ricostruzione della linea Faenza-Firenze occorre ripristinare il tratto ancora fuori esercizio Firenze-Marradi per uno sviluppo di Km. 66.

La spesa prevista per il ripristino di tale tratto è di lire 2.019.000.000.

I lavori di ricostruzione della linea Faenza-Firenze sono rimasti in sospeso per avvenuto completo esaurimento dei fondi assegnati per la ricostruzione ferroviaria.

La stessa sospensione si verifica per diverse altre linee rimaste fuori esercizio, che tutte vengono egualmente premurate dagli Enti interessati.

Non riesce possibile fare previsioni sulla ripresa e sullo sviluppo di queste ricostruzioni, essendo il tutto subordinato all'entità ed alla distribuzione nel tempo dei nuovi finanziamenti che si attendono ed al programma che su tali basi riuscirà possibile concretare nei confronti di tutte le necessità cui occorre sopperire.

*Il Ministro*
D'ARAGONA.

---

BRASCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga giusto ed opportuno — in attesa di più radicali ed organiche riforme per il collocamento e la disoccupazione — provvedere ad emanare un provvedimento d'urgenza che permetta l'occupazione di almeno una unità per ogni famiglia o assicuri, comunque, per ogni famiglia bisognosa, l'introito giornaliero pari e corrispondente ad un salario da porre a carico del bilancio dello Stato, e con parziale incidenza sulle imposte e sui salari delle famiglie che abbiano più di due persone stabilmente occupate (1300).

RISPOSTA. — Il problema sollevato dalla S. V. onorevole, già da tempo ha formato oggetto di studio di una Commissione, all'uopo costituita presso questo Ministero, anche per aderire ad analoghe sollecitazioni, più volte formulate da onorevoli membri del Parlamen-

to, per una più equa redistribuzione delle possibilità di lavoro, tenuto conto delle necessità del nucleo familiare.

Tengo ad assicurare la S. V. onorevole che il lavoro di recente compiuto ad opera della Commissione predetta sarà valutato da questo Ministero con la migliore disposizione, al fine di concretarne i risultati in un evenutale provvedimento di legge.

Nelle more di quest'ultimo, è tuttavia opportuno rammentare che non è mancato, da parte di questa Amministrazione, l'intento di conseguire, sia pure in parte, gli scopi voluti, e cioè quello di eliminare o ridurre ogni contrasto fra situazioni di privilegio e di assoluto bisogno e di assicurare, nei limiti del possibile, almeno una fonte di reddito per ciascuna famiglia di disoccupati.

Tali scopi sono stati additati alla particolare sensibilità dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro (circolare n. 15074 del 27 maggio c. a.), per cui si ha motivo di certezza che, nella quotidiana opera di contatti e di iniziative ai medesimi affidata, quanto forma oggetto della interrogazione mossa dalla S. V. onorevole possa trovare pratica, se pur limitata, attuazione.

*Il Ministro*
MARAZZA.

---

BUFFONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Alla direzione delle poste e telegrafi in Varese furono assegnati come impiegati numerosi sfollati e sinistrati. Vi sono così una cinquantina di impiegati con le loro famiglie che sono « accampati » in Varese e sui Comuni limitrofi in condizioni veramente deplorevoli.

Si chiede perciò se e quando il Ministero delle comunicazioni intende far costruire anche a Varese, come già in altri centri, una casa per dare alloggio sufficiente e decoroso ai propri dipendenti che ne sono privi o, quanto meno, fornire i fondi necessari all'uopo alla cooperativa edificatrice già costituita dal personale.

RISPOSTA. — Le faccio presente che la costruzione di case economiche per il personale delle poste e telegrafi è chiesta pressantemente non solo per la sede di Varese, ma anche per numerose altre sedi.

Peraltro, non essendo ancora stati ottenuti dal Tesoro i necessari stanziamenti di fondi, non è possibile prevedere se e quando potrà essere iniziata la costruzione o l'acquisto delle case predette.

Comunque assicuro che la sede di Varese sarà tenuta in particolare evidenza al momento opportuno.

Per quanto riguarda invece la possibilità di eventuali contributi statali a favore della Cooperativa fra il personale postelegrafonico di Varese, questa deve rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici ai sensi delle disposizioni contenute nel testo unico per l'edilizia popolare ed economica (regio decreto 28 aprile 1938, numero 1165) e delle altre più recenti leggi che prevedono facilitazioni e contributi alle cooperative edilizie.

*Il Ministro*
SPATARO.

---

BUFFONI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Sui criteri con cui fu fatta la ripartizione dei fondi Fanfani-Casa per la provincia di Varese e particolarmente sulle ragioni per le quali furono assegnati alla città di Gallarate solo 45 milioni mentre ne furono accordati 135 a Busto Arsizio e 110 a Varese (1274).

RISPOSTA. — Mi pregio significare in merito alla S. V. che i criteri adottati dal Comitato per la ripartizione dei fondi, relativamente alle costruzioni predisposte dall'I.N.A.-Casa, sono in provincia di Varese quelli stessi seguiti per la ripartizione in tutte le altre provincie della Repubblica.

Tenute presenti le somme deliberate lo scorso anno, risulta che, nel triennio 1949-51, Gallarate beneficiò di 312 milioni e Busto Arsizio di 478 milioni. La differenza è giustificata dal fatto che la popolazione residente di Gallarate, al 31 dicembre 1947 è di 27.900 unità contro 50.325 unità di Busto Arsizio; che quest'ultimo centro ha avuto nell'ultimo decennio un incremento di popolazione del 17 per cento, mentre

Gallarate lo ha avuto del 14 per cento; e che, infine, Busto ha una popolazione attiva non agricola di 24.834 unità contro le 13.637 unità di Gallarate.

Per quanto concerne il capoluogo, la somma assegnatagli nel piano del secondo anno è la differenza fra il contingente spettantegli per il triennio e gli stanziamenti deliberati lo scorso anno.

*Il Ministro*
MARAZZA.

---

BUFFONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando si provvederà alla liquidazione degli indennizzi per danni di guerra subìti in Francia da cittadini ed enti italiani (1275).

RISPOSTA. — L'applicazione della legge 28 settembre 1940, n. 1399, che dava facoltà al Ministero per le finanze di disporre indennizzi ai cittadini ed enti italiani che abbiano subìto danni di guerra all'estero, è rimasta sospesa così come è stata sospesa l'applicazione di quella 26 ottobre 1940, n. 1543, relativa ai danni di guerra all'interno.

È noto, del resto, che il progetto di legge che disciplina in modo unitario e organico il risarcimento dei danni di guerra è tuttora in corso di elaborazione; sicchè per gli stessi danni all'interno vengono concessi, da parte del Sottosegretariato danni di guerra, limitati acconti soltanto per danni a beni mobili e masserizie domestiche.

In considerazione dell'esiguità dei fondi disponibili in bilancio per la concessione degli acconti, si è dovuto dare la precedenza ai danni all'interno per una duplice considerazione.

Innanzi tutto il risarcimento dei danni all'interno rientra in modo più immediato e diretto nello spirito e nella lettera della legge, che ha inteso considerare l'indennizzo quale contributo alla ricostruzione del Paese.

In secondo luogo, mentre per i danni all'interno l'istruttoria delle pratiche è stata relativamente semplice e da tempo completata e definita, perchè affidata alle Intendenze di finanza, che per gli accertamenti si sono servite dei normali organi d'indagine (la Guardia di finanza e la Polizia ordinaria); per i danni all'estero l'istruttoria si è presentata assai più difficile e complessa, giacchè gli accertamenti debbono essere fatti attraverso gli Uffici consolari e diplomatici all'estero. Presso questo Sottosegretariato è stato istituito il Servizio danni di guerra all'estero che, in collaborazione col Ministero degli affari esteri, provvede all'istruttoria delle pratiche per danni di guerra di cittadini ed enti italiani all'estero, in modo da provvedere sollecitamente alla loro definizione quando potranno essere emanate disposizioni legislative che disciplinino la concessione di un contributo da parte dello Stato anche nel settore dei danni all'estero.

*Il Sottosegretario di Stato*
AVANZINI.

---

CARBONARI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se egli sia disposto ad intervenire affinchè agli operai infortunati in Germania sia fatto un trattamento assistenziale, come se avessero lavorato e avessero pagato i loro contributi previdenziali in Italia, salvo il diritto di rivalsa verso la Germania (1262).

RISPOSTA. — I lavoratori italiani emigrati ed infortunati in Germania durante la guerra, mancando a quel tempo particolari accordi assicurativi in materia di infortunio sul lavoro tra i due Governi, percepivano i premi loro spettanti in base alla legislazione locale, direttamente dagli enti di assicurazione germanici, che ne curarono, fino alla fine delle ostilità, il trasferimento in Italia.

Il Ministero degli affari esteri ha invitato i competenti organi tecnici italiani a raccogliere i dati concernenti la questione di cui trattasi, al fine di aver pronta ogni utile documentazione per il giorno in cui sarà possibile ottenere che i pagamenti dei premi da parte tedesca vengano ripresi.

Con distinta considerazione.

*Il Ministro*
SFORZA.

---

CARBONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere come si sono svolti effettivamente i sequestri ed i fermi di navi e di equipaggi italiani nell'Adriatico ad opera del Governo jugoslavo e di cui la stampa dà ogni tanto notizia da un anno a questa parte, e particolarmente: le ragioni che vengono addotte, il luogo ove sono avvenuti, la natura delle navi (da pesca, da trasporto), i provvedimenti che sono stati preso dal Governo jugoslavo e l'azione svolta in proposito dal Governo italiano (1264).

RISPOSTA. — I fermi di navi italiane nell'Adriatico da parte di unità jugoslave si riferiscono tutti a motopescherecci incolpati di esercitare la pesca in quelle acque territoriali.

Come in ripetute occasioni è stato dichiarato davanti al Parlamento, il diritto di pescare in alcune zone delle acque territoriali jugoslave è stato riconosciuto all'Italia dall'Accordo di Belgrado del 13 aprile 1949: però tale accordo, oltre a non essere ratificato, è rimasto inoperante per il mancato versamento alla Jugoslavia del canone concordato di 750 milioni annui il che, mentre lascia pendente tutta la questione, necessariamente influenza, mettendoci in una situazione di inadempienza, la nostra possibilità di intervenire nella questione di principio.

Tuttavia il pronto interessamento del Ministero degli affari esteri ha sempre potuto ottenere il rilascio di tutti gli equipaggi e degli stessi natanti, limitando al pagamento di multe le sanzioni jugoslave, salvo il caso del « Luigi II » che trovasi ancora sotto minaccia di sequestro.

Come ho avuto occasione di dire ripetutamente, il canone previsto dall'accordo non è stato versato perchè le aste indette dal Ministero della marina mercantile fra il ceto armatoriale interessato, allo scopo di ricavare la predetta somma mediante la concessione delle licenze, sono andate deserte.

Per ovviare ai gravi inconvenienti lamentati, si è da tempo (e ancora il 22 corrente), attirata l'attenzione delle altre Autorità interessate sulla necessità che venisse adottata con la massima urgenza una risoluzione definitiva in merito.

Mi risulta che i competenti organi dei vari Dicasteri stanno studiando il modo di risolvere questa penosa situazione, ed ho motivo di ritenere che una soluzione soddisfacente verrà finalmente adottata fra breve.

*Il Ministro*
SFORZA.

---

CARBONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni che hanno finora impedito il funzionamento dell'ammasso di grano nella provincia di Cagliari con grave danno per gli agricoltori, i quali, avendo bisogno di liquido, vendono il grano a prezzi notevolmente più bassi di quelli stabiliti per il grano da conferirsi all'ammasso. Si desidera inoltre conoscere quali provvedimenti intende prendere il Ministro per impedire che continui tale stato di cose (1283).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in conformità di quanto prescritto dall'articolo 2 della legge 4 luglio 1950, n. 454, ha determinato, sulla base dei quantitativi di grano ammassato nelle campagne di produzione 1948 e 1949, il contingente per la Sardegna in quintali 225.000.

Per effetto dell'incremento, veramente notevole, verificatosi nella produzione, superiore del 25 per cento a quella registrata nella decorsa annata, l'offerta da parte dei produttori sul libero mercato si è sensibilmente elevata e ciò, naturalmente, ha portato come conseguenza una riduzione nelle quotazioni.

Preoccupato di ciò il Ministero ha riesaminato subito la situazione granaria dell'Isola ed il contingente è stato portato da quintali 225 mila a quintali 375 mila; per consentire, inoltre, la possibilità materiale del ricevimento del grano da parte dell'Ente ammassatore, data la sosta nei magazzini del grano di vecchia campagna, si è provveduto, d'accordo con gli organi dell'alimentazione, a trasferire tali forti giacenze (oltre 200.000 quintali) nei centri di probabile consumo del prodotto.

I provvedimenti adottati hanno contenuto la tendenza al ribasso dei prezzi di mercato libero; in questi ultimo periodo, infatti, in conseguenza della ripresa funzionalità dell'am-

masso e di una avvertita resistenza dell'offerta da parte dei produttori (resistenza di ordine economico ma anche di ordine psicologico), il mercato di quota libera registra una tendenza a livellarsi con i prezzi di ammasso, al netto, si intende, delle spese che l'acquirente deve sostenere per avvicinare la merce al luogo di consumo (Continente).

*Il Ministro*
SEGNI.

---

CARRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se siano informati delle recenti disposizioni emanate dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri per collocare in libertà alle date del 31 agosto e 30 settembre 1950 e 15 aprile 1951 i sottufficiali richiamati e trattenuti dell'Arma; e se non ritengano inopportune tali disposizioni sia in ragione della delicatezza del momento, sia in ragione della circostanza che numerose famiglie di benemeriti sottufficiali dell'Arma sono messe in gravi difficoltà, sicchè si è creata una situazione di grave apprensione e preoccupazione nell'ambiente dell'Arma; e pertanto se non ritengano opportuno di sospendere l'applicazione delle disposizioni predette » (1284).

RISPOSTA. — Si comunica quanto appresso, anche a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno.

È da precisare, anzitutto, che i sottufficiali tuttora trattenuti o richiamati nell'Arma sono in soprannumero agli organici dei rispettivi gradi.

Il loro costo medio incide sul bilancio presso a poco nel rapporto « 1 sottufficiale = 2 carabinieri », per cui la forza effettiva dell'Arma deve essere mantenuta al di sotto della forza organica di tanti elementi (carabinieri giovani) fino a compensare integralmente il maggiore onere relativo al mantenimento in servizio degli stessi sottufficiali trattenuti o richiamati.

D'altra parte, costoro, generalmente ammogliati, non sono utilizzabili proficuamente in tutti i servizi, non solo per la loro non più giovane età, ma anche perchè non è possibile trasferirli di sede — quando esigenze di servizio lo richiedano — non avendo essi diritto (come quelli di carriera) all'indennità di tramutamento.

Esigenze organiche, di bilancio e di impiego impongono quindi il loro collocamento in congedo — differito finora soltanto per ragioni di carattere sociale — e che, a stretto rigore, avrebbe dovuto effettuarsi:

per i trattenuti, all'atto in cui cessarono dalla carriera continuativa per aver raggiunto i limiti massimi di servizio previsti dalle disposizioni tuttora in vigore (30 anni per i marescialli maggiori, 25 anni per tutti gli altri gradi), limiti che essi hanno raggiunto;

per i richiamati, appena cessate le esigenze dell'immediato dopoguerra, o quelle relative al mantenimento dell'ordine pubblico in occasione delle ultime elezioni politiche (aprile 1948).

Dopo la eliminazione degli elementi di scarso rendimento (e precisamente di quelli giudicati buoni con punti uno o con qualifica inferiore), eliminazione avvenuta man mano dall'anno 1947 in poi, il Comando generale dell'Arma cominciò col disporre nello scorso anno il congedamento dei più anziani, e precisamente di coloro che avevano già raggiunto i limiti di età previsti dal disegno di legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, relativo al collocamento a riposo del personale dell'Arma in carriera.

Tale disposizione mirava a dare inizio in modo graduale al congedamento del personale in questione, e non a stabilire norma di carattere definitivo nel senso che tutti indistintamente i militari dell'Arma trattenuti o richiamati sarebbero stati collocati in congedo sulla base dei limiti di età di cui al predetto disegno di legge.

Il provvedimento prevede infatti, tra l'altro, l'ulteriore mantenimento alle armi di militari o richiamati, ma soltanto se di « spiccati requisiti » (i richiamati, comunque, non oltre il 15 aprile 1951).

Nell'aprile 1950, dovendo, per esigenze di bilancio, ridursi ancora l'eccedenza di sottufficiali, il Comando generale dell'Arma dispose il congedamento dei trattenuti o richiamati che avevano riportato nelle ultime note caratteristiche la qualifica di « buono con punti due ».

Costoro sono stati posti in libertà il 31 luglio 1950 per fruire della licenza speciale pre-congedo di trenta giorni, ad eccezione di quelli — e non sono pochi — cui, per particolare situazione economica o di famiglia sono stati concessi due mesi di proroga.

Il Comando generale dell'Arma, poi, procedendo nell'attuazione del programma — imposto, come si è detto, da esigenze di organico, di bilancio e d'impiego — con circolare in data 1° luglio 1950 ha disposto il congedamento — in tre successivi scaglioni — anche degli altri sottufficiali trattenuti, ad eccezione soltanto di coloro che possono realmente considerarsi di « spiccati requisiti », e cioè, che abbiamo meritato la qualifica di « ottimo » almeno negli ultimi tre anni di servizio, che non siano stati puniti in sede di discriminazione e che, durante la carriera, non abbiano riportato giudizio di « non idoneità » all'avanzamento a turno di anzianità.

Date le ragioni sopraesposte, questa Amministrazione è spiacente di dover comunicare all'onorevole interrogante che non appare possibile sospendere l'applicazione delle disposizioni emanate ai fini del congedamento in parola.

*Il Ministro*
PACCIARDI.

---

CARRARA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga opportuno di ricordare al pretore di Roma la esistenza dell'ultimo capoverso dell'articolo 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253, sulle locazioni e sublocazioni di immobili urbani e soprattutto lo spirito col quale il Parlamento ha introdotto il detto capoverso, da essere efficace per la città di Roma durante l'Anno Santo (1285).

RISPOSTA. — Dai dati raccolti da questo Ministero risulta che il pretore di Roma ha esercitato il suo potere relativo alla concessione — in aggiunta alle proroghe previste nei precedenti commi dell'articolo 34 della legge 23 maggio 1950, n. 253 — di un'ulteriore proroga della esecuzione dello sfratto fino al 31 dicembre 1950.

La legge è entrata in vigore il 27 maggio 1950; nel breve volgere di tre mesi da allora la proroga è stata concessa in ben 134 casi.

È da tenere presente che la proroga in parola non spetta di diritto, ma va concessa dal pretore previa valutazione di tutte le circostanze di cui al 5° comma dell'articolo 33 e sempre che persistano gravi motivi o sopravvenute gravi circostanze lo esigano.

*Il Sottosegretario di Stato*
TOSATO.

---

CASO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se, di fronte alla impossibilità per i cittadini di Rocca d'Evandro (in provincia di Caserta) di presentare in tempo utile le denunce per danni in seguito alle devastazioni subìte ad opera delle truppe di ogni colore e nazionalità, soprattutto di quelle marocchine, non ritenga opera di giustizia riaprire i termini per la presentazione delle domande.

All'interrogante risulta in proposito che le disposizioni relative alle denunzie di cui innanzi, emanate il 18 agosto 1947 e spedite il 26 agosto 1947, giunsero a conoscenza del comune di Rocca d'Evandro e dei danneggiati di tale Comune solo il 28 agosto 1948, e cioè appena tre giorni prima della scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione delle istanze in parola, istanze che il 90 per cento della popolazione danneggiata si trovò nella impossibilità di presentare nel termine fissato (1304).

RISPOSTA. — Il termine di presentazione delle domande per danni marocchini fu posto dal Comando francese.

Le domande presentate a detto Comando sono state istruite e liquidate con procedura particolare.

In considerazione della particolare situazione in cui è venuto a trovarsi il comune di Rocca d'Evandro, non si ha alcuna difficoltà ad accogliere le domande che saranno presentate dai danneggiati di detto Comune.

Esse però dovranno essere istruite e liquidate in conformità delle disposizioni contenute

nel disegno di legge già presentato al Senato, che prevede, fra l'altro, la liquidazione ed il pagamento dei danni di cui trattasi.

*Il Sottosegretario di Stato*
AVANZINI.

---

CASO (BOSCO). — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quando saranno iniziati i lavori di ricostruzione della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife (nel suo tratto distrutto da Santa Maria a Piedimonte), ricostruzione che ormai si impone per l'appagamento di quello che è un diritto acquisito delle popolazioni del Medio Volturno e del Basso Molise a riavere la propria ferrovia; e se risulta vera la notizia che l'attuale gestione commissariale governativa abbia concesso per altri quattro anni alla ditta automobilistica fratelli Pannella l'esercizio della linea Piedimonte d'Alife-Napoli (sostitutiva ed integrativa della ferrovia, lungo la quale — nel tratto Santa Maria Capua Vetere-Aversa-Napoli — la stessa ditta Pannella è pure concessionaria dei servizi automobilistici paralleli e concorrenti della ferrovia medesima) concessione automobilistica la quale sarebbe in aperto contrasto con la decisa ricostruzione ferroviaria.

Gli interroganti chiedono di conoscere a quanto ammonti la integrazione governativa annua all'attuale gestione commissariale e quali siano gli intendimenti del Ministero per un definitivo assetto amministrativo dell'azienda (1252).

RISPOSTA. — Al riguardo mi pregio comunicare:

La Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto ha espresso l'avviso che la domanda presentata dalla Società concessionaria « Compagnie des Chemins de fer du Midi de l'Italie » possa essere presa in considerazione, per quanto riguarda la riattivazione del tronco Piedimonte d'Alife-Stazione di Santa Maria Capua Vetere F. S., a condizione che il concessionario stesso abbandoni ogni pretesa per quanto concerne i danni richiesti in applicazione al Trattato di pace e quelli che esso vorrebbe attribuire alla gestione commissariale, definendo inoltre ogni rapporto con l'Amministrazione governativa e riassumendo l'esercizio della ferrovia stessa.

Il concessionario dovrà anche presentare un progetto esecutivo dello stesso tronco Piedimonte d'Alife-Stazione di Santa Maria Capua Vetere F. S. con la sostituzione dello scartamento ridotto con quello ordinario e della trazione a vapore con quella elettrica a 3000 volt, nonchè con le varianti suggerite dai competenti organi di questo Ministero.

Ho disposto che lo svolgimento di quanto ancora occorre per poter giungere all'inizio dei lavori venga effettuato con ogni sollecitudine.

Assicuro che, per il finanziamento della ricostruzione anzidetta, si potrà attingere alla somma di lire 16 miliardi che forma oggetto del disegno di legge relativo al completamento della ricostruzione dei pubblici servizi di trasporti concessi all'industria privata, già presentato al Consiglio dei Ministri e per il quale lire 1 miliardi risultano già stanziati sul bilancio di previsione dell'esercizio 1950-51.

La ditta Pannella non è concessionaria di servizi automobilistici nella zona Alifana. Essa esercita per conto della Gestione governativa della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, che ne è concessionaria, le linee automobilistiche Napoli- Aversa-Santa Maria Capua Vetere integrativa del tronco ferroviario in esercizio Napoli-Capua, e Napoli Piedimonte d'Alife, sostitutiva nel tratto terminale del tronco ferroviario distrutto.

La convenzione che regola i rapporti tra la Gestione governativa e la ditta Pannella è stata sin dall'inizio regolarmente sottoposta all'approvazione di questo Ministero, sentito il Comitato di vigilanza per la gestione governativa. Pertanto a tale sindacato saranno sottoposti dopo alcuni accertamenti in corso le recenti richieste della stessa ditta Pannella, intese ad ottenere da un lato l'elevazione del compenso per le sue prestazioni dal 60 al 75 per cento dei prodotti lordi verificatisi nell'esercizio delle linee, e dall'altro la proroga del contratto in vigore fino al 31 maggio 1953.

È evidente, comunque, che ove l'Amministrazione ritenesse opportuno accedere alle fatte proposte, la validità della convenzione non po-

trà mai andare oltre la durata della gestione governativa, e pertanto essa dovrà intendersi senz'altro risoluta con la cessazione della gestione stessa, per non pregiudicare com'è ovvio gli interessi della Società concessionaria della ferrovia. Sicchè non sussiste il timore manifestato dagli onorevoli interroganti, che cioè l'assenso alla proroga in parola possa essere di ostacolo alla ricostruzione dell'anzidetto tronco terminale.

Le anticipazioni fatte da questo Ministero alla gestione per l'esercizio della ferrovia hanno raggiunto, negli ultimi due esercizi finanziari, circa lire 110 milioni all'anno.

Il definitivo assetto amministrativo e la normalizzazione dell'Azienda potranno avvenire solo quando l'esercizio sarà stato riassunto dalla Società concessionaria, che dovrebbe provvedere, quando definitivamente deciso d'intesa col Tesoro, alla ricostruzione del tronco terminale Santa Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife ed all'ammodernamento di quello iniziale da Napoli a Santa Maria Capua Vetere.

*Il Ministro*
D'ARAGONA.

---

CEMMI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se dagli Uffici competenti ci si preoccupi dei gravissimi danni derivanti alle vallate montane in seguito alla esecuzione di lavori idro-elettrici che sottraggono praticamente alla zona tutta l'acqua di superficie, fin dalle sorgenti.

Tali danni sono di molteplice natura: agricoli, turistici, igienici (abitati privi di acqua corrente, naturale e necessaria bonificatrice, impoverimento di acquedotti) e per conoscere se e quali provvedimenti sono in atto o allo studio per salvaguardare gli elementari diritti di quelle popolazioni, i quali debbono essere armonizzati ma non sacrificati alle sia pure pressanti esigenze della produzione idroelettrica (1286).

RISPOSTA. — Allo scopo di salvaguardare i diritti delle popolazioni danneggiate in seguito alla sottrazione di acque, date in concessione per la costruzione di impianti idroelettrici, sono in corso di esame nuove disposizioni di legge con cui si disporrà una più efficace tutela degli interessi delle popolazioni delle valli nelle quali sono previste le costruzioni di impianti idroelettrici.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

CONTI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il Governo, tra le istruzioni relative alla pubblicazione dei giornali murali, una ne abbia impartita per la quale l'autorità politica o, nei casi di sua competenza, il Sindaco possa avere ritenuto possibile di esercitare la facoltà del visto, e, peggio, di censura preventiva sul contenuto del giornale murale. Se altre ve ne siano per le quali i funzionari di cancelleria e magistrati abbiano potuto immaginare che il compilatore del giornale murale debba essere iscritto nell'albo dei giornalisti; se, per avventura, altre istruzioni autorizzino o ispirino procedure vessatorie e sommamente irritanti come quella adottata da un tribunale il quale, dopo avere sovranamente rinunziato alla pretesa della iscrizione di un compilatore di giornale murale nell'albo dei giornalisti, (nella specie il compilatore era un falegname) ha citato (per mezzo di un maresciallo dei carabinieri che si è recato fuori sede per raggiungere il domicilio del « prevenuto) il detto falegname responsabile del foglio, a comparire davanti al Presidente del Tribunale (molti chilometri dal borgo in montagna, e spese notevoli per un artigiano) per sentirsi contestare che il ricorso al Tribunale contro la illegale, temeraria, faziosa pretesa di censura preventiva di un Sindaco, aveva due gravi difetti: era scritta su carta bollata da 40 lire invece che su carta da 85, e altro atto era bensì scritto su carta bollata da 85 lire ma con qualche lettera fuori delle finche longitudinali; per il che non si era violata la legge essendo in bianco gran parte del foglio (1249).

RISPOSTA. — Si risponde anche per l'onorevole Presidente del Consiglio e d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia.

In merito alla disciplina giuridica dei giornali murali nessuna istruzione è stata impartita da questo Ministero, in base alla quale l'autorità di Pubblica Sicurezza e, nei casi di loro compe-

tenza i Sindaci, possano aver ritenuto di dover esercitare poteri di visto o di censura sui giornali murali.

Neppure il Ministero di grazia e giustizia ha impartito alcuna istruzione relativa alla iscrizione dei compilatori dei giornali murali nell'albo dei giornalisti: nè istruzioni sono state impartite in ordine alle procedure di cui è cenno nell'interrogazione.

Il detto Ministero, per quanto riguarda il caso indicato, non è in grado di fornire alcun chiarimento, ignorando l'ufficio giudiziario ove si sarebbero verificati i fatti lamentati e che occorrerebbe indicare per gli accertamenti necessari.

*Il Ministro*
SCELBA.

---

DE GASPERIS. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se, tenuto conto che i problemi di maggiore rilievo nel settore dei trasporti sono nell'attuale periodo di natura economica, finanziaria e giuridica, non ritenga dannoso per il bilancio ferroviario:

*a*) che nel Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato non vi siano esperti di chiara fama nelle materie economiche;

*b*) che i posti di alta dirigenza e numerosissimi altri di notevole importanza siano affidati ad ingegneri, anche quando i posti medesimi richiedono una specifica preparazione ed esperienza di natura economica, finanziaria e giuridica, tenendo conto che persino il caporagioniere del Ministero dei trasporti è un ingegnere (1272).

RISPOSTA. — Del Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato fanno parte il ragioniere generale dello Stato ed il direttore generale del Tesoro, vale a dire due funzionari particolarmente versati nelle discipline economico-finanziarie e profondi conoscitori, per gli incarichi da loro ricoperti, di tutti i problemi economici nazionali. Altro membro è titolare della cattedra di tecnica ed economia dei trasporti nell'Università di Roma, e, come tale, esperto di politica economica dei trasporti stessi. Tanto si pone in rilievo, aggiungendo che gli argomenti di carattere economico-giuridico vengono, nel detto Consiglio, vagliati anche da due consiglieri di Stato, e da un avvocato di Stato, i quali non possono non essere considerati dei veri competenti in tutti i rami del diritto pubblico e del diritto privato. I restanti consiglieri, per via della lunga esperienza, sono in grado di affrontare e discutere con competenza problemi sia tecnici che economici dei trasporti.

Circa l'utilizzazione, nei posti di dirigenza o di notevole responsabilità della menzionata Amministrazione, di laureati in ingegneria, si fa osservare che, dato il carattere dell'Azienda ferroviaria e la complessità delle sue funzioni, non sempre esiste una netta separazione di competenza fra i Servizi amministrativi e quelli tecnici, che appaiono molto spesso intimamente collegati e si completano a vicenda. Di conseguenza, le questioni amministrative hanno legami e riferimenti più o meno notevoli con quelle inerenti all'esercizio, ed è evidente che la conoscenza dei particolari tecnici sussidia il funzionario nella risoluzione delle questioni stesse. Ne consegue che la laurea in ingegneria non può essere considerata *a priori* un ostacolo al lodevole disimpegno di incarichi anche amministrativi, quando, beninteso, tale laurea sia integrata da quel complesso di indispensabili cognizioni di carattere amministrativo che il servizio precedentemente svolto e una apposita preparazione individuale, anche teorica, abbiano dato modo di acquisire.

Dopo tale riconoscimento si può peraltro convenire che per determinati incarichi — in cui il carattere amministrativo è indiscutibilmente prevalente — sarebbero preferibili dei laureati in legge o in scienze economiche; ma a ciò è di non lieve ostacolo l'attuale situazione dei funzionari in servizio presso le Ferrovie dello Stato, conseguente al genere di reclutamento che si è fatto nel passato, in cui si è data larga preferenza ai laureati in ingegneria.

Posso comunque assicurare la S. V. onorevole, in relazione anche a quanto ho già avuto occasione di dire al Senato nel discorso sul bilancio di questo Ministero, che la questione della utilizzazione dei quadri della Amministrazione ferroviaria è da me attentamente considerata, essendo profondamente convinto che la razionale utilizzazione degli elementi diri-

genti è uno dei più importanti fattori del retto funzionamento di una azienda e di una amministrazione.

*Il Ministro*
D'ARAGONA.

---

DONATI (PERINI). — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale l'associazione nazionale « Cesare Beccaria » di Milano si troverebbe nella impossibilità di funzionare oltre il prossimo mese di agosto a motivo della gravissima situazione finanziaria in cui si dibatte, per cui verrebbe a paralizzarsi l'importante centro di rieducazione dei minorenni.

Se, a ovviare tale pericolo, non intende emanare urgentissimi opportuni provvedimenti (1295).

RISPOSTA. — Informo gli onorevoli interroganti che, aderendo alle richieste della Associazione nazionale Cesare Beccaria di Milano, che aveva fatto note le precarie condizioni economiche in cui versava, questo Ministero, con nota n. 25849 del 31 luglio scorso ha autorizzato la Procura generale di Milano a rinnovare, in via eccezionale e temporanea, con la detta Associazione la Convenzione di ricovero di 450 minorenni (355 per la Casa di rieducazione, 75 per l'Istituto di osservazione e 20 per la Sezione carceraria) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1950, a condizioni più vantaggiose per l'Associazione stessa; e cioè aumentando la retta giornaliera da lire 475 a lire 600 per ogni giornata di presenza, e stabilendo altresì che per la Sezione carceraria, sui previsti 20 posti, l'Amministrazione corrisponderà la diaria per 15 posti, anche se il numero medio mensile dei ricoverati sia inferiore a 15.

Ritengo, pertanto, che, dato tale miglioramento delle condizioni, corrispondente a quanto richiesto, l'Associazione sia in grado di funzionare. S'intende che, nel frattempo l'Associazione dovrà provvedere alla soluzione del problema finanziario.

*Il Sottosegretario di Stato*
TOSATO.

---

ELIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti del Governo di fronte alla situazione dolorosa di quei cittadini italiani che, abitando all'estero per cause di guerra, ebbero a soffrire perdite di beni mobili, per cui vennero a trovarsi privi degli oggetti più necessari.

Ciò costituisce uno stato di grave disagio economico e morale per questi cittadini crudelmente colpiti negli averi e nelle loro condizioni familiari, che meritano un riconoscimento e una tutela da parte dello Stato (1292).

RISPOSTA. — L'applicazione della legge 28 settembre 1940, n. 1399, che dava facoltà al Ministero per le finanze di disporre indennizzi ai cittadini ed enti italiani che abbiano subìto danni di guerra all'estero, è rimasta sospesa così come è stata sospesa l'applicazione di quella 26 ottobre 1940, n. 1543, relativa ai danni di guerra all'interno.

È noto, del resto, che il progetto di legge che dovrà disciplinare in modo unitario e organico il risarcimento dei danni di guerra è tuttora in corso di elaborazione e che, nell'attesa, per gli stessi danni all'interno vengono concessi da parte del Sottosegretariato danni di guerra limitati acconti soltanto per danni e beni mobili e masserizie domestiche.

In considerazione dell'esiguità dei fondi disponibili in bilancio per la concessione degli acconti, si è dovuto dare la precedenza ai danni all'interno per una duplice considerazione: Innanzi tutto il risarcimento dei danni all'interno rientra in modo più immediato e diretto nello spirito e nella lettera della legge, che ha inteso considerare l'indennizzo quale contributo alla ricostruzione del Paese. In secondo luogo, mentre per i danni all'interno la istruttoria delle pratiche è stata relativamente semplice e da tempo completata e definita, perchè affidata alle Intendenze di finanza, che per gli accertamenti si sono servite dei normali organi d'indagine (la Guardia di finanza e la Polizia ordinaria); per i danni all'estero l'istruttoria si è presentata assai più difficile e complessa, giacchè gli accertamenti debbono essere fatti quando è possibile attraverso gli Uffici consolari e diplomatici all'estero.

Presso il Sottosegretariato è stato istituito il Servizio danni di guerra all'estero, che, in

collaborazione col Ministero degli affari esteri, provvede all'istruttoria delle pratiche per danni di guerra di cittadini ed enti italiani all'estero, in modo che si potrà provvedere sollecitamente alla loro definizione quando saranno emanate disposizioni legislative che disciplinino la concessione di un contributo da parte dello Stato anche nel settore dei danni all'estero.

*Il Sottosegretario di Stato*
AVANZINI.

---

GASPAROTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non intenda provvedere alla ripresa dei lavori della progettata strada che da Ponte di Nossa a Oneta deve portare al Colle di Zarubba (Bergamo) in collegamento con l'altra del detto colle e oltre il colle, essendo deplorevole che un lavoro dispendioso in piena esecuzione sia lasciato a metà del progettato percorso (1238).

RISPOSTA. — I lavori cui fa cenno l'onorevole interrogante furono eseguiti dal Genio civile di Bergamo, su richiesta dell'Amministrazione provinciale come Capo Consorzio dei comuni interessati, con i fondi per lavori a sollievo della disoccupazione per l'allacciamento della frazione Scudiera al comune di Oneta. Detti lavori, iniziati già nel 1945 per la chiusura delle miniere di piombo e zinco della S.A.P.E.Z. che aveva lasciato senza lavoro 1000 operai, ebbero successivo sviluppo fino a collegare la frazione Scudiera con un percorso di metri 949, e con la spesa di lire 42 milioni 191.731 essendovi importanti opere d'arte.

Tale tratto è sulla direttrice del colle di Zamble e intenzionalmente venne richiesto per iniziare il congiungimento, in quel tratto ancora mancate (come in altri due tratti), con la strada a sezione alquanto ristretta che da Oltre il Colle giunge ora al Colle di Zambla e ciò per creare la strada trasversale « Prealpina-Orobica » dal lago d'Iseo al lago di Como agognata da tempo dai bergamaschi.

Senonchè per arrivare al Colle di Zambla occorre costruire ancora chilometri 7,920 di strada con la spesa prevista di lire 200 milioni mentre per trasformare la strada Colle di Zambla-Oltre il Colle, della lunghezza di chilometri 4, occorre la spesa di lire 70 milioni e ciò senza tener conto della spesa occorrente per completare gli altri tratti mancanti da Dossena a Serina e da Avolasio a Bordesiglio.

I lavori eseguiti sono stati richiesti, come detto, dalla gravissima e pericolosa disoccupazione, allora esistente, per la chiusura delle miniere, e ora avviata, in quanto con fondo E.R.P. è in costruzione dalla S.A.P.E.Z. un grande stabilimento di lavorazione dei minerali che darà lavoro a 400 operai oltre ad assicurare una maggiore stabilità ai minatori, nonchè dalla opportunità di allacciare una frazione isolata. Poichè, come è noto, non sono più stati autorizzati stanziamenti per opere a sollievo della disoccupazione, unica possibilità di intervento statale attualmente esistente è la concessione di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. A tal fine sarebbe indispensabile che l'Amministrazione provinciale provocasse la classifica di strada provinciale di serie di maggiore o minore importanza onde poter essere ammessa ai benefici della legge suddetta.

Di fatto l'Amministrazione provinciale ha avanzato istanza in data 16 dicembre 1949 per ottenere il finanziamento di lire 140.000.000 col beneficio della detta legge. La richiesta si riferisce però al completamento del tratto Ponte Nossa-Gorno-Oneta; mentre l'interrogazione si riferisce ad un nuovo tratto della strada in parola, tratto del tutto mancante e per il quale nessuna richiesta è stata avanzata.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

GASPAROTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non creda necessario portare a compimento la strada montana Oneta-Colle di Zambla (in provincia di Bergamo) già iniziata da due anni e fermata a metà, in modo da essere oggidì inutilizzabile, e ciò anche per smentire il sospetto che lo Stato impegni i suoi fondi in progetti destinati ad essere abbandonati, con oblìo dei suoi doveri verso le popolazioni montane (1268).

RISPOSTA. — Con la sua interrogazione n. 1268 l'onorevole interrogante tratta lo stesso argomento trattato con la precedente interrogazione n. 1238 alla quale è stata data risposta il 30 agosto 1950.

Ad ogni buon fine, si riproduce qui di seguito il testo della risposta anzidetta:

« I lavori cui fa cenno l'onorevole interrogante furono eseguiti dal Genio civile di Bergamo, su richiesta dell'Amministrazione provinciale come Capo Consorzio dei Comuni interessati, con i fondi per lavori a sollievo della disoccupazione per l'allacciamento della frazione Scuderia al comune di Oneta. Detti lavori iniziati già nel 1945 per la chiusura delle miniere di piombo e di zinco della S.A.P.E.Z., che aveva lasciato senza lavoro 1.000 operai, ebbero successivo sviluppo fino a collegare la frazione Scudiera con un percorso di ml. 949, e con la spesa di lire 42.191.731 essendovi importanti opere d'arte.

« Tale tratto è sulla direttrice del Colle di Zambla e intenzionalmente venne richiesto per iniziare il congiungimento, in quel tratto ancora mancante (come altri due tratti) con la strada a sezione alquanto ristretta che da Oltre il Colle giunge ora al Colle di Zambla e ciò per creare la strada trasversale " Prealpina - Orobica " dal lago d'Iseo al lago di Como agnognata da tempo dai bergamaschi.

« Senonchè per arrivare al Colle di Zambla occorre costruire ancora chilometri 7,920 di strada con la spesa prevista di lire 200.000.000, mentre per trasformare la strada Colle di Zambla-Oltre il Colle, della lunghezza di chilometri 4 occorre le spesa di lire 70 milioni e ciò senza tener conto della spesa occorrente per completare gli altri due tratti mancanti da Dossena a Serina e da Avolasio a Bordesiglio.

« I lavori eseguiti sono stati richiesti, come detto, dalla gravissima e pericolosa disoccuzione, allora esistente, per la chiusura delle miniere e ora avviata, in quanto con fondo E.R.P. è in costruzione a cura della S.A.P.E.Z. un grande stabilimento di lavorazione dei minerali che darà lavoro a 400 operai oltre ad assicurare una maggiore stabilità ai minatori, nonchè dalla opportunità di allacciare una frazione isolata.

« Poichè come è noto non sono più stati autorizzati stanziamenti per opere a sollievo della disoccupazione, unica possibilità di intervento statale attualmente esistente è la concessione di contributo ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589. A tal fine sarebbe indispensabile che l'Amministrazione provinciale provocasse la classifica di strada provinciale di serie di maggiore o minore importanza onde poter essere ammessa ai benefici della legge suddetta.

« Di fatto l'Amministrazione provinciale ha avanzato istanza in data 16 dicembre 1949 per ottenere il finanziamento di lire 140 milioni coi benefici della detta legge. La richiesta si riferisce però al completamento del tratto Ponte Nossa-Gorno-Oneta, mentre l'interrogazione si riferisce ad un nuovo tratto della strada in parola, tratto del tutto mancante e per il quale nessuna richiesta è stata avanzata ».

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

GHIDETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se, in vista della necessità di risolvere la grave situazione che si riscontra negli Istituti riuniti di ricovero della città di Treviso — ente morale riconosciuto ai sensi della legge 13 luglio 1890, n. 6972 — è stato provveduto al finanziamento residuo occorrente per il completamento dei lavori di riparazione dei danni subìti per bombardamento durante la guerra.

Va ricordato che una prima perizia dei lavori urgenti, compilata dagli uffici del Genio civile di Treviso, per l'importo di lire 5.540.000 (costo lavori lire 4.500.000), fu regolarmente approvata dagli organi superiori con decreto 17743/1 del 15 novembre 1945 ed i lavori vennero regolarmente eseguiti.

Per l'ultimazione della riparazione di tutti i danni di guerra subìti dal fabbricato venne compilata il 20 ottobre 1947 una seconda perizia di 19 milioni, sulla quale, in data 14 settembre 1948 con decreto 28375/2 vennero finanziati lire 8 milioni e in data 11 ottobre 1948 lire quattro milioni, riservandosi il Provvedi-

torato alle opere pubbliche di Venezia di concedere l'ulteriore finanzamento.

Venne richiesto inoltre il finanziamento, da usufruire per l'ampliamento dell'ospizio, dei danni relativi ad un fabbricato di proprietà dello stesso ospizio Zalivani, sito in via Castelmenardo, danni accertati in lire 5 milioni, per cui il Ministero dovrebbe disporre il residuo finanziamento di lire 12 milioni per il completamento urgente dei lavori necessari per assicurare i servizi indispensabili a circa un centinaio di ricoverate in età avanzata (1265).

RISPOSTA. — Si precisa che il danno di guerra complessivamente subìto dagli edifici di proprietà degli Istituti riuniti di ricovero di Treviso ammonta ad un totale di lire 29.540.000, di cui lire 24.540.000 riguardano la riparazione dell'Ospizio in via Rosa e lire 5.000.000 la ricostruzione in forma e luogo diverso di un secondo fabbricato distrutto in via Castelmenardo (Treviso).

Il Magistrato alle acque ha finora provveduto nei passati esercizi al finanziamento dei suddetti lavori per un ammontare di lire 17 milioni 540 mila, ma non ha potuto ancora, per deficienza di adeguate disponibilità, provvedere al completamento dell'opera che resta da finanziare per altri 12 milioni di lire.

Gli elaborati riguardanti detti lavori, già predisposti dall'ufficio del Genio civile competente, sono tenuti nella massima evidenza in attesa di poter soddisfare le residue necessità di finanziamento.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

GHIDINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se al fine di soddisfare la giusta esigenza del comune di Corniglio (Parma) di vedere finalmente risolto il problema della viabilità dell'Alta Val Parma con la pianura, viabilità da anni interrotta con gravissimo danno di quella popolazione e dell'economia della Provincia, non ritenga doveroso e opportuno provvedere alla immediata esecuzione della strada Ponte Parma-Carrobio. Fa presente che detto lavoro è stato finanziato per i primi lotti con i fondi della disoccupazione e che nella popolazione è vivissimo il malcontento (1200).

RISPOSTA. — Il progetto predisposto per la costruzione della strada Ponte Parma-Carrobio in comune di Corniglio, è stato esaminato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nella seduta dell'11 luglio 1950, il quale ha deciso che la strada stessa sia da ammettere ai benefici di cui alla legge 15 luglio 1906, n. 383 e che quindi, salvo alcune modifiche, il progetto stesso sia meritevole di approvazione.

Peraltro poichè attualmente non esistono i fondi necessari per poter provvedere all'esecuzione dei lavori relativi, questi ultimi non potranno avere attuazione fino a quando non si realizzerà la necessaria disponibilità.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

GIACOMETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non creda necessario ed urgente disporre per il saldo del rimborso delle spese di viaggio e per il pagamento completo degli emolumenti spettanti ai Commissari del concorso I. R. per cattedre di materie letterarie delle scuole medie riservate ai reduci e assimilati, concorso già da tempo espletato e le cui nomine hanno già avuto corso fino dall'inizio del presente anno scolastico (1149).

RISPOSTA. — Si fa presente all'onorevole interrogante che per il rimborso delle spese di viaggio e il pagamento completo degli emolumenti, spettanti ai Commissari del concorso I.R., sarà quanto prima disposta una assegnazione di fondi per l'importo di lire 27.640.000 sul Capitolo 222 *novies* di nuova istituzione, dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1949-50.

Per conseguenza gli interessati saranno al più presto soddisfatti delle competenze loro dovute.

*Il Ministro*
GONELLA.

---

GIARDINA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quale azione si intende svolgere in merito agli incresciosi incidenti del *Tour* che hanno determinato il ritiro di tutti i corridori italiani, i quali, con tal decisione, superando ogni loro materiale interesse, hanno sovrattutto voluto evitare che il nome d'Italia ed i nostri colori venissero ulteriormente vilipesi sulle strade di Francia, in occasione di quel famoso cimento internazionale che avrebbe dovuto, anzichè dividere, maggiormente unire le due nazioni latine (1281).

RISPOSTA. — Rispondo anche per conto del Presidente del Consiglio.

Secondo quanto l'Ambasciatore in Parigi mi ha riferito, il Ministro degli esteri di Francia ha tenuto ad esprimere il rincrescimento del suo Governo per gli incidenti occorsi durante il *Tour* ed alcuni parlamentari francesi hanno rivolto interpellanza al loro Governo, esprimendo in termini decisi la loro deplorazione.

Mentre la stampa francese ha deprecato quasi unanimemente (ad eccezione di « Combat ») l'accaduto, con frasi spesso sferzanti all'indirizzo dei responsabili, anche le Autorità olimpioniche italiane hanno ottenuto ampia soddisfazione da quelle francesi, pur riservandosi di formulare nuove proteste in sede di riunione per i campionati del mondo, secondo quanto ha assicurato un rappresentante dell'U.V.I., e di pretendere formali assicurazioni sull'istaurazione di più efficaci controlli stradali durante le future competizioni.

In considerazione degli immediati, leali e generali riconoscimenti delle Autorità politiche e sportive francesi, è desiderabile che il deplorevole incidente resti circoscritto nell'ambito sportivo, senza sconfinare nel terreno politico, dove se ne altererebbero i termini e la portata. Con distinta considerazione.

*Il Ministro*
SFORZA.

---

GONZALES (GASPAROTTO). — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere con quali urgenti provvedimenti intenda soccorrere ai gravissimi danni subìti dagli agricoltori dell'Oltre Po pavese a cagione del nubifragio dell'ultima decade di giugno.

Considerando che non solo andarono perduti i raccolti dell'annata, ma dovranno *ex novo* essere ripiantati quasi tutti i vigneti famosi e preziosi della zona, che risultano distrutti dalla eccezionale violenza della grandine e del vento, come certamente ha potuto constatare anche l'onorevole sottosegretario Canevari, in una sua recentissima e provvida visita ai luoghi del disastro (1248).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha la possibilità di adottare particolari provvidenze a favore degli agricoltori dell'Oltre Po pavese, danneggiati dal nubifragio dell'ultima decade di giugno, in quanto nello stato di previsione della spesa non vi sono stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere.

Tuttavia per le zone dove — nel corso del corrente anno — si siano verificati danni che abbiano compromesso, anche per le future annate, la efficienza produttiva delle aziende agricole, sono state, da tempo, date disposizioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura affinchè, nel quadro generale dell'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1948, n. 31, venissero adottati, nei limiti dei fondi disponibili, criteri preferenziali nei riguardi delle domande di contributo, avanzate dagli agricoltori danneggiati da nubifragio.

Il Ministero dell'interno, il cui potere d'intervento, nei casi di pubbliche calamità, può consistere soltanto nella immediata assistenza delle famiglie povere, tramite gli enti comunali di assistenza, che provvedono ad erogare sussidi ai bisognosi, ad integrazione di tale assistenza, ha assegnato, d'intesa con il prefetto di Pavia, un fondo straordinario dell'importo complessivo di lire 10 milioni per i primi soccorsi a favore delle famiglie povere maggiormente danneggiate.

In base all'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario

del fondo, il Ministero delle finanze può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonchè di quella sui redditi agrari dell'anno, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

Nel caso, poi, che i danni rivestano carattere duraturo ed abbiano determinato, quindi, una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere la revisione, in diminuzione, dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 del citato testo unico, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Ciò premesso, si assicura l'onorevole interrogante che è stata interessata l'Intendenza di finanza competente, perchè riferisca se siano state prodotte domande di moderazione d'imposta per danni di natura di quelli segnalati, e precisi, dopo gli opportuni accertamenti sopraluogo, l'entità dei danni medesimi, al fine di poter stabilire se e quali provvedimenti potranno essere adottati, a norma delle citate disposizioni legislative.

Si precisa inoltre che con gli articoli 13 e 14 del disegno di legge sulla perequazione tributaria, presentato al Senato della Repubblica il 26 luglio 1949, sono state proposte particolari agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici od atmosferici.

Con dette norme, infatti, si renderebbe possibile la revisione dei redditi mobiliari, posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato, dal momento dell'evento dannoso, revisione che avrebbe efficacia per l'imposta di R.M. e per gli altri tributi mobiliari.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

JANNELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali ragioni facciano trattenere ancora in servizio nelle università, professori settantenni i quali non fanno lezione con grave nocumento degli studenti e con sommo scempio della dignità degli studi.

Grave è poi il danno che ne viene ai vincitori delle cattedre tenute da tali professori, perchè essi non possono venire chiamati a coprirle dopo averle vinte con regolare concorso (1260).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante lamenta che i posti di ruolo a cattedre universitarie, resisi disponibili per il collovamento fuori ruolo di precedenti titolari, non siano stati ancora utilizzati per la sistemazione di nuovi professori.

Al riguardo sembra, anzitutto, opportuno ricordare che a norma dell'articolo 65 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, « spetta alla Facoltà o Scuola di deliberare sul modo di provvedere stabilmente ai posti disponibili », e cioè stabilire a quali discipline i posti stessi debbano essere assegnati e se essi debbano essere coperti mediante concorso o mediante trasferimento.

L'articolo 1 della legge 27 luglio 1949, numero 449, modificando l'articolo 67 del citato testo unico, stabilisce, poi, che qualora un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio il Ministero della pubblica istruzione può far luogo al bando di concorso, uditi la Facoltà interessata ed il Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro il 30 aprile.

Da quanto esposto appare che la Facoltà non è tenuta a provvedere stabilmente ai posti di ruolo resisi disponibili, prima che sia trascorso tale termine, e che il Ministero non può, di ufficio, provvedere in merito dovendo, in ogni caso, sentire la Facoltà competente, ed il Consiglio superiore.

Ciò premesso, si osserva che il Ministero non ha modo di procedere direttamente all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo che si rendano disponibili a seguito del collocamento fuori ruolo dei professori ordinari che abbiano compiuto il 70° anno di età.

D'altra parte è da osservarsi che l'utilizzazione dei posti di ruolo, resisi disponibili nel modo anzidetto, non comporta di per sè la sistemazione di eventuali vincitori di concorsi

della materia di cui erano titolari i professori collocati fuori ruolo.

Infatti le Facoltà, non solo potrebbero assegnare i posti di ruolo addirittura all'insegnamento di altre discipline, ma potrebbero provvedere a coprire i posti oltre che mediante chiamata di vincitori di concorso, mediante concorso per trasferimento al quale possono partecipare i professori universitari di ruolo ed inoltre indicendo appositi concorsi.

È infine da tener presente che, avuto riguardo sia al principio dell'autonomia delle Università, sia alla considerazione dovuta alla persona di vecchi ed illustri docenti, questo Ministero non ha ritenuto di dover richiedere un'immediata attuazione delle disposizioni relative alla questione.

*Il Ministro*
GONELLA.

---

JANNELLI (ADINOLFI). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno fatto sospendere la concessione di una ulteriore assegnazione di fondi per 50 milioni al Comitato pro vittime politiche, comitato che nella sola Italia meridionale assiste continuativamente circa 1.500 famiglie.

Detta assegnazione di fondi era stata concessa dal Ministero del tesoro che aveva trovata la opportuna copertura della spesa da portare in bilancio.

La mancata concessione obbligherà a fine luglio il Comitato a chiudere i battenti e ad abbandonare al loro destino tante famiglie di vittime politiche non solo, ma, cosa più grave ancora, a far dimettere dai collegi, nei quali perseguivano i loro studi, centinaia di bambini per la mancata ulteriore corresponsione delle rette (1247).

RISPOSTA. — La questione di un ulteriore finanziamento al Comitato nazionale pro vittime politiche sarà al più presto ripresa in esame dal Governo.

*Il Sottosegretario di Stato*
MARTINO.

---

JANNUZZI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Perchè dica: 1) se in vista dell'abbondante produzione di grano dell'annata in corso, non ritenga opportuno aumentare la quota conferita per contingente allo scopo di evitare eccessiva flessione di prezzi nel mercato libero; 2) se non ritenga necessario che sia dato impulso all'ammasso volontario mediante finanziamento a tasso ragionevole per evitare che il bisogno di immediato realizzo di circolante da parte dei cerealicoltori li induca a contrattazioni che turbino la normalità del mercato (1227).

RISPOSTA. — 1) La Commissione dell'agricoltura del Senato, nella seduta del 28 giugno, ha approvato il disegno di legge predisposto da questo Ministero e successivamente modificato dalla Camera dei deputati, che ha elevato il contingente nazionale da 15 a 16 milioni di quintali, allo scopo di permettere il conferimento delle quote detenute dai piccoli produttori, che, premendo disordinatamente sul mercato, avrebbero potuto provocare una eccessiva flessione dei prezzi. Ulteriori aumenti non possono essere consentiti, in quanto lo Stato non può assumere un onere superiore a quello già assunto;

2) il Ministero dell'agricoltura e delle foreste segue attentamente il corso del mercato ed ha già promosso diverse iniziative per favorire l'ammasso volontario del prodotto, intervenendo presso gli istituti finanziatori per ottenere condizioni e tassi favorevoli di finanziamento. L'organizzazione degli ammassi volontari rimane comunque affidata all'iniziativa degli stessi produttori, ai quali lo scrivente ha dato e darà tutto l'appoggio necessario.

Allo scopo di facilitare anche in avvenire l'esecuzione degli ammassi volontari, soprattutto in considerazione di una eventuale futura soppressione dell'ammasso per contingente, è già allo studio presso le Amministrazioni competenti, un apposito disegno di legge, che si spera di presentare al più presto al Parlamento.

Con tale disegno di legge verrebbe facilitata la concessione di adeguate anticipazioni, al più basso tasso possibile, da parte delle aziende di credito, cui dovrebbe essere riconosciuto, a ga-

ranzia dell'operazione, il privilegio legale sul prodotto ammassato e sul ricavo della sua vendita.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

JANNUZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

1) se intende procedere alla statizzazione della scuola media legalmente riconosciuta « Mozzillo-Jaccarino » di Manfredonia in considerazione che detta cittadina, con oltre 32.000 abitanti, non ha una scuola media di Stato;

2) se intenda mantenere in Manfredonia le sezioni staccate del liceo classico e scientifico e dell'istituto tecnico e magistrale per le quali è stata già chiesta la conferma per il prossimo anno (1243).

RISPOSTA. — Premesso che la scuola media « Mozzillo-Jaccarino » non può essere statizzata, in quanto la statizzazione può essere concessa soltanto alle scuole pareggiate, mentre quella in parola è solo legalmente riconosciuta, si informa l'onorevole interrogante che il Ministero ha già istruita la pratica per la creazione in Manfredonia di una scuola media governativa, pratica che sarà presa in attento esame in relazione alla disponibilità di fondi concessi dal Tesoro per la istituzione di nuove scuole.

Per quanto attiene alla conferma delle sezioni staccate del liceo classico, del liceo scientifico, dell'istituto magistrale e dell'istituto tecnico, che hanno funzionato in Manfredonia nel 1949-50, si assicura l'onorevole interrogante che, al momento di stabilire quali delle sezioni staccate, concesse nei decorsi anni, dovranno essere confermate, il Ministero esaminerà la possibilità di confermare quelle già funzionanti in Manfredonia.

*Il Ministro*
GONELLA.

---

JANNUZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Perchè dica se non ritenga opportuno:

1) istituire il servizio festivo di recapito dei telegrammi anche nei Comuni in cui gli uffici sono chiusi nei giorni festivi;

2) restituire nei giorni festivi il servizio dei telegrammi semplici ora limitato ai soli urgenti e urgentissimi (1254).

RISPOSTA. — Per quanto riguarda il primo punto, debbo ricordare che la recente istituzione del servizio telegrafico festivo, a mezzo dei posti telefonici pubblici, ha il suo presupposto nel fatto che le ricevitorie postali telegrafiche attualmente rimangono chiuse nei giorni festivi, e non possono quindi espletare il servizio. È pertanto evidente che identica impossibilità sussiste in quelle località nelle quali anche l'ufficio telefonico non fa servizio festivo.

Ciò si verifica per lo più nei centri in cui il servizio telefonico è gestito dagli stessi titolari delle ricevitorie postali telegrafiche.

Allo scopo di andare incontro, quanto più è possibile, alle esigenze di tutte le località prive di collegamenti telefonici festivi, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha interessato le società telefoniche concessionarie ad esigere dai dipendenti appaltatori l'apertura festiva dell'ufficio telefonico, nei casi in cui il contratto lo consente, ed a provvedere, quando possibile, alla modifica dei contratti stessi.

Per quanto riguarda il ripristino del servizio dei telegrammi semplici nei giorni festivi, le preciso che tale servizio non è attualmente sospeso, ma si svolge regolarmente in tutti gli uffici telegrafici che restano aperti in detti giorni.

Nelle località servite da ricevitorie postali telegrafiche, nelle quali, a causa della loro chiusura festiva, il servizio telegrafico nei giorni festivi viene ora svolto dai posti telefonici, il servizio stesso è limitato ai soli telegrammi urgenti ed urgentissimi in quanto il codice postale e delle telecomunicazioni consente la trasmissione fonica solo per tali categorie di telegrammi, nonchè per il motivo che il servizio comporta forti spese, solo in parte compensate dalla maggiore tassa del servizio urgente,

tanto più che per legge si deve corrispondere una quota notevole della tassa stessa alle società concessionarie.

*Il Ministro*
SPATARO.

---

JANNUZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere: 1) se non debba ritenersi eccessivo — dopo tanti provvedimenti di clemenza in materia penale — che si proceda al ritiro di patenti automobilistiche a carico di lavoratori che abbiano precedenti penali per reati molte volte non gravi o amnistiati o, comunque, non inerenti all'esercizio delle attività per le quali la patente viene rilasciata, e se non debba invece tenersi conto come il miglior mezzo per redimere anche coloro che hanno mancato, e meritano perdono, sia proprio quello di offrire loro i mezzi per riprendere una vita di onesto lavoro; 2) se per gli stessi motivi non debbano ritenersi egualmente eccessivi i provvedimenti di licenziamento di operai dipendenti dal Ministero dei trasporti o dalle Ferrovie dello Stato e che si trovino in condizioni analoghe a quelle innanzi esposte (1277).

RISPOSTA. — In merito al primo punto dell'interrogazione è da tener presente che l'articolo 91 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, (detto Codice stradale), che tratta delle revisioni delle patenti di abilitazione alla guida di autoveicoli, nell'ultima parte del primo comma specifica che esse revisioni hanno lo scopo di accertare che i conducenti di autoveicoli siano in possesso, all'atto della revisione, oltre che delle condizioni di idoneità fisica e psichica, anche di quelle di idoneità morale, indicate quest'ultime negli articoli 84 e 85 ultimo comma dello stesso testo unico.

Detti articoli stabiliscono tassativamente quali sono i requisiti morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida per automobili; e pertanto non è possibile, allo stato della vigente legislazione, prescindere dalla osservanza delle disposizioni che regolano la materia del ritiro dei documenti di guida, sia in sede di revisione generale che parziale, e fare una discriminazione dei reati in base alla loro gravità o alla loro indole.

In forza del disposto del precitato articolo 91, gli organi preposti alla revisione generale delle patenti avrebbero potuto adottare le loro decisioni in base ai certificati del casellario giudiziale spediti a richiesta d'ufficio; invece, al fine di attenuare, nei limiti del possibile, la severità della legge vigente, si sono seguìti i princìpi procedurali adottati in sede di esame per ottenere i documenti stessi, princìpi che richiedono la produzione del certificato del casellario giudiziario, da parte dell'interessato (articolo 85 e 86 del Codice della strada).

In conseguenza — poichè in base all'articolo 608 del Codice di procedura penale, non vanno iscritte, nei certificati penali spediti a richiesta dei privati, le condanne delle quali sia stata ordinata la non menzione nel certificato stesso, quelle per le quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e si siano verificate le condizioni di legge per la estinzione del reato, nonchè quelle condanne alle quali sia stata definitivamente applicata l'amnistia e quelle per le quali sia stata dichiarata la riabilitazione — non è stato tenuto conto, in sede di revisione delle patenti, delle condanne non menzionate sul certificato penale prodotto dagli interessati.

Comunico infine che il Ministero del trasporti, allo scopo di temperare alquanto la severità della legge vigente, che a coloro che abbiano riportato condanna per delitto accorda la possibilità di conseguire o di conservare la patente di guida di terzo grado soltanto se tale condanna siasi concretata in pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un mese ( articolo 85, ultimo comma, Codice della strada), ha in corso di elaborazione un provvedimento legislativo in base al quale coloro che abbiano riportato condanna a pena non superiore a tre mesi per delitto contro la persona o contro il patrimonio, ovvero a pena non superiore a sei mesi, se si tratti di delitto di altra indole, possono essere ammessi all'esame di idoneità per il conseguimento della patente stessa.

Tali più favorevoli disposizioni saranno applicate anche ai fini della revisione generale in corso, talchè non pochi conducenti di autovei-

coli forniti di patente di terzo grado potranno conservare il documento di guida che, in base alla legge vigente, si sarebbe dovuto loro ritirare.

Circa il punto secondo, si premette che i dipendenti dalle Amministrazioni statali in genere incorrono senz'altro nella destituzione, esclusa qualunque procedura disciplinare:

*a*) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria o contro i poteri dello Stato o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa e appropriazione indebita;

*b*) per qualsiasi condanna, che porti seco l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Per gli agenti dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato invece, pur essendo parimenti prevista la destituzione nei casi di cui sopra, viene tuttavia fatta salva la facoltà degli organi giudicanti, a seconda delle circostanze e nel loro prudente criterio, di infliggere una punizione di grado inferiore.

Di tale facoltà viene fatto un uso frequente per cui non di rado agenti che siano incorsi in condanne non gravi per delitti sopra specificati sono mantenuti in servizio.

È ovvio però che, anche quando lo Stato abbia rinunciato attraverso l'elargizione di amnistie o di condoni alla azione punitiva, l'Amministrazione ferroviaria nei casi di maggiore gravità non possa fare a meno di perseguire con una sanzione espulsiva i propri dipendenti che siano venuti meno alla fiducia loro riposta e ciò tanto più che, per la necessità del servizio ferroviario, anche agenti di qualifica molto modesta hanno mansioni che comportano custodia o maneggio di valori spesso ingenti e di merci di ogni genere affidati dagli utenti all'Amministrazione stessa per il trasporto.

Per le stesse considerazioni l'Amministrazione ferroviaria procede al licenziamento di coloro a carico dei quali vengono a risultare precedenti penali per delitti commessi in epoca anteriore all'assunzione in servizio, della natura e della gravità di quelli sopra descritti.

*Il Ministro*
D'ARAGONA.

JANNUZZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se, in considerazione della preparazione dimostrata dai partecipanti al recente concorso a 200 posti di uditore giudiziario e le notorie e urgenti esigenze di personale nella Magistratura, non ritenga di dover aumentare il numero di detti posti attribuendoli a coloro che hanno conseguito la idoneità nel concorso stesso (1302).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante che un provvedimento legislativo con il quale fosse disposta la nomina di tutti i concorrenti dichiarati idonei nel concorso per 200 posti di uditore giudiziario, la cui graduatoria è stata approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1950, avrebbe il carattere di disposizione a favore di singole persone, preventivamente determinate, il che è da evitare nella emanazione di norme legislative. Ne risulterebbe, inoltre, la trasformazione di un concorso in un esame di idoneità, in contrasto al disposto dell'articolo 106 della Costituzione, secondo il quale le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

È anzi da ricordare che la questione della ammissione in Magistratura in base ad esame di semplice idoneita preveduta dal disegno di legge dell'onorevole Resciguo a favore degli incaricati di funzioni giudiziarie, dette luogo ad un messaggio 11 gennaio 1950 alle Camere del Presidente della Repubblica; messaggio col quale si richiamava appunto l'articolo 106 citato per dedurne che il detto provvedimento non ottemperava al precetto ivi stabilito.

Inoltre il provvedimento sottrarrebbe al normale concorso gran parte dei posti attualmente vacanti, con grave ed evidente pregiudizio di coloro che, essendo in possesso dei requisiti di legge, avrebbero interesse a partecipare ad un nuovo concorso; e non arrecherebbe alcun sensibile vantaggio all'amministrazione della giustizia. Infatti la copertura delle vacanze attualmente esistenti verrà assicurata entro breve tempo dall'espletamento di un nuovo concorso che, essendosi già ottenuta l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio, sarà indetto fra giorni.

È anche da rilevare che il provvedimento richiesto dall'onorevole interrogante sarebbe in contraddizione con quanto è stato rilevato nel-

la recente discussione del bilancio di questo Ministero. In quella sede, si è prospettata l'opportunità di indire concorsi per un numero di posti limitato, inferiore a quello delle vacanze esistenti in ruolo, in modo che, attraverso lo espletamento di più concorsi nello stesso anno, sia attuata quella selezione dei migliori che non sempre è possibile nei concorsi per un numero elevato di posti.

Se si addivenisse, come propone il senatore Jannuzzi, alla nomina di tutti gli idonei (e cioè anche di coloro che hanno riportato 91 punti, se ne avvantaggierebbero candidati che hanno riportato 39 punti al disotto del massimo (130) rispetto ai quali non si avrebbe effettivamente alcuna seria garanzia di preparazione e di capacità a disimpegnare le « funzioni giudiziarie ».

*Il Sottosegretario di Stato*

TOSATO.

---

LAVIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per:

*a)* risolvere il problema che assilla, da tanti anni la numerosa popolazione di Rossano di Calabria e, precisamente, quello per la completa esecuzione dell'acquedotto del « Fallistro »;

*b)* venire in soccorso di quella popolazione oggi esasperata, per l'inquinamento dell'acqua, determinato dalle pessime condizioni in cui trovasi l'acquedotto esistente (1244).

RISPOSTA. — 1) Per l'acquedotto del « Fallistro » che si identifica con l'acquedotto consorziale Rossano Corigliano, venne redatto nel 1941 un apposito progetto dell'importo di lire 128 milioni. Con un primo lotto di lavori venne a suo tempo costruita la condotta consorziale dalle sorgenti al punto di ripartizione per i due Comuni.

Nel giugno del 1949 vennero inoltre finanziati, con i fondi a sollievo della disoccupazione, i lavori relativi ad alcune opere di integrazione della condotta consorziale ed alla costruzione di un tratto di ciascuna condotta per Rossano e Corigliano.

Tali lavori sono ora sospesi in attesa che sia perfezionato il provvedimento di approvazione che trovasi in corso di registrazione da parte della Corte dei conti.

Per quanto concerne il finanziamento dei lavori ed in particolare per ciò che riguarda almeno il contributo dello Stato nella spesa di lire 94 milioni occorrente per far giungere l'acqua a Rossano si osserva che:

i comuni di Corigliano e Rossano che sono entrambi interessati alla questione hanno presentato due distinte domande di contributo, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e precisamente il comune di Corigliano in rapporto ad un complesso di lavori di lire 166 milioni e il comune di Rossano in rapporto ad un programma costruttivo di lire 94.000.000 di cui è sopra cenno: in totale 260 milioni, cifra questa che si riferisce alla sola parte urbana, giacchè trattandosi di acquedotto promiscuo, per la parte rurale è competente il Ministero dell'agricoltura.

Ora non si ritiene possibile accogliere la richiesta dell'onorevole interrogante giacchè, a parte che i fondi stanziati nel corrente esercizio per contributi afferenti ad opere igieniche sono insufficienti in rapporto alle molteplici richieste pervenute, una agevolazione limitata ad un solo tratto di condotta (della cui funzionalità è da dubitare) non varrebbe a risolvere, in maniera organica e soddisfacente per tutti, il problema in parola.

L'entità del problema stesso richiede, invece, che esso sia affrontato in maniera integrale. Sotto questo aspetto l'organo che avrà la possibilità di farlo è la Cassa del Mezzogiorno, la quale potrà eventualmente esaminare la possibilità di finanziare i lavori dell'acquedotto consorziale di Rossano e Corigliano per il considerevole importo di lire 300.000.000.

2) Il lamentato intorbidamento dell'acqua del detto acquedotto di Rossano nei rioni Carceri, San Marco e San Giovanni, viene attribuito alla penetrazione di acqua di fogna. È da far notare a tale riguardo che l'ufficio del Genio civile di Cosenza è prontamente intervenuto per accertare le cause dell'inquinamento anzidetto, ma non ostante gli accertamenti disposti non è stato ancora possibile fissare dei

dati precisi sull'ubicazione delle fogne le quali in parte sono state costruite in epoca remota.

L'autorità sanitaria al fine di evitare ogni possibile infezione ha intanto intensificata la clorurazione dell'acqua, già da vari anni praticata.

Il Ministero dei lavori pubblici ha da parte sua esaminata anche la possibilità di un eventuale diretto intervento nel caso dovessero riscontrarsi dalle indagini disposte gli estremi del pronto soccorso.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

LOCATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere se non crede giusto opporsi all'apertura di cinema di lusso nei centri devastati dalla guerra, stridente ironia e deplorevolissima inziativa, mentre tanta povera gente non ha tetto o vive in cantine o in locali sinistrati e pericolanti (1053).

RISPOSTA. — La costruzione di nuove sale cinematrografiche, regolata ai sensi della legge 29 dicembre 1949, n. 958, viene autorizzata con prevalente riferimento all'esistente rapporto tra abitanti di ciascun comune e posti-spettacolo. Sul genere della costruzione, sui materiali impiegati, sulla magnificenza eventuale dei progetti nessun potere di interferenza è dato allo Stato, trattandosi di una libera scelta di investimenti da parte di privati operatori.

Non si può del resto non valutare anche l'aspetto opposto a quello messo in evidenza dall'onorevole interrogante. E cioè si deve rilevare che la costruzione di sale cinematografiche tra le più belle e le più moderne del mondo ha arricchito alcune zone d'Italia di una singolare attrattiva ed ha dato anche al mondo il senso di una normalizzazione che fa onore al nostro Paese.

*Il Sottosegretario di Stato*
ANDREOTTI.

---

LOCATELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non crede giusto sollecitare le conclusioni del Comitato di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 451 del 21 maggio 1946, conclusioni che si attendono non da mesi ma da anni, con grave danno di molti cittadini interessati.

(Vedi, per esempio, caso Parabiaghi Camillo, investito il 24 giugno 1945 da automezzo alleato e non ancora — dopo cinque anni — indennizzato) (1266).

RISPOSTA. — Le domande di indennizzo per i danni dipendenti da investimenti alleati sono, come è noto, sottoposte ad una lunga e minuziosa istruttoria da parte del Ministero della difesa.

Il Ministero del tesoro sottopone le domande istruite all'esame del Comitato consultivo di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 21 maggio 1946, n. 451, il quale ha sempre provveduto e provvede con la maggiore sollecitudine possibile ad esprimere il suo parere.

Il ritardo nella conclusione delle pratiche dipende dall'ingente numero di esse.

È da considerare che i danni si sono verificati, nella quasi totalità, nello stesso periodo di tempo (dal 1943 al 1945) e quindi gli indennizzi sono corrisposti secondo l'ordine cronologico di trasmissione della pratica da parte del Ministero della difesa al Ministero del tesoro.

La pratica segnalata (Parabiaghi Camillo) è stata trasmessa al Comitato con precedenza sulle altre a seguito dell'interessamento dell'onorevole interrogante e il Comitato si pronuncierà su di essa in una delle prossime sedute.

*Il Sottosegretario di Stato*
AVANZINI.

---

LOCATELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se non crede giusto e umano sistemare giuridicamente i 29 portalettere degli undici Comuni che, nel settembre 1923, con regio decreto 2515, furono aggregati a Milano. Costoro prestano servizio all'ufficio Nuova Centrale per zone di città, e sono erroneamente considerati ancora, dopo tanti anni, portalettere rurali (1267).

RISPOSTA. — L'assicuro che la mia Amministrazione si sta interessando della sistemazione in ruolo dei portalettere effettivi delle 29 zone rurali di Milano.

Essi, infatti, saranno quanto prima nominati agenti di ruolo in applicazione del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592.

Per quegli agenti che non riuscissero vincitori dei concorsi previsti dal predetto decreto, o che, avendo la qualifica di « provvisori », non hanno potuto partecipare ai concorsi stessi, qualora si dovesse procedere alla loro sostituzione, l'Amministrazione non si disinteressera di essi, ed offrirà loro la possibilità di occupare posti di agente rurale in altre zone disponibili, oppure di ottenere incarico di altro genere.

Comunque, indipendentemente dalla sitemazione degli attuali portalettere delle zone in questione, è allo studio la riorganizzazione dei servizi nelle zone stesse, in vista della loro ormai avvenuta urbanizzazione.

*Il Ministro*
SPATARO.

---

LODATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici* — Per conoscere il risultato dettagliato e completo dell'inchiesta disposta presso l'ufficio del Genio civile di Salerno in base alla quale furono trasferiti l'Ingegnere capo del Genio civile, i Capi sezione, i Capi geometra ed altri funzionari (1035).

RISPOSTA. — Presso l'Ufficio del Genio civile di Salerno non è stata effettuata alcuna inchiesta ma sono stati eseguiti soltanto i consueti periodici accertamenti circa l'andamento dei servizi.

Il movimento di personale, cui allude l'onorevole interrogante, fu a suo tempo disposto in relazione ad esigenze di servizio e non per motivi di carattere disciplinare o comunque in connessione con gli accertamenti di cui è sopra cenno.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

LOPARDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non intenda emettere di urgenza gli opportuni provvedimenti per consentire anche agli ufficiali in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, muniti del diploma di abilitazione magistrale o di maturità artistica e già risultati idonei nei precedenti concorsi, di poter partecipare a quello bandito con decreto 17 maggio 1950.

Ciò per ovviare all'anomalia che ne siano esclusi ufficiali i quali hanno già prestato lungo ed onorato servizio nell'Arma, già ammessi ai precedenti concorsi, risultando per giunta idonei, e che per converso sarebbero esclusi da quello attuale, per non essere stato riprodotto, ai fini dell'ammissione, il titolo anzidetto di abilitazione magistrale o di maturità artistica, in contrasto — come già si è rilevato — con il criterio costantemente adottato nei concorsi precedenti (1320).

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione sopratrascritta si comunica che, in base alle vigenti disposizioni, i diplomi di abilitazione magistrale e maturità artistica non sono, di norma, titoli di studio validi ai fini della nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Esercito (combinato disposto dagli articoli 2 e 49 del testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 590, e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 20 giugno 1935, che ha approvato le norme esecutive per la prima applicazione del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 36, che apportava modificazioni al testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito).

È ben vero che, in deroga a tale norma, i cennati titoli di studio sono stati considerati utili per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di 300 tenenti e sottotenenti in servizio permanente effettivo dei carabinieri, indetti con i decreti ministeriali 3 ottobre 1946, ma è altrettanto vero che la deroga in parola, peraltro sancita con apposita disposizione di legge, è stata suggerita sia dalla necessità di assicurare ai concorsi stessi la più larga adesione possibile, in vista delle gravi deficienze esistenti nei quadri dei subalterni in servizio permanente effettivo dell'Arma, sia per venire

incontro, nello stesso tempo, alle legittime aspettative degli appartenenti all'Arma già risultati idonei nel concorso per il reclutamento di 342 subalterni, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1943 e successivamente annullato per gli eventi verificatisi dopo l'armistizio, per il quale concorso i titoli di studio di che trattasi furono ritenuti validi soltanto in relazione alle eccezionali esigenze del periodo bellico.

L'attuale mancanza di tali particolari circostanze e la necessità di rientrare nella normalità, per evitare che si stabilizzi il criterio che la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri possa essere conseguita con un titolo di studio che, come già accennato, normalmente non dà accesso alla carriera nelle altre Armi, hanno consigliato di escludere tanto il diploma di abilitazione magistrale quanto quello di maturità artistica dai titoli di studio validi per la partecipazione al concorso bandito con decreto ministeriale 17 maggio 1950 per il reclutamento di 190 subalterni dell'Arma.

Pertanto, il consentire agli ufficiali dell'Arma in possesso dei suddetti diplomi di partecipare al concorso in parola, perpetuando un criterio suggerito soltanto da circostanze occasionali, verrebbe a frustrare i fini che questo Ministero si propone di conseguire.

In relazione a quanto precede, spiace dover comunicare che la proposta formulata dall'onorevole interrogante non può essere accolta.

*Il Ministro*
PACCIARDI.

---

LOPARDI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, in considerazione dell'attuale condizione dei servizi giudiziari ed in particolar modo della insufficienza numerica dei magistrati, non ritenga opportuno estendere l'ammissione nei ruoli anche ad un limitato numero dei concorrenti al concorso per 200 posti di Uditori giudiziari recentemente espletato, riconosciuti idonei, e che seguono immediatamente nella graduatoria i vincitori del concorso suaccennato, bandito con decreto 28 aprile 1949 (1321).

RISPOSTA. — Rispondo all'onorevole interrogante che un provvedimento legislativo con il quale fosse disposta la nomina di concorrenti dichiarati idonei nel concorso per 200 posti di Uditore giudiziario, la cui graduatoria è stata approvata con decreto ministeriale 27 luglio 1950, avrebbe il carattere di disposizione a favore di singole persone, preventivamente determinate, il che è da evitare nella emanazione di norme legislative. Ne risulterebbe, inoltre, la trasformazione di un concorso in un esame di idoneità. in contrasto al disposto dell'articolo 106 della Costituzione, secondo il quale le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

Inoltre il provvedimento non arrecherebbe alcun sensibile vantaggio all'Amministrazione della giustizia. Infatti la copertura delle vacanze attualmente esistenti verrà assicurata entro breve tempo dall'espletamento di un nuovo concorso, che, essendosi già ottenuta l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio, sarà indetto fra giorni.

È anche da rilevare che il provvedimento richiesto dall'onorevole interrogante sarebbe in contraddizione con quanto è stato rilevato nella recente discussione del bilancio di questo Ministero. In quella sede si è prospettata la opportunità di indire concorsi per un numero di posti limitato, inferiore a quello delle vacanze esistenti in ruolo, in modo che, attraverso l'espletamento di più concorsi nello stesso anno, sia attuata quella selezione dei migliori che non sempre è possibile nei concorsi per un numero elevato di posti.

*Il Sottosegretario di Stato*
TOSATO.

---

LUSSU. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere se non ritenga necessario e urgente intervenire per far cessare il presente stato di inerzia burocratica che impedisce il funzionamento del Banco di Sardegna, malgrado che il suo statuto sia stato approvato fin dall'agosto 1949. Detto Banco è ancora allo stato di ipotesi, perchè non è stato ancora effettuato il versamento dei 100 milioni di lire di cui all'articolo 17 del decreto legge

luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 417, nè il versamento degli 800 milioni di lire di cui all'articolo 15 del decreto legge 5 marzo 1948, n. 121, nè il versamento degli altri fondi previsti dalle leggi speciali sull'industrializzazione del Mezzogiorno, nè si è ancora avuta l'approvazione del regolamento per il C.T.A.

Tale stato di inazione ministeriale, in piena violazione della legge, non solo crea serio pregiudizio all'attività produttiva delle piccole e medie industrie, ma, di fronte all'opinione pubblica, presenta i provvedimenti per la Sardegna praticamente vani e inoperanti anche se legislativi (1317).

RISPOSTA (a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri). — La questione del funzionamento del Banco di Sardegna va riguardata sotto un duplice profilo e cioè come funzionamento dell'azienda bancaria vera e propria e come funzionamento della sezione di credito industriale del Banco medesimo.

Il Comitato interministeriale del Credito e Risparmio, nella seduta del 25 febbraio 1949, approvò lo statuto del Banco di Sardegna che regola le sole operazioni della sezione autonoma di credito industriale; nella stessa seduta venne deciso di rinviare a successivo provvedimento la regolamentazione delle operazioni dell'azienda bancaria.

Il fondo di dotazione del Banco è fissato in 150 milioni di lire di cui 50 per la sezione di Credito industriale, importo questo che è stato già regolarmente versato al Banco di Sardegna.

Non sono stati ancora versati i 100 milioni che costituiscono il fondo dotazione dell'Azienda bancaria sembrando inopportuno il pagamento stesso dato che l'azienda non è ancora in condizione di funzionare; peraltro poichè il Banco ha insistito per il versamento dei suddetti 100 milioni è stato da tempo investito della questione il Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio del quale si attendono le decisioni.

Per quanto concerne la sezione del credito industriale si precisa che il decreto di approvazione delle norme per il funzionamento del comitato tecnico amministrativo del banco è stato permesso al Ministero dell'industria e commercio per la controfirma e che essendo stati firmati i decreti che autorizzano rispettivamente il pagamento di 800 milioni e di un miliardo, sono stati trasmessi alla Corte dei conti, tramite la Ragioneria centrale i mandati di pagamento relativi ai decreti medesimi.

*Il Sottosegretario di Stato*
AVANZINI.

---

MAZZONI. — *Al Ministro dell'agricoltura.* — Per sapere se di fronte ai nubifragi che hanno devastato alcune povere e laboriose plaghe (e nella specie i comuni di Pecorara, Nibbiano, Caminada in provincia di Piacenza) togliendo alle popolazioni ogni loro avere, non ritenga necessario ed umano porgere tutti i soccorsi che giustichino anche l'adozione di mezzi straordinari.

Domando pertanto, a titolo indicativo e senza pregiudizio delle iniziative di codesto Ministero, se non sarebbe opportuno:

*a*) in relazione al decreto legislativo presidenziale n. 31 del 1° luglio 1946 ottenere uno stanziamento congruo a titolo di contributo pel rinnovamento dei vigneti devastati;

*b*) sollecitare dal Ministro degli interni la collaborazione per la concessione di soccorsi ai casi più urgenti e gravi;

*c*) chiedere al Ministro dei lavori pubblici una doverosa concorde collaborazione per la esecuzione di modesti lavori pubblici che sono già progettati — e taluni già iniziati — in quelle plaghe, e che darebbero un po' di lavoro e di pane alla popolazione colpita;

*d*) intervenire anche con la sua autorità presso la benemerita Cassa di risparmio locale, perchè — su l'esempio della Cassa delle Provincie Lombarde — voglia concedere ai danneggiati dei piccoli mutui all'interesse ridotto del 3 per cento ed ai Comuni delle terre pure devastate mutui di favore ad un tasso non superiore del 5-6 per cento per facilitare la esecuzione di piccole opere locali (1263).

RISPOSTA. — 1) Il Ministero dell'agricoltura e foreste, ove dovesse avere attuazione una proposta intesa a venire incontro alle piccole

aziende agricole che hanno sofferto danni dalle alluvioni del periodo autunnale-invernale, terrà presente le esigenze degli agricoltori dei comuni di Pecorara, Nibbiano e Caminada, sempre che i medesimi si trovino nelle condizioni che verranno stabilite.

Per quanto ha riferimento, poi, alla ricostruzione di vigneti danneggiati o distrutti — decreto n. 31 del 1° luglio 1946 — si comunica che, ove si siano verificati danni che abbiano compromesso, anche per le future annate, la efficienza produttiva delle aziende agricole, sono state da tempo date disposizioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura affinchè, nel quadro generale dell'applicazione della legge predetta, vengano adottati, nei limiti dei fondi disponibili, criteri preferenziali nei riguardi delle domande di contributo avanzate dagli agricoltori danneggiati da nubifragi.

2) Il Ministero dell'interno il cui potere di intervento, nei casi di pubbliche calamità, può consistere soltanto nella immediata assistenza delle famiglie povere, tramite gli Enti comunali di assistenza, ha assegnato, d'intesa con il prefetto di Piacenza, un fondo straordinario di tre milioni per i primi soccorsi a favore delle famiglie povere maggiormente danneggiate.

3) Al Ministero dei lavori pubblici è stata segnalata la necessità, per lenire la disoccupazione, di costruire un ponte sul torrente Tidone che migliorerebbe l'accesso alla grossa frazione di Prebacco del comune di Nibbiano e renderebbe accessibile il tronco delle strade di Nibbiano e Pecorara costituito dalla Provincia, tronco che a sua volta dovrebbe essere completato fino a questa ultima località.

Al riguardo è stata interessata l'Amministrazione provinciale nella cui competenza rientrano i lavori relativi, la quale avrebbe già approntato il progetto.

Il predetto Ministero esaminerà con la migliore disposizione la possibilità di concorrere nei lavori di cui trattasi, mediante il contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

4) Si è interessata la Banca d'Italia — Servizio vigilanza sulle aziende di credito — a spiegare il proprio intervento presso la Cassa di risparmio di Piacenza, perchè conceda agli agricoltori danneggiati dai nubifragi, nei comuni di Pecorara, Nibbiano e Caminada, modesti mutui all'interesse ridotto del 3 per cento, e, nei casi più gravi, mutui di favore ad un tasso non superiore al 5-6 per cento, per facilitare l'esecuzione di piccole opere locali.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

MERLIN ANGELINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere come intende provvedere al normale funzionamento delle scuole primarie di Napoli nell'imminente anno scolastico 1950-51 per evitare la dolorosa situazione dei fanciulli, soprattutto quelli dei ceti poveri e meno abbienti, ai quali le famiglie non possono far impartire l'istruzione elementare fuori delle scuole statali.

L' interrogante allega un pro-memoria col risultato, molto significativo, di una inchiesta fatta sullo stato attuale delle scuole elementari di Napoli (1279).

RISPOSTA. — In ordine alle considerazioni svolte dalla onorevole interrogante sul problema della edilizia per le scuole elementari del comune di Napoli, si ha il pregio di comunicare che a tale problema questo Ministero ha già posto e continua a porre particolare attenzione.

È da premettere, peraltro, che alla fornitura, all'arredamento e alla manutenzione dei locali per le scuole elementari, giusta le vigenti disposizioni di legge, sono tenuti i singoli Comuni, che, nell'assolvimento di tale obbligo, possono chiedere contributi: contributi che vengono concessi dal Ministero dei lavori pubblici.

Nell'ambito delle rispettive competenze, così come stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, questo Dicastero ha svolto ogni possibile e costante interessamento, e intende intensificare la propria azione, presso le competenti Amministrazioni, al fine di addivenire a concreti provvedimenti di carattere immediato, per ovviare alle più urgenti necessità, nonchè a provvedimenti la cui attuazione, di necessità, non potrebbe che realizzarsi periodicamente.

È da tener presente, invero, che, a Napoli, il problema dell'edilizia scolastica presenta note-

voli difficoltà che, com'è ovvio, si riflettono sui provvedimenti da adottare.

Si ha il pregio di assicurare la onorevole interrogante che il Ministero, come è innanzi accennato, intensificherà la propria azione in ordine al problema di cui trattasi e non tralascerà occasione alcuna che possa comunque avviarlo alla soluzione auspicata.

*Il Ministro*
GONELLA.

---

MERLIN Umberto. — *Ai Ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione.* — L'interrogante, mentre segnala ai Ministri competenti la vita di continuo pericolo cui maestri e professori italiani sono esposti in Eritrea, e mentre plaude al loro coraggio ed al loro spirito di sacrificio, chiede di sapere cosa intende fare il Governo per difendere questi connazionali i quali rappresentano in quelle terre la nostra civiltà e la nostra Patria.

Domanda ancora che, come dimostrazione della nostra riconoscenza, si provveda ad accogliere una delle tante richieste presentate dalla Unione sindacale dipendenti della Amministrazione e degli enti pubblici dell'Eritrea e cioè: pagamento totale degli arretrati di stipendio, pagamento premio di presenza, pagamento indennità e propine di esame, ed altre domande formulate con apposito ordine del giorno (1208).

RISPOSTA. — Al personale insegnante prestante servizio in Eritrea sono corrisposti regolarmente, in Italia, a decorrere dal 1° luglio 1949, ed a mezzo di procuratori, gli assegni fissi metropolitani comprensivi dello stipendio base, indennità caro-vita, indennità di studio ed indennità di carica cui deve aggiungersi la indennità di funzione istituita con legge 11 aprile 1950, n. 130; lo stesso personale percepisce dalla British Administration dell'Eritrea un compenso mensile in scellini East Africa commisurato alle prestazioni rese al gruppo o categoria di appartenenza di ciascun insegnante alla stregua dell'ordinamento scolastico italiano.

Tale trattamento è stato stabilito dopo lunghe laboriose trattative intervenute col Ministero del tesoro, in applicazione delle quali il compenso corrisposto dall'Amministrazione Britannica deve intendersi comprensivo della preesistente indennità coloniale e di tutte le altre indennità accessorie, quali premio di presenza, compenso per lavoro straordinario, compenso per correzione di compiti e propine di esami.

Deve precisarsi che detto criterio è stato ed è uniformemente adottato non solo per il personale insegnante italiano prestante servizio in Eritrea, ma anche per quello in servizio in Libia ed in Somalia, prima che quest'ultimo territorio fosse affidato all'Italia in amministrazione fiduciaria; esso è adottato ugualmente per tutte le categorie di personale amministrativo e tecnico italiano in servizio nei territori predetti.

Per le ragioni esposte, pur riconoscendosi pienamente i meriti dei maestri e professori italiani dell'Eritrea, sia per l'opera da essi prestata, sia per le condizioni di disagio e di pericolo nelle quali da anni vivono, non riesce per il momento possibile accogliere i loro desiderata. Si assicura, comunque, che non si mancherà di svolgere tutto il possibile interessamento per venire incontro a tali desiderata e che intanto, da parte di questo Ministero, si sta provvedendo regolarmente alla liquidazione degli arretrati spettanti al suddetto personale, in base all'ordine di presentazione delle relative domande e di quelle presentate dal personale amministrativo e tecnico in servizio in Eritrea.

Quanto alla tutela in genere dei nostri connazionali in Eritrea, essa costituisce compito essenziale cui il Governo accudisce con spirito più che vigile in sede internazionale.

*Il Sottosegretario di Stato*
DOMINEDÒ.

---

MILILLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere perchè ancora non è stato emanato il bando di concorso, già annunziato, per la promozione a scrutinio al grado 9 dei cancellieri (1204).

RISPOSTA. — Informo il senatore interrogante che è in corso il decreto che bandisce lo scrutinio per le promozioni al grado 9°, decreto che prossimamente sarà pubblicato.

*Il Sottosegretario di Stato*
TOSATO.

---

MINOIA (MAZZONI). — *Ai Ministri dell'interno, dell'agricoltura e delle foreste, delle finanze, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo della Repubblica intenda adottare a sollievo delle popolazioni dei comuni di Caminata, di Nibbiano e di Pecorara, in provincia di Piacenza, costituite per la maggior parte di mezzadri e di piccoli proprietari, tanto duramente colpite dal nubifragio, che, abbattutosi sulla zona più alta e più povera dei Comuni medesimi nella notte dal 25 al 26 giugno 1950, ne ha distrutto completamente i prodotti e ne ha gravemente danneggiati i fabbricati.

A modesto avviso degli interroganti il Governo dovrebbe prontamente intervenire con aiuti finanziari a favore delle famiglie più povere maggiormente colpite e col finanziamento e con la immediata esecuzione, nel comprensorio di detti Comuni, dei lavori pubblici già progettati ed approvati, e di cantieri di rimboschimento, al fine di occupare nei prossimi mesi, il maggior numero possibile di lavoratori locali, i quali in effetto, si identificano coi piccoli proprietari, mezzadri ed affittuari coltivatori diretti danneggiati. E, tenuto conto che i territori colpiti in gran parte coltivati a vite rimarranno improduttivi per almeno tre anni, vale a dire per il tempo necessario alla ricostruzione dei tralci fruttiferi, pare agli interroganti sarebbe utile provvidenza esonerare i terreni stessi dall'imposta immobiliare e di reddito agrario e gli affittuari e coltivatori diretti, dalla imposta di ricchezza mobile (1245).

RISPOSTA. — Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non ha la possibilità di adottare particolari provvidenze a favore degli agricoltori dei comuni di Pecorara, Nibbiana e Caminata (Piacenza) danneggiati dal nubifragio del 25 e 26 giugno u.s. in quanto, nello stato di previsione della spesa, non vi sono stanziamenti che consentano la erogazione di contributi per danni del genere.

Tuttavia, per le zone dove, nel corso del corrente anno, si siano verificati danni che abbiano compromesso, anche per le future annate, la efficienza produttiva delle aziende agricole, sono state da tempo date disposizioni agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura affinchè, nel quadro generale dell'applicazione del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, venissero adottati, nei limiti dei fondi disponibili, criteri preferenziali nei riguardi delle domande di contributo avanzate dagli agricoltori danneggiati dai nubifragi.

Il Ministero dell'interno il cui potere, nei casi di pubbliche calamità, può consistere soltanto nella immediata assistenza delle famiglie povere, tramite gli Enti comunali di assistenza, ha assegnato d'intesa con il Prefetto di Piacenza, un fondo straordinario di tre milioni per i primi soccorsi a favore delle famiglie povere maggiormente danneggiate.

Il Ministero delle finanze, in base all'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, può concedere una moderazione della imposta sui terreni, nonchè di quella sui redditi agrari dell'anno, in seguito a presentazione da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

Nel caso, poi, che i danni rivestano carattere duraturo ed abbiano determinato, quindi, una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere la revisione in diminuzione dell'estimo catastale, a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Ciò premesso, si assicura che è stata interessata la Intendenza di finanza competente perchè riferisca se siano state prodotte domande di moderazione d'imposta per danni della natura di quelli segnalati e precisino, dopo gli op-

portuni accertamenti sopraluogo, l'entità dei danni medesimi, al fine di poter stabilire se e quali provvedimenti potranno essere adottati, a norma delle citate disposizioni legislative.

Si precisa inoltre che con gli articoli 13 e 14 del disegno di legge sulla perequazione tributaria, presentato al Senato della Repubblica il 16 luglio 1949, sono state proposte particolari agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici ed atmosferici.

Con dette norme, infatti, si renderebbe possibile la revisione dei redditi mobiliari, posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato, dal momento dell'evento dannoso, revisione che avrebbe efficacia per l'imposta di ricchezza mobile e per gli altri tributi mobiliari.

Il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che non si è avuto alcun danno di rilievo ad opere pubbliche, ma solo piccoli smottamenti di scarpate stradali ed intasamenti di tratti di cunette e tombini di strade comunali senza alcuna interruzione del transito.

Pertanto, nessun intervento di pronto soccorso è stato necessario.

È stata peraltro segnalata la necessità, per lenire la disoccupazione, di costruire un ponte sul torrente Tidone che migliorerebbe l'accesso alla grossa frazione di Prebacco del comune di Nibbiano e renderebbe accessibile il tronco delle strade di Nibbiano e Pecorara costruito dalla Provincia, tronco che a sua volta dovrebbe essere completato fino a quest'ultima località.

Al riguardo è stata interessata l'amministrazione provinciale nella cui competenza rientrano i lavori relativi, la quale avrebbe già approntato il progetto.

Il predetto Ministero esaminerà con la migliore disposizione la possibilità di concorrere nei lavori di cui trattasi, mediante il contributo previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Per quento riguarda, infine, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si comunica che a favore del comune di Nibbiano è stato già concesso un cantiere di rimboschimento per lire 1.258.729.

Nel piano dei cantieri scuola, programmato per il corrente esercizio finanziario dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza, sentita la locale Commissione del collocamento, non risultano progetti per i comuni di Caminata, Nibbiano, Pecorara.

Tuttavia, in considerazione delle necessità dei predetti Comuni segnalate dagli onorevoli interroganti nonchè dallo stesso prefetto di Piacenza, è stato interessato quell'Ufficio provinciale del lavoro ed inoltrare per i Comuni medesimi progetti di istituzione di cantieri scuola.

Non appena detti progetti saranno pervenuti, quel Ministero non mancherà di esaminarli attentamente e di provvedere in merito nei limiti delle disponibilità di bilancio.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

MOLÈ Salvatore. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se e quali provvidenze esistano a favore dei portalettere rurali e se, in mancanza, intenda codesto Ministero farsi promotore di provvedimenti urgenti ed adeguati a favore di detta categoria di lavoratori.

Invero, allo stato, la sorte dei portalettere rurali è veramente inumana, considerando che codesti umili lavoratori, dopo una fatica estenuante di 50 e più anni, raggiunto il 70° anno di età, non percepiscono dallo Stato nessun emolumento di legge nè hanno diritto a pensione, mentre resi inabili al lavoro sono costretti a trascinare la loro vecchiaia nella miseria, dopo tutta una vita dedicata ad un servizio pubblico con sacrificio ed onestà (1232).

RISPOSTA. — Il trattamento giuridico ed economico dei portalettere rurali è regolato principalmente dal Codice postale e delle telecomunicazioni (approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), dal regolamento delle ricevitorie, agenzie e servizi rurali (approvato con regio decreto 5 novembre 1937, n. 2161).

Degna di particolare menzione, come quella che differenzia profondamente gli agenti rurali da altro personale, e che quindi giustifica la differenza di trattamento, è la provvidenza di cui all'articolo 325 del Codice postale, e, cioè, la successione nel posto in favore del coniuge o di uno dei figli dell'agente rurale deceduto o dispensato dal servizio per sopravvenuta inabilità fisica, beneficio questo di cui non godono gli altri lavoratori (salvo i Ricevitori postali), e neppure gli impiegati di ruolo delle pubbliche amministrazioni.

Anche i sostituti dei portalettere rurali, in taluni casi, hanno diritto alla nomina senza concorso (articolo 326 del Codice postale).

In particolare poi, il trattamento degli agenti rurali è, a grandi linee, il seguente:

Gli agenti rurali in servizio effettivo da almeno un anno godono di un periodo di riposo di 15 giorni, per il quale percepiscono, per il papagamento del sostituto, una indennità pari a 15 giorni di retribuzione.

In caso di malattia di durata superiore ai 10 giorni, gli stessi agenti (ed anche i provvisori) percepiscono dall'Amministrazione, a titolo di sussidio, sempre per il pagamento del sostituto, ed oltre la normale retribuzione, una somma, una volta tanto, ragguagliata alle giornate di malattia, non eccedente la retribuzione di un mese.

In definitiva, quindi, il riposo annuale e la malattia da 10 a 30 giorni sono regolarmente retribuiti come giorni di servizio.

Per le malattie di durata superiore ai 30 giorni gli agenti di cui trattasi percepiscono dallo Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici una mezza mensilità di retribuzione per la durata di altri otto mesi (articolo 330 del Codice postale). Siccome gli agenti rurali possono nominare quali loro sostituti persone di famiglia, è ovvio che le provvidenze di cui sopra, nella maggior parte dei casi, costituiscono un altro cespite d'entrata nella famiglia dell'agente malato o in congedo, vantaggio anche questo che non hanno i vari impiegati dello Stato.

Gli agenti rurali hanno poi avuto sulle proprie retribuzioni tutti indistintamente gli aumenti derivanti dalle leggi di carattere economico emanate in favore degli impiegati dello Stato, compreso quello più recente della legge n. 130 dell'11 aprile 1950, comportante l'aumento del 10 per cento e l'assegno perequativo, e quindi godono anche delle indennità di carovita e di caropane.

Gli aumenti concessi sulle retribuzioni degli agenti rurali dal dopo guerra ad oggi, sono dunque i seguenti:

Legge 116 del 13 marzo 1945, avente decorrenza dal 16 febbraio 1945, 50 per cento.

Legge 357 del 21 marzo 1946, decorrenza dal 1° ottobre 1945:

aumento 130 per cento fino a lire 10 mila;
aumento 120 per cento fino a lire 20 mila;
aumento 100 per cento fino a lire 30 mila.

Legge 466 del 19 aprile 1947, decorrenza dal 1° novembre 1946, 70 per cento, più lire 4 mila ad ora per carovita conglobato nella retribuzione.

Legge 505 del 22 marzo 1948 in vigore dal 1° giugno 1947, 30 per cento, col minimo di lire 30 mila per 6 ore di servizio.

Legge 149 del 12 aprile 1949 decorrenza dal 1° novembre 1948, 22 per cento.

Legge 130 dell' 11 aprile 1950 decorrenza dal 1° luglio 1949, 10 per cento, più assegno perequativo mensile di lire 600 per 8 ore di servizio giornaliere, ed in proporzione per durate di servizio minori.

È da notare inoltre che è consentito agli agenti rurali, compatibilmente con le necessità e con l'orario del proprio lavoro, di attendere in cumulo ad altro impiego o ad altri servizi, sia pure presso altri enti pubblici.

Recentemente gli agenti rurali effettivi sono stati inscritti all'E.N.P.A.S. per l'assistenza anche dei propri familiari in caso di malattia, e per il rimborso delle spese di cure mediche e di medicinali.

Per l'assistenza all'E.N.P.A.S. dei provvisori, sono a buon punto le trattative con l'Ente interessato.

Per quanto riguarda il fatto che gli agenti di cui trattasi quando lasciano il servizio, anche dopo molti anni di lavoro, non percepiscono dallo Stato nessun emolumento di legge, nè hanno diritto a pensione, occorre tenere presente che il ripetuto personale riveste la figura giuridica di semplice prestatore di opera (essendo retribuito non a stipendio fisso, ma in base ai vari coefficienti del lavoro eseguito), e che quindi, come semplice prestatore d'opera, e come tutti gli altri lavoratori, è iscritto (col contributo dello Stato) alle varie forme di assistenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e pertanto percepisce la pensione dal detto Ente.

Deve tenersi inoltre presente che i predetti non sono sottoposti ai limiti di età previsti dalle norme vigenti per gli impiegati dello Stato e quindi rimangono in servizio qualunque ne sia

l'età fino a che sono fisicamente idonei al servizio stesso.

Una eventuale modifica della figura giuridica del portalettere rurale può aver luogo solo in sede di riforma dell'Istituto delle ricevitorie postali, riforma che è in corso di studio.

*Il Ministro*
SPATARO.

---

MOLINELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della circolare n. 06/10563 Ufficio speciale III dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, in data 13 giugno 1949, recante per oggetto: « Visita ostetrica al personale operaio femminile » e se ne ritenga ammissibile il contenuto (639).

RISPOSTA. — In merito a quanto chiesto dall'onorevole interrogante si precisa quanto segue:

Immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, come conseguenza dell'assopimento delle coscienze umane e la distruzione di tutti i valori morali oltrechè materiali, ebbe a prendere consistenza fra il personale operaio femminile alle Manifatture tabacchi, l'abbominevole costumanza del trafugamento di generi di monopolio mediante l'occultamento degli stessi nelle parti intime del corpo, a mezzo di preservativi e involucri speciali di gomma.

A nulla valsero i richiami e gli avvertimenti delle direzioni locali intesi a moralizzare l'ambiente, in quanto detti trafugamenti si accentuarono in maniera talmente grave, che in alcuni opifici, come, ad esempio, in quelli di Venezia e di Palermo, si rese indispensabile assumere in servizio ostetriche patentate per i necessari accertamenti sugli elementi sospetti. In altri opifici, come in quello di Bologna, le direzioni furono costrette, qualche volta, a servirsi dell'opera del medico fiscale dello stabilimento stesso.

È significativo il seguente caso verificatosi presso quest'ultimo opificio: sottoposte a visita ostetrica, la sera del 26 giugno 1946, dieci operaie sulle quali gravavano sospetti, ben cinque delle stesse furono trovate in possesso di sigarette in un numero variabile da 20 a 71 contenute in preservativi posti in vagina.

Le notizie recentemente pervenute a questo Ministero (confermate del resto dal fermo operato in data 21 maggio u.s. da parte di agenti della Polizia tributaria di un'operaia della Manifattura tabacchi di Firenze, la quale fermata appena uscita dall'opificio e sottoposta a visita personale di una visitatrice della Dogana, fu trovata in possesso di numero 45 sigarette nazionali nascoste nella vagina), comprovano in maniera irrefutabile che il deprecabile sistema di trafugamento suaccennato è tuttora in vigore.

L'Amministrazione dei monopoli, allo scopo di salvaguardare gli interessi del pubblico erario e di porre termine a tale ignobile abuso, è stata quindi, suo malgrado, costretta a diramare una circolare per il ripristino della visita ostetrica da effettuarsi solo in relazione alle valutazioni del momento. La necessità di tale provvedimento è stata anche illustrata alle commissioni interne degli opifici affinchè svolgano opera di persuasione onde eliminare le incresciose e gravissime mancanze. Così intesa la disposizione, che trova applicazione nei casi in cui sussistano fondatissimi sospetti, assume netto carattere di remora, di doveroso avvertimento alle sconsigliate operaie che avessero ancora in animo di compiere l'insano atto.

Non si ritiene opportuno indicare nominativamente il personale espulso dalle Manifatture per tentato trafugamento di tabacchi mediante i mezzi sopra accennati; si fa presente tuttavia che l'elenco del personale in parola è a disposizione dell'onorevole interrogante.

*Il Ministro*
VANONI.

---

NACUCCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del tesoro.* — Per sapere per quale motivo agli impiegati dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura non ancora sono stati corrisposti gli stipendi e gli altri emolumenti per i mesi di marzo e aprile decorsi.

E per sapere quale sistemazione intendano dare ad essi impiegati in vista della soppressione degli Uffici dell' U.N.S.E.A. (1130).

RISPOSTA. — Il ritardo verificatosi nel pagamento degli stipendi al personale dell'U.N.S.

E.A. e, quindi, anche a quello dell'U.P.S.E.A. di Cagliari, è dovuto all'abolizione della quota funzionale, già spettante all'U.N.S.E.A. stesso in ragione di lire 400 per ogni quintale di grano conferito all'ammasso, abolizione deliberata, come è noto, il 5 novembre 1949 dal Comitato interministeriale dei prezzi, e che ha causato gravi difficoltà per il finanziamento del cennato Ente.

In merito alla mancata applicazione a favore del personale dell'U.N.S.E.A. dei miglioramenti economici previsti dalle leggi 12 aprile 1949, n. 149, e 11 aprile 1950, n. 130, si fa presente che, a norma delle citate disposizioni legislative (rispettivamente articoli 9 e 12) gli Enti di diritto pubblico sottoposti a vigilanza e a tutela dello Stato possono estendere al proprio personale i miglioramenti previsti dalle leggi stesse mediante deliberazioni soggette all'approvazione del Ministro competente di concerto con quello del Tesoro.

La facoltà che tali Enti hanno in ordine ai suddetti miglioramenti è subordinata alla particolare situazione di bilancio e alle disponibilità finanziarie degli Enti stessi, in quanto a norma dei citati articoli 9 e 12 nessun contributo integrativo a carico del bilancio dello Stato è ammesso a favore degli Enti medesimi per fronteggiare la maggiore spesa derivante dall'applicazione degli articoli 9 e 12.

Ciononostante questo Ministero, rendendosi conto del grave disagio economico in cui è venuto a trovarsi il personale dell'U.N.S.E.A. e malgrado che la situazione finanziaria di tale Ente, per quanto è stato più sopra detto, sia oltremodo critica, ha trasmesso con parere favorevole al Ministero del tesoro due delibere, adottate dal Commissario dell'U.N.S.E.A. stesso e concornenti gli aggiornamenti degli stipendi del dipendente personale in applicazione delle citate leggi n. 149 e 130.

Il disegno di legge relativo alla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, che trovasi all'esame del Senato della Repubblica, prevede che all'adempimento di particolari compiti prevalentemente di carattere tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero delle finanze, catasto e del Ministero del tesoro e per non oltre rispettivamente 1.500, 600 e 200 unità potrà provvedersi mediante l'assunzione di personale non di ruolo, da reclutarsi tra il personale dello U.N.S.E.A. che cessa dall'impiego a seguito della soppressione degli uffici.

Inoltre il personale che cessa dall'impiego, entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della legge di soppressione dell'U.N.S.E.A., potrà essere ammesso ai concorsi pubblici e riservati per i gradi iniziali dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche se abbia superato i limiti di età previsti per la ammissione ai concorsi stessi, purchè sia in possesso degli altri requisiti prescritti nei bandi di concorso e non abbia compiuto alla data dei bandi medesimi il 45° anno di età.

Speciali benefici economici la legge in parola stabilisce, infine, per il personale che chiede di cessare dal servizio entro un mese dalla entrata in vigore della legge stessa e per quello che non venga assunto alle dipendenze dello Stato.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

PALUMBO Giuseppina. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non intenda promuovere una inchiesta per conoscere i salari reali attualmente corrisposti dai datori di lavoro ai braccianti agricoli meridionali in genere e siciliani in ispecie, e per sapere in quale misura siano rispettate le disposizioni governative concernenti le tariffe dei contratti di lavoro e le assicurazioni sociali obbligatorie (768).

RISPOSTA. — In merito fu comunicato alla S.V. (con nota n. 23278 del 26 novembre 1949) che questo Ministero, nell'intento di effettuare una approfondita indagine al riguardo, avrebbe impartito ai Capi circolo dell'Ispettorato del lavoro, nonchè ai direttori degli Uffici del lavoro delle provincie interessate, le necessarie istruzioni, onde averne concreti elementi di giudizio su quanto prospettato con la interrogazione in oggetto.

L'indagine, sollecitata dalla S.V. onorevole venne affidata in dette provincie a speciali Commissioni costituite con circolare n. 169 del 31 dicembre 1949, e normalmente presiedute dal Capo circolo, con la partecipazione dei rappresentanti delle locali organizzazioni sindacali agricole.

Dagli elementi rimessi a questo Ministero è facile rilevare che il lavoro compiuto fu poco agevole, lungo e laborioso, perchè la rilevazione dei dati più essenziali operavasi in un settore assai complesso quale quello dell'agricoltura soggetto a variazioni di carattere stagionale e a numerosissime disparità di varia natura, le quali tutte hanno indubbi riflessi anche di ordine economico.

I punti sui quali si è soffermata l'attenzione delle citate Commissioni sono stati i seguenti:

1) misura dei salari di fatto effettivamente percepiti dai braccianti agricoli;

2) occupazione media annua in giornate di lavoro;

3) salari contrattuali vigenti;

4) grado di osservanza dei contratti collettivi;

5) grado di osservanza delle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie.

Stante la materiale impossibilità di riassumere nella presente le osservazioni e conclusioni formulate in merito, desidero comunicare che esse trovansi a disposizione della S. V. onorevole presso il competente servizio di questo Ministero.

*Il Ministro*
MARAZZA.

---

PASQUINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare a favore degli ospedali d'Italia, ogni giorno più preoccupati della situazione economica-funzionale dell'I.N.A.M. e soprattutto in dipendenza del persistente stato debitorio nei confronti degli ospedali stessi, in quanto questo minaccia di compromettere l'assistenza sanitaria che per statuto gli ospedali pubblici sono tenuti a prestare prima di tutto a favore dei poveri, ciò allo scopo di impedire la sospensione di ogni forma di assistenza ospedaliera in confronto degli iscritti all'I.N.A.M., che fatalmente ne conseguirebbe, se alla situazione, così come oggi si presenta, non si opponesse rimedio (1288).

RISPOSTA. — Come è certamente noto alla S.V. onorevole l'Istituto nazionale assicurazione malattie attraversa una grave crisi finanziaria, avendo dovuto fronteggiare l'onere gravosissimo delle prestazioni agli assicurati e loro familiari per un importo complessivo che ha superato notevolmente le disponibilità dell'Istituto stesso.

A ciò sono dovuti anche i ritardi nel pagamento delle rette ospedaliere, il cui onere, tuttavia, l'Istituto cerca, sia pure parzialmente, di soddisfare attraverso opportuna e proporzionale ripartizione delle disponibilità tra le varie esigenze dell'assistenza.

Il Ministero del lavoro non ha mancato di studiare a fondo il delicato problema della situazione dell'Istituto e posso dare formale assicurazione che saranno adottate le misure necessarie a risolvere la grave situazione debitoria dell'I.N.A.M. verso enti o persone, e ad impedire la formazione di nuovi disavanzi della gestione.

Nell'attesa di tali provvedimenti si è intanto cercato di assicurare all'I.N.A.M. i mezzi indispensabili per garantire la continuità dell'assistenza. A ciò si è provveduto, nel corrente anno, a mezzo di finanziamenti di rilevante importo, da parte di altri istituti previdenziali. E tali provvedimenti hanno certamente impedito più sensibili aggravamenti della situazione debitoria verso ospedali, medici e farmacisti creditori dell'I.N.A.M.

Come si potrà constatare, il Ministero del lavoro non ha trascurato di porre in opera i mezzi a sua disposizione per fronteggiare la situazione deficitaria dell'Istituto in questione.

Mi è grato assicurare la S.V. onorevole che nulla sarà tralasciato per una sollecita e definitiva soluzione del problema.

*Il Ministro*
MARAZZA.

---

PERSICO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e dei lavori pubblici.* — Per essere rassicurato che la colmatura dei fossi di mazzuolatura della zona « Orti di Schito » e l'utilizzazione delle terre di Pompei, ai fini della bonifica dell'agro sarnese, per l'importanza che riveste ai fini agrario, culturale, turistico e sociale, possano essere incluse nel programma lavorativo da finanziarsi con i fondi E.R.P. nell'esercizio 1949-50 (1090).

RISPOSTA. — Per la bonifica degli Orti di Schito è stato redatto, dall'Ufficio del Genio civile di Napoli, in data 23 marzo 1950, un progetto esecutivo di un primo stralcio di lavori, che prevede una spesa di lire 160 milioni.

Si tratta dello stralcio di un programma ben più vasto, per il quale è stata indicata una spesa di 500 milioni.

Sebbene l'iniziativa venga presentata sotto lo aspetto di intrapresa di bonifica, essa però, come è noto, riveste un interesse ed una importanza, più che ai fini agricoli, a quelli turistici ed archeologici perchè, in sostanza, ha il principale scopo di rimuovere, dalla zona di Pompei, la massa di terra risultante dai precedenti scavi e di rendere, quindi, possibile lo sviluppo e la continuazione delle ricerche archeologiche.

Del resto, basta considerare l'ammontare della spesa, in rapporto alla superficie del terreno da bonificare, per convincersi come i risultati agricoli possono essere concomitanti, ma non essenziali, nè giustificativi dell'iniziativa.

Con il progetto di stralcio di 160 milioni si prevede di restituire a coltura una superficie di 17 ha. e con quello generale di 500 milioni si riporterebbero a coltura 150 ha., con un carico così di lire 3.500.000 per ettaro circa.

Nonostante ciò, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha mancato di porre la questione del finanziamento con i fondi E.R.P. nell'esercizio 1949-50, come suggerisce l'onorevole interrogante. Ma, proprio a causa dell'insufficiente rendimento agricolo dei lavori, non è stato possibile ottenere alcuno svincolo di fondi.

Non si disconosce che il problema, per i suoi molteplici fini, debba venire affrontato e risolto, con la partecipazione, eventualmente, anche delle altre Amministrazioni, in rapporto alle varie finalità.

Si pensa, anzi, che ora, con l'intervenuta istituzione della Cassa per il Mezzogiorno, una soluzione sia più facile, in quanto il piano delle opere straordinarie da eseguire, a cura della stessa Cassa, per il progresso economico e sociale dell'Italia meridionale potrà tener conto non soltanto degli interessi strettamente agricoli, ma anche di quelli turistici.

Per il momento la questione non può, quindi, essere risolta ed occorre attendere che siano definiti i programmi straordinari da attuarsi a mezzo della Cassa, per inquadrare possibilmente in essi anche la iniziativa in oggetto.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

PERSICO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se intende provvedere, con opportuna urgenza, al miglioramento del servizio telefonico di Caserta, che si svolge in condizioni difficili ed insufficienti ai bisogni, sia con Napoli, capoluogo della Regione, sia con i Comuni della Provincia: basti notare che, per telefonare da Caserta ad Aversa, che è uno dei maggiori centri della Provincia e che dista da Caserta appena quattordici chilometri, occorre prima ottenere il « centralino » di Napoli (1269).

RISPOSTA. — Le comunico che il servizio telefonico da e per Caserta gode, in confronto di altri della zona, di una situazione privilegiata, avendo cinque collegamenti diretti con Napoli ed uno con Roma, tutti in cavo sotterraneo, a prescindere dagli altri collegamenti pure diretti con Piedimonte, Sessa Aurunca, Capua, Cassino, Portico, Valle Maddaloni, oltre a quelli con i posti telefonici di Santa Maria (3), Marcianise, San Nicola, ecc.

Da esperimenti eseguiti, anche l'audizione risulta buona e i tempi di attesa, eccettuata qualche ora di punta, non sono risultati eccessivi.

Per quanto riguarda la richiesta di un circuito diretto con Aversa, occorre tener presente che quest'ultimo Comune, nell'occasione del ripristino delle linee telefoniche rimaste interrotte in quella zona in seguito agli eventi bellici, chiese ed ottenne di essere collegato direttamente con Napoli, anzichè attraverso Caserta, come nell'anteguerra.

Tuttavia, per venire incontro ai desideri di quella popolazione esposti dalla S. V. onorevole, si sono presi accordi con la Società esercizi telefonici per la realizzazione di un nuovo circuito diretto fra i due centri, che si spera di poter attivare entro poche settimane.

*Il Ministro*
SPATARO.

---

PERSICO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, accogliendo l'esortazione fatta dal sottoscritto nella seduta del Senato del 16 giugno scorso, abbia potuto far visitare da persona di sua fiducia gli Uffici delle Preture civili e penali di Roma, per poter provvedere di urgenza ad elimnare uno sconcio che, mentre offende la dignità della giustizia, ne rende difficilissima la pratica attuazione (1294).

RISPOSTA. — Rispondendo all'onorevole interrogante che le condizioni di estremo disagio in cui versa la pretura di Roma, male sistemata in due fabbricati discosti ed inidonei con locali insufficienti e del tutto indecorosi, sono ben note a questo Ministero che da oltre un decennio fa tutto il possibile per dare alla predetta Magistratura una sede idonea e conveniente.

Sin dal 1940, dopo aver ricercato invano altre soluzioni, fu stabilito di costruire un apposito edificio e fu emanata allo scopo la legge 6 giugno 1940, n. 792.

A causa della guerra la costruzione non fu neppure iniziata ed essendosi nel frattempo ancor più aggravate le condizioni di disagio anzidette il problema si presentò con carattere di maggiore urgenza e di più difficile soluzione.

Al fine di avere una più rapida sistemazione senza ricorrere a nuove costruzioni si tentò di ottenere qualcuno degli edifici pubblici resisi dispensabili dopo la guerra. Venne pertanto e successivamente richiesta l'assegnazione del palazzo Vidoni, del palazzo Braschi, del palazzo del Seminario, di qualche caserma o altro edificio militare, ma sempre invano.

Così si ritornò alla primitiva idea di costruire un apposito edificio *ad hoc* e all'uopo venne interessato il competente Ministero dei lavori pubblici che con nota 22 marzo 1948, n. 7 — premesso che la spesa sarebbe ammontata a lire 1. 575.000.000, e che il già predisposto progetto dell'edificio doveva essere studiato *ex novo* perchè l'area in via della Conciliazione su cui doveva sorgere, era stata ceduta dal comune di Roma allo Stato della Città del Vaticano — comunicò che le disponibilità di bilancio non gli consentivano in modo assoluto di autorizzare l'esecuzione dell'opera.

Di fronte a questa situazione non rimaneva, per il momento, che ricorrere al rimedio di una migliore manutenzione dei vecchi locali.

È noto che per la legge 1941, n. 392 spetta ai Comuni, sedi degli uffici giudiziari, di provvedere ai locali, alla manutenzone ed all'arredamento dei detti uffici.

Il comune di Roma, su premure di questa Direzione generale, provvide a lavori di notevole importo che migliorarono la situazione.

Nel frattempo questo Ministero continuò la sua opera presso il Ministero dei lavori pubblici che, con lettera 27 dicembre 1949, n. 3872, dichiarò di riconoscere la necessità della costruzione e richiese, per poterla attuare, i dati relativi agli uffici che, in relazione alle attuali esigenze, dovrebbero trovare sistemazione nel nuovo palazzo; dati che sono stati forniti al detto Dicastero.

Presentemente tutte le difficoltà si riducono alla reperibilità di un'area su cui costruire; area adeguata e non lontana dal Palazzo di Giustizia.

In proposito con lettera 31 luglio 1950, a firma dell'onorevole Ministro, venne interessato il Sindaco di Roma onde avere a disposizione un terreno di proprietà comunale.

È sperabile che, trovata l'area, si potrà finalmente eliminare l'inconveniente lamentato dall'onorevole interrogante.

Nel frattempo questo Ministero non desisterà di intervenire presso il Comune per togliere tutte quelle deficienze negli attuali locali che di volta in volta vengono segnalati dai Capi di quella Magistratura.

*Il Sottosegretario di Stato*
TOSATO.

---

PISCITELLI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere quale è la somma spesa negli esercizi finanziari 1948-50 per i lavori eseguiti nella sede provvisoria dell'Accademia aeronautica dell'isola di Nisida, e ciò al fine di stabilire quanto è costata all'Erario, cioè al contribuente italiano, la mancata esecuzione della disposizione data dal Ministro Cingolani perchè l'Accademia rientrasse nella sua antica sede di Caserta (1223).

RISPOSTA. — In merito alla interrogazione sopratrascritta si comunica, anche a nome del Ministro del tesoro, che in base ad impegni assunti nei due esercizi finanziari 1948-49 e 1949-50 e senza alcuno specifico stanziamento di somma in bilancio, nella sede provvisoria dell'Accademia aeronautica di Nisida sono stati eseguiti o sono in corso di esecuzione lavori di sistemazione ed ampliamento per complessive lire 96.600.000 così suddivisi:

*Esercizio finanziario 1948-1949.*

| | |
|---|---|
| Piccoli lavori vari . . . . L. | 400.000 |

*Esercizio finanziario 1949-1950.*

| | |
|---|---|
| Sistemazioni varie ai fabbricati . | 10.200.000 |
| Sopraelevazione palazzina studi e palazzina allievi ed opere varie . | 35.000.000 |
| Costruzione fabbricato Corpo di guardia e sopraelevazione palazzina servizi . . . . . | 23.000.000 |
| Impianti elettrici ed idro-igienico-sanitari ai fabbricati suddetti . | 28.000.000 |
| Totale . . . L. | 96.600.000 |

Si aggiunge che, se è vero che la sede di Nisida è da ritenere provvisoria fino a quando non sarà possibile sistemare l'Accademia in un'altra più adatta, è altrettanto vero che la stessa sede è già destinata a successivi usi, indispensabili nel quadro del programma di istruzione del personale dell'Aeronautica.

Di conseguenza le somme spese sono giustificate dalle esigenze di sviluppo e di riordinamento dell'Aeronautica militare, oltre al fatto che esse hanno consentito il funzionamento provvisorio dell'Accademia in quella sede, nell'impossibilità di utilizzare la sede di Caserta, appena sufficiente per i corsi della scuola specialisti.

*Il Ministro*
PACCIARDI.

---

PISCITELLI. — *Al Ministro della difesa.* — In data 15 giugno 1950 l'« Agenzia Telegraph », replicando ad una smentita del generale Carlo Drago, comandante dell'Accademia aeronautica di Nisida, ha confermato la notizia che l'ultima decisione del Ministero della difesa sia quella di ricostruire uno dei due vecchi edifici di Capodichino o di Capua per adibirlo a sede provvisoria dell'Accademia aeronautica. La conferma suddetta è ampiamente dettagliata e precisa che ben sette progetti sarebbero allo studio presso il Genio aeronautico « prevedendo una spesa variante dai sette ai venticinque miliardi a seconda della mole dell'edificio »; aggiunge che per la resistenza del Ministero del tesoro, si sarebbe ripiegato sulla ultima decisione di cui sopra e sarebbe per essere presentato un disegno di legge per lo stanziamento dei sette miliardi di lire occorrenti.

D'altra parte, negli ambienti aeronautici di Napoli, si dà per sicuro che sia imminente l'inizio della costruzione di un altro piano nell'attuale « sede provvisoria » di Nisida, dove già sono state profuse ingentissime somme per lavori oltre che di adattamento, anche di lusso. Pertanto chiedo di sapere se e quale fondamento hanno le notizie diffuse dall'« Agenzia Telegraph » e quella circolante a Nisida (1224).

RISPOSTA. — La notizia diramata dalla « Agenzia Telegraph », alla quale si richiama l'onorevole interrogante, circa la presunta sistemazione dell'Accademia aeronautica a Capodichino od a Capua, è del tutto infondata. In entrambe le località gli edifici preesistenti sono stati completamente distrutti, nè d'altronde vi sarebbe possibilità di erigere in una delle due località la nuova sede dell'Accademia, sia perchè sull'aeroporto di Capodichino si svolgono altre attività inerenti al traffici civile e militare, sia perchè la zona di Capua è tecnicamente inadatta.

È altrettanto infondata la notizia che siano attualmente allo studio presso questo Ministero sette progetti, per spese varianti dai sette ai venticinque miliardi, vero essendo invece che erano stati compilati soltanto due progetti (la cui esecuzione non avrebbe importato per ognuno di essi una spesa superiore ai 1.200 milioni), i quali peraltro non hanno potuto avere più corso.

Nel momento attuale perciò non vi sono progetti pronti.

In merito poi alla seconda parte della interrogazione, si fa presente che sono stati recentemente appaltati a Nisida i lavori per la sopraelevazione della palazzina allievi per lire 35 milioni e per la costruzione del fabbricato Corpo di guardia e sopraelevazione palazzina servizi per lire 23 milioni; somme rientranti nella cifra complessiva di lire 96.600.000, per i lavori appaltati negli anni 1948-49 e 1949-50, come specificato nella risposta ad altra interrogazione (n. 1223) presentata contemporaneamente dall'onorevole interrogante.

Per tali lavori e per quelli già compiuti devesi escludere, nel modo più assoluto, che siano state profuse « ingentissime somme » per attrezzature di lusso, poichè tutti gli adattamenti e gli impianti sono stati contenuti in un quadro di sobrietà di gran lunga più modesto di quanto competerebbe ad un istituto del genere. E ciò, sia per le ovvie ragioni di economia che ispirano qualsiasi lavoro realizzato nell'ambito dell'Amministrazione militare, sia perchè trattasi di edifici che dovranno avere destinazione diversa dall'attuale.

*Il Ministro*
PACCIARDI.

---

PRIOLO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere se è vero che si stia procedendo al libero commercio nello Stato del citrato di calcio e dell'acido citrico: provvedimento questo che consentirebbe ai prodotti biologici di invadere immediatamente e totalmente il mercato italiano arrecando immenso danno alla produzione del citrato di calcio e dell'acido citrico, ricavati dal succo di bergamotto, che non avrebbe così altra possibilità di impiego.

L'interrogante fa presente che un tale provvedimento potrebbe provocare il crollo della già tanto provata economia del bergamotto, mentre dovrebbe essere interesse generale non depauperare una attività che ha consentito esportazioni nel 1949 per oltre un miliardo (1303).

RISPOSTA. — L'acido citrico, a seguito del concorde parere dei Ministeri interessati, non è stato compreso nella lista di merci che saranno liberate con il decreto ministeriale di prossima pubblicazione. Allo stato attuale non è, altresì, prevista l'inclusione dello stesso prodotto nella lista che formerà oggetto della ulteriore liberazione (60 per cento del commercio d'importazione dai Paesi O.E.C.E.).

Per quanto concerne, invece, il citrato di calcio, esso è stato incluso nella lista per il 60 per cento, di cui sopra, in quanto, secondo quanto dichiarato dal Ministero dell'industria e commercio, le fabbriche italiane di acido citrico (Arenella e Bosurgi) hanno assunto l'impegno di acquistare tutta la produzione italiana di citrato di calcio ottenuto dal succo di bergamotto. Non si ritiene pertanto che la liberazione del citrato di calcio possa recare danno alla produzione nazionale di tale materia prima, tanto più che in passato il citrato di calcio è stato importato dalle ditte industriali anzicennate.

*Il Sottosegretario di Stato*
CLERICI.

---

ROVEDA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a conoscenza che i carabinieri di Giovinazzo (Bari), al comando di un tenente, in piena notte del 22 agosto 1950 (e quindi in contrasto con le normali disposizioni di legge) hanno arrestato tre lavoratori: Sicolò Tommaso, Fusaro Giuseppe e Bavaro Domenico, membri della commissione interna della locale acciaieria e ferriera di proprietà del signor Scianatico, sfondando le porte di abitazione e minacciando gli arrestati ed i loro familiari colle armi.

Che in detta operazione l'operaio Bavaro che, indipendentemente dall'incomprensibile arresto, giustamente faceva rilevare ai carabinieri il metodo illegale col quale essi procedevano, veniva malmenato dai carabinieri nella propria abitazione di fronte ai familiari e tradotto in carcere in mutandine e canottiera non avendogli dato il tempo di vestirsi.

Non desiderando entrare per ora in merito al motivo dell'arresto, e non risultando all'interrogante neppure se esso venne compiuto con regolare mandato di cattura, ritiene far però rilevare che si trattava di tre operai notissimi in Giovinazzo e non di tre briganti, e

che il grande apparato di polizia ed il sistema adottato dai carabinieri, in sostanza, tendeva ad intimidire tutti i lavoratori delle acciaierie e ferriere a favore del signor Scianatico, notoriamente poco comprensivo delle giuste esigenze dei lavoratori.

La supposizione dell'interrogante non è avventata perchè il signor Scianatico, il giorno seguente all'arresto dei tre membri della commissione interna, ha invitato tutti gli operai che si trovavano in ferie fino al 4 settembre 1950 a riprendere il lavoro il 28 agosto con minaccia di licenziamento a quelli che si rifiutavano di sospendere le ferie.

L'interrogante desidera sapere quali provvedimenti sono stati presi contro i responsabili (1328).

RISPOSTA. — L'arresto degli operai Sicolò Tommaso, Fusaro Giuseppe e Bavaro Domenico, delle ferriere ed acciaierie pugliesi di Giovinazzo, responsabili del delitto di sequestro di persona, fu eseguito, giusta mandato di cattura emesso dal giudice istruttore del tribunale di Bari, eseguibile anche di notte ed in luoghi abitati.

Nessuna intolleranza o minaccia è stata commessa dai carabinieri nei riguardi degli arrestati e dei loro familiari, nè risulta che uno degli arrestati, precisamente il Bavaro, sia stato malmenato dai militari operanti. Fu soltanto adoperata nei suoi riguardi la forza necessaria per vincere la sua resistenza.

Destituita di qualsiasi fondamento è, poi, l'affermazione che l'Arma abbia operato al fine di intimidire gli operai della ferriera i quali non hanno nulla a che vedere col grave delitto commesso dai tre arrestati.

L'anticipata ripresa di attività presso il solo reparto dei « laminati » del predetto stabilimento fu dovuta alla necessità di far fronte a urgenti richieste di materiale ferroso da costruzione.

*Il Ministro*
SCELBA.

---

SACCO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere le cause che perpetuano a Torino ed in Piemonte una situazione ferroviaria, reiteratamente ed inutilmente denunciata dagli organi rappresentativi degli interessi piemontesi, come mortificante e dannosa, per la sua disorganizzazione; appare infatti inspiegabile come non si provveda a riordinare gli orari, a studiare le coincidenze, a conseguire con economia di mezzi risultati migliori, anche se da tempo si insiste nel rappresentarne sulla pubblica stampa, in memorie, in istanze, la possibilità e l'utilità (1323).

RISPOSTA. — Le cause dell'irregolare andamento dei treni che fanno capo a Torino, in special modo di quelli provenienti dalla linea di Roma, sono:

1) eccezionale movimento viaggiatori dovuto alla stagione estiva e all'Anno Santo, con conseguente appesantimento dei treni e perditempo nelle stazioni per incarrozzamento viaggiatori e carico bagagli;

2) fermate straordinarie temporanee e fermate concesse in seguito ad interessamento di Autorità varie dopo la pubblicazione dell'orario. Il perditempo par tali fermate, non essendo compreso in orario, si traduce in ritardo o mancato ricupero, con pregiudizio della regolarità di marcia dei treni;

3) rallentamenti per lavori tuttora in corso lungo le linee;

4) difficoltà di manovre, segnatamente nella stazione di Genova P.P., per il passaggio delle carrozze dirette fra treni coincidenti, e ciò per le deficienze tecniche di quella stazione dovute alla sua ubicazione topografica e alla sua sistemazione definitiva tuttora in corso;

5) effettuazione di numerosi treni straordinari per viaggiatori, pellegrini, comitive, bambini ecc.;

6) altre cause occasionali di varia natura come: abbassamento di tensione, mancata alimentazione ecc.

I ritardi dei treni delle linee principali del Piemonte, come del resto per tutta la rete hanno avuto una recrudescenza nel periodo dal 10 al 20 corrente comprendente il Ferragosto, per il movimento viaggiatori eccezionalmente intenso che in quell'epoca ebbe a verificarsi.

Dal 21 andante si nota già un deciso miglioramento sull'andamento dei treni che d'altron-

de è costantemente seguìto dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, che non manca di prendere i provvedimenti che di volta in volta si rendono necessari onde assicurare la maggiore possibile regolarità di marcia dei treni.

Da notare che le linee elettrificate del Piemonte sono esercitate col sistema trifase che, per le sue caratteristiche, non si presta a permettere il conseguimento di notevoli ricuperi.

Comunque sono attualmente allo studio provvedimenti d'orario che andranno in vigore dall'8 ottobre p.v. e che porteranno indubbiamente un miglioramento nella regolarità di marcia dei treni delle linee più importanti.

Per quanto riguarda le comunicazioni locali, esse vengono di massima stabilite in base alle richieste delle Camere di commercio che provvedono a raccogliere gli elementi ed i desiderata dei vari enti e categorie e a prospettarli in apposite conferenze orarie.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, salvo casi di assoluta impossibilità, cerca sempre di soddisfare le richieste dei suddetti enti.

*Il Ministro*
D'ARAGONA.

---

SCOCCIMARRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i reali motivi delle perquisizioni compiute dalla Polizia nelle sezioni e nella sede della Federazione provinciale comunista di Roma: perquisizioni che, per l'ora notturna in cui sono state compiute e l'eccezionale spiegamento di forze armate che le hanno accompagnate, appaiono come un vero e proprio atto di intimidazione e di provocazione, e ricordano le operazioni di rastrellamento in periodo di occupazione tedesca (1312).

RISPOSTA. — Le perquisizioni effettuate presso alcune sezioni comuniste di Roma costituiscono normali operazioni di polizia investigativa dettate dalle ragioni indicate nel mandato dell'autorità giudiziaria.

L'ora notturna per le perquisizioni è stata prescelta perchè la più sicura per trovare aperte le sezioni e avere la presenza dei dirigenti responsabili.

Lo spiegamento di forze che ha accompagnato l'operazione è stato dettato da ovvi motivi precauzionali, dovendosi operare nei confronti di sedi di un partito che notoriamente predica e pratica la violenza.

La comparazione con l'attività degli occupatori nazisti costituisce una gratuita ingiuria facente parte del bagaglio propagandistico del partito in cui milita l'onorevole interrogante.

*Il Ministro*
SCELBA.

---

SILVESTRINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, disponeva notevoli agevolazioni fiscali per la compravendita di edifici distrutti o danneggiati per eventi bellici, i quali fossero stati ricostruiti o riparati entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Tale termine sta per scadere, avendo la pubblicazione della disposizione la data del 30 giugno 1945.

Ora la ripresa edilizia non ha potuto effettuarsi in una misura proporzionata ai danni subìti se non in questi ultimi due anni, specialmente nei centri urbani gravemente sinistrati. E ciò non per malvolere dei cittadini, ma per varie cause estranee, tra cui la deficienza dei materiali laterizi occorrenti e perchè solo recentemente i contributi governativi hanno trovato la loro definitiva sistemazione legislativa.

Per evitare che coloro che ora potrebbero procedere alla desiderata ricostruzione si vedano privati dei benefici che il decreto suddetto loro accorda, e si trovino costretti a sborsare supplementi non lievi di tassa, non vi è altro mezzo adeguato se non la propoga della scadenza del decreto.

E poichè lo Stato ha prorogato a tutto il 1955 la facoltà di valersi dei contributi per la ricostruzione, così si domanda all'onorevole Ministro delle finanze se non creda opportuno, nell'interesse della ripresa edilizia, fattore importante per ogni zona colpita dalla guerra e veramente vitale per le zone supersinistrate, di coordinare il termine delle agevolazioni fiscali previste dal decreto n. 322 del 7 giugno

1945, col termine fissato per i contributi alla ricostruzione (1218).

RISPOSTA. — In relazione alla prospettata opportunità di prorogare le agevolazioni fiscali, accordate per la ricostruzione e riparazione di edifici distrutti o gravemente danneggiati da eventi bellici dai decreti legislativi luogotenenziali 7 giugno 1945, n. 322 e 26 marzo 1946, n. 221, la cui efficacia è cessata il 1° luglio 1950, si fa presente che lo scrivente ha aderito alla proposta di legge di iniziativa parlamentare dell'onorevole Costa (atto parlamentare Camera dei deputati n. 1161) che prevede la proroga sino al 30 giugno 1953 del termine utile per la cencessione delle agevolazioni tributarie contemplate nei citati decreti. Tale proposta, approvata dal Parlamento, si è concretata nella legge 10 agosto 1950, n. 665, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 6 settembre 1950.

*Il Ministro*
VANONI

---

TALARICO. — *Al Ministro del tesoro.* — Poichè ci risulta che il Ministero della difesa (Esercito) ha già da tempo predisposto un apposito provvedimento legislativo inteso ad indennizzare i reduci che hanno subìto un danno economico per il cambio delle valute in loro possesso e riferentisi ad assegni antecattura, vorremmo conoscere quali sono i motivi per i quali codesto onorevole Ministero non ha creduto ancora di concedere il proprio assenso al succitato provvedimento legislativo.

Debbono forse i reduci della prigionia ritenere che quale ricompensa per il periodo passato in zona di operazione o nei campi di concentramento non si intenda pagare loro gli assegni? O si aspetta che quel denaro perda ancora di più del suo valore di acquisto? (874).

RISPOSTA. — Il Ministero della difesa effettivamente ha rimesso a questo Ministero, per la preventiva adesione, uno schema di disegno di legge inteso a concedere ai militari e militarizzati dislocati alla data dell'8 settembre 1943 in territori oltre confine, reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento, oppure sottrattisi alla cattura, il pagamento del controvalore in lire italiane della valuta estera dichiarata fuori corso di cui essi siano in possesso e che provenga da assegni di normale attività prestata, anteriormente alla predetta data, presso comandi, reparti od altri enti militari dislocati in territori esteri. Tale pagamento verrebbe effettuato al cambio vigente alla data dell'8 settembre 1943 e fino ad un importo non superiore a due mensilità degli assegni in godimento all'epoca in cui fu corrisposta la valuta estera.

Lo scrivente assicura che la questione è sottoposta ad attento e benevolo esame e che, eliminate alcune difficoltà, saranno fatte tra breve opportune comunicazioni al Ministero proponente.

*Il Sottosegretario di Stato*
AVANZINI.

---

TAMBURRANO (LANZETTA). — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere quali urgenti, concreti ed idonei provvedimenti intendono adottare per gli ingenti danni causati il 17 maggio 1950 da un violento nubifragio e da una fitta e grossa grandinata alle colture ed in ispecie alla vite nella provincia di Lecce ed in particolare nell'agro di Novoli, ove i danni si calcolano in circa 50 milioni e dove un fulmine ha stroncato la vita di un ventisettenne, Gosma Antonio, e contuso altre persone.

Numerosi coloni, mezzadri, compartecipanti, piccoli e medi proprietari, gravissimamente colpiti, guardano con viva preoccupazione l'avvenire ed attendono pronto e valido aiuto (1280).

RISPOSTA. — Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha possibilità di adottare particolari provvidenze a favore degli agricoltori della provincia di Lecce danneggiati dal nubifragio del 17 maggio u. s., in quanto nello stato di previsione della spesa non vi sono stanziamenti da consentire la erogazione di contributi per danni del genere.

Tuttavia, ove dal sinistro si siano verificati danni che abbiano compromesso, anche per le future annate, la efficienza produttiva delle

aziende agricole, i danneggiati potranno avvalersi delle provvidenze di cui al decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

In tal caso gli interessati dovranno prendere opportuni accordi con il competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura al quale sono state date istruzioni per il sollecito benevolo esame, nel quadro dei fondi disponibili, delle domande riguardanti la sistemazione dei terreni danneggiati.

Il Ministero delle finanze, in base all'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, nei casi che per parziali infortuni non contemplati nella formazione dell'estimo venissero a mancare i due terzi almeno del prodotto ordinario del fondo, può concedere una moderazione dell'imposta sui terreni, nonchè di quella sui redditi agrari dell'anno, in seguito a presentazione, da parte dei possessori danneggiati, alla competente Intendenza di finanza, entro trenta giorni dall'accaduto infortunio, di apposita domanda, con l'indicazione, per ciascuna particella catastale, della quantità e qualità dei frutti perduti e dell'ammontare del loro valore.

Nel caso, poi, che i danni rivestano carattere duraturo ed abbiano determinato, quindi, una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere la revisione, in diminuzione- dell'estimo catastale, a norma dell'articolo 43 del citato testo unico, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

Ciò premesso si assicura l'onorevole interrogante che è stata interessata l'Intendenza di finanza competente perchè riferisca se siano state prodotte domande di moderazione d'imposta per danni della natura di quelli segnalati e precisi, dopo gli opportuni accertamenti sopraluogo, l'entità dei danni medesimi, al fine di poter stabilire se e quali provvedimenti potranno essere adottati, a norma delle citate disposizioni legislative.

Si precisa inoltre che con gli articoli 13 e 14 del disegno di legge sulla perequazione tributaria, presentato al Senato della Repubblica il 26 luglio 1949, sono state proposte particolari agevolazioni a favore dei contribuenti colpiti da infortuni tellurici od atmosferici.

Con dette norme, infatti, si renderebbe possibile la revisione dei redditi mobiliari, posseduti dai contribuenti stessi, con effetto immediato, dal momento dell'evento dannoso, revisione che avrebbe efficacia per l'imposta di ricchezza mobile e per gli altri tributi mobiliari.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

TESSITORI. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è stata ancora chiarita e definita la posizione giuridica ed amministrativa del personale militare del XV centro della Croce Rossa Italiana (comprendente le provincie di Udine, Gorizia, Treviso e Belluno), che prestò servizio dopo l'8 settembre 1943.

Si richiama al riguardo la circolare 2900 A.I.E. in data 15 agosto 1945 diramata a tutti i distretti militari amministrativi e la nota della stessa Direzione generale n. 22387/A.I.E. del 30 novembre 1948 diretta al Comitato centrale della C.R.I. (1234).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro per il tesoro.

La posizione giuridica ed amministrativa del personale militare del XV Centro della Croce Rossa Italiana, che ha prestato servizio dopo l'8 settembre 1943 nel territorio della Venezia Giulia, è stata appunto chiarita con la circolare 22387/A.I.E. del 30 novembre 1948, citata dallo stesso onorevole interrogante.

Con detta circolare è stato infatti precisato che il territorio della Venezia Giulia, essendo stato sottratto alla ingerenza del Governo della pseudo r.s.i. e assoggettato dalle autorità germaniche al proprio esclusivo controllo militare e politico, doveva essere considerato soggetto alla occupazione nemica e che, in conseguenza, il servizio prestato durante il cennato periodo di occupazione dagli elementi del servizio sanitario, delle forze di polizia e dell'assistenza spirituale, non poteva essere considerato « compromissione », in quanto, a norma della Convenzione dell'Aja del 12 ottobre 1907, detto personale aveva l'obbligo di non abbandonare il proprio posto.

Con tale circolare, inoltre, è stato disposto che per il personale dislocato in tale zona durante il ripetuto periodo di occupazione doveva procedersi alla revisione della posizione amministrativa ed alla conseguente liquidazione del trattamento economico già stabilito a favore del personale non compromesso con circolare 15 agosto 1947, n. 2900/A.I.E.

Con norme attualmente in corso di elaborazione, tale trattamento verrà esteso al personale già dislocato nel territorio della Venezia Tridentina, venutasi a trovare nelle identiche condizioni di quello dislocato nella Venezia Giulia.

*Il Ministro*
PACCIARDI.

---

TESSITORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se e quando saranno emanate le opportune disposizioni perchè possa trovare applicazione la norma contenuta nell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, sulla immissione nell'impiego civile di gruppo *C* dei sottufficiali che hanno cessato dal servizio ai sensi del citato decreto legislativo (1314).

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione sopra trascritta, si comunica che questo Ministero già da tempo si sta interessando attivamente per il conferimento di impieghi civili di gruppo *C*, in applicazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, ai sottufficiali cessati dal servizio per riduzione di quadri.

La questione, peraltro, non si presenta di facile soluzione a causa delle numerose riserve già esistenti per il conferimento dei posti di gruppo *C*, e dovendo necessariamente la facoltà prevista dal citato articolo 4 essere esercitata compatibilmente con le possibilità pratiche esistenti al riguardo.

Comunque si assicura che la questione viene attentamente seguìta e che questo Ministero non lascerà nulla di intentato al fine di raggiungere una soluzione.

*Il Ministro*
PACCIARDI.

---

TIGNINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere le ragioni che hanno spinto i carabinieri di Piazza Armerina ad arrestare il dirigente della Federterra Cuius, dopo di essere stato inseguito, ferito e sequestrato da alcuni mafiosi, istigati dal gabellotto Guseppe Aquilano, e perchè gli stessi carabinieri non abbiano ancora arrestato i veri responsabili (1271).

RISPOSTA. — Il dirigente della Federterra di Caltagirone, Cuius, fu fermato — e non arrestato — per indagini di polizia giudiziaria e, quindi, denunziato all'autorità giudiziaria, a piede libero, per correità in rissa aggravata con altri corresponsabili.

Non fu possibile procedere al fermo di tutti i rissanti, perchè alcuni di costoro, fra cui i due gabellotti, dopo il fatto si resero irreperibili.

*Il Ministro*
SCELBA.

---

TIGNINO. — *Al Ministro dei trasporti* — Con la legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, venne disposta la riliquidazione di tutte le pensioni magistrali a carico del soppresso Monte pensioni.

Tale riliquidazione si conclude col rilascio del libretto di « Pensionato governativo » nei confronti di ciascun titolare, previo ritiro del libretto di pensione del Monte.

E poichè le concessioni ferroviarie si applicano ai pensionati dello Stato, non si vede la ragione per la quale i maestri andati in pensione anteriormente al 1° ottobre 1948 si debbano ancora vedere esclusi dalla concessione del ribasso ferroviario (1278).

RISPOSTA. — La Concessione speciale *C*, approvata con decreto interministeriale n. 2795 del 4 febbraio 1949, accorda al personale collocato a riposo, e provvisto di pensione a carico dello Stato, il beneficio di sei viaggi individuali di corsa semplice per anno solare.

Per poter fruire del predetto beneficio, la citata Concessione prescrive tassativamente che il personale suddetto, all'atto del collocamento in quiescenza debba rivestire la qualifica di impiegato, agente od operaio statale ordinario

o straordinario, prestare servizio esclusivamente per lo Stato, ed essere retribuito con stipendio o salario gravante totalmente sul bilancio dello Stato.

Per effetto delle disposizioni di cui alla legge 1° giugno 1942, n. 675, entrata in vigore il 1° ottobre dello stesso anno, i maestri elementari sono stati dichiarati impiegati dello Stato, e pertanto, essendo i maestri medesimi, collocati in pensione posteriormente al 1° ottobre 1942, in possesso dei su accennati requisiti, all'atto del collocamento in quiescenza, essi hanno potuto fruire, e fruiscono di fatto, delle agevolazioni previste dalla Concessione speciale *C*.

Non è dunque esatto che i maestri elementari, collocati in pensione anteriormente al 1° ottobre 1948, non fruiscano della Concessione anzidetta, in quanto, con l'emanazione della cennata legge del 1942, essi, come si è dianzi accennato, hanno acquisito il possesso dei requisiti richiesti, il che dà titolo al godimento della Concessione speciale di cui si tratta.

Di tali requisiti non erano invece in possesso, all'atto del loro collocamento in quiescenza, i maestri che tale collocamento conseguirono anteriormente alla data anzidetta del 1° ottobre 1942, e pertanto non può farsi luogo in loro favore all'applicazione della Concessione speciale *C*.

Per quanto concerne poi la legge 29 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, di cui la S.V. onorevole fa parola, si fa rilevare che la legge prefata, all'articolo 14 del capo II, non fa che apportare delle modifiche di natura economica al trattamento previsto per i maestri elementari in quiescenza, nulla innovando per quanto riguarda la figura giuridica dei maestri medesimi; onde non può che confermarsi l'inapplicabilità della Concessione di cui sopra a quelli, tra i maestri stessi, che all'atto in cui lasciarono il servizio attivo, non avevano le caratteristiche di impiegati dello Stato.

*Il Ministro*
D'ARAGONA.

---

TOMÈ. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere le particolari ragioni per le quali non è stata ancora liquidata la pensione privilegiata ordinaria al superinvalido Pasquin Siro di Giacomo da San Giorgio della Richinvelda (Udine) — soldato — posto in congedo, a seguito dell'infermità sin dal 1947.

Se non ritenga intollerabile il ritardo, in considerazione del fatto che l'avente diritto si trova nella impossibilità materiale di curarsi o di fruire della pubblica assistenza a causa della mancata liquidazione (è affetto fra l'altro da t.b.c.).

Se non ritenga opportuno dettare istruzioni perchè sia assicurato almeno un diritto di precedenza alle categorie di pensionati piu gravi (1282).

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione sopra trascritta, si premette che la definizione delle pratiche di concessione di pensioni privilegiate ordinarie comporta una lunga procedura (istruttoria del comandante e dell'ufficiale sanitario del reparto di appartenenza del militare per il rilascio della dichiarazione circa la dipendenza da causa di servizio della ferita, lesione o infermità, accertamenti sanitari da parte della commissione medica ospedaliera, parere del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, ecc.).

Il ritardo nella definizione della pratica riguardante il superinvalido Pasquin Siro è da attribuirsi, oltre che alla lunga procedura summenzionata, al fatto che in un primo tempo il Comando del distretto militare di Sacile, ritenendo che potesse spettare al predetto militare la pensione di guerra, ne inviò la domanda alla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

Questa Amministrazione ha potuto, pertanto, dar corso ai provvedimenti di propria competenza per la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria soltanto in un secondo tempo.

Comunque il fascicolo relativo al superinvalido Pasquin si trova fin dal 21 marzo 1950 presso il Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che dipende dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il prescritto parere.

Si assicura che, appena il predetto Comitato, che verrà sollecitato dal rappresentante di questa Amministrazione in seno ad esso, avrà restituito il fascicolo, si provvederà all'emissione e all'invio alla Corte dei conti del decreto di liquidazione della pensione.

Quanto all'ultima parte dell'interrogazione, si comunica che questo Ministero sta già da tempo esaminando la possibilità di addivenire all'emanazione di un provvedimento legislativo che, nei casi più gravi, consenta di corrispondere ai militari invalidi, nelle more della liquidazione della pensione, un congruo anticipo.

*Il Ministro*
PACCIARDI.

---

TRIPEPI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se ritenga accogliere la legittima richiesta dei cacciatori della provincia di Reggio Calabria e particolarmente di quelli del mandamento di Bianconovo, tendente ad ottenere la revoca dello strano provvedimento che vieta la caccia alla lepre anche nelle zone in cui non solo non si è eseguito alcun lancio di tale selvaggina, ma che trovansi molto lontano dai luoghi nei quali si è ad esso proceduto (1332).

RISPOSTA. — Il divieto di caccia alla lepre nella provincia di Reggio Calabria venne disposto in applicazione della norma di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 28 luglio 1950, col quale è stato disciplinato l'esercizio della caccia e dell'uccellagione nella corrente stagione venatoria.

Il locale Comitato della caccia — come si desume dalla nota in data 28 giugno 1950 — aveva, infatti, in sede di proposte per il calendario venatorio, formulato il voto che la caccia alla lepre venisse vietata nell'annata 1950-51.

Ora, se si tiene presente che di detto Comitato fanno parte il presidente della Sezione provinciale dei cacciatori e quattro soci della Federazione italiana della caccia, si deve dedurre che la decisione adottata risponda a effettive e comprovate esigenze di ripopolamento faunistico del selvatico in parola.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

TURCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sul grande ritardo della ricostruzione e dell'apprestamento delle opere marittime minori dei litorali jonico e tirrenico inferiore, in istato di urgente necessità di riparazioni onde attirare le correnti commerciali con il retroterra calabro-lucano e sviluppare col piccolo cabotaggio la ripresa economica delle zone meridionali (1150).

RISPOSTA. — Nessun ritardo si deve lamentare nei riguardi dei lavori di riparazione o nell'apprestamento delle opere marittime minori ai litorali lucano, jonico e tirrenico inferiore eccetto quello dovuto alla scarsità dei fondi stanziati nei vari esercizi finanziari.

Nei riguardi dei due litorali della Regione lucana è da far presente che non esitono ivi opere marittime con relative attrezzature per l'approdo sulla costa. Il litorale lucano del Tirreno infatti presso la marina di Maratea (per uno sviluppo di 18 chilometri) offre un piccolo approdo naturale che consente tutt'al più l'attracco, con tempo favorevole, a barconi pescherecci. Tale approdo viene attualmente utilizzato unicamente dagli abitanti della frazione « Porto » del detto comune di Maratea per la loro attività di pesca. L'ufficio del Genio civile di Potenza ha invero allo studio un progetto di massima per la costruzione di un porticciuolo presso la detta marina di Maratea, da tenere presente nella eventualità di un possibile finanziamento adeguato per opere pubbliche straordinarie. Si tratta però di un'opera che richiede uno studio molto approfondito e un esame particolareggiato della località da parte di tecnici specializzati.

Il litorale jonico della Lucania inoltre (per lo sviluppo di 36 chilometri circa) è a spiaggia molto sottile e la costruzione di un porticciuolo a carattere peschereccio, per l'approdo sulla costa, richiederebbe imponenti opere atte ad evitare l'insabbiamento che in quella zona è assai notevole. Per la necessaria ed adeguata protezione delle opere dalle correnti marine si renderebbe anche indispensabile la costruzione di robuste scogliere. La spesa occorrente per la esecuzione dei suddetti lavori è valutata a circa un miliardo e mezzo.

La questione peraltro che, come si è detto, è allo studio, sarà di difficile soluzione sia per la rilevante spesa che si dovrebbe sostenere, indubbiamente eccessiva in confronto al fine da raggiungere, sia perchè una tale spiaggia non consente la costruzione di opere portuali agget-

tanti. Inoltre è da aggiungere che la spiaggia di Maratea non risulta classificata nelle prime tre classi della seconda categoria dei porti e degli approdi nazionali, e quindi l'iniziativa della esecuzione di opere del genere non spetta allo Stato, ma agli Enti locali interessati, i quali però potrebbero chiedere l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589.

Nei riguardi dei litorali calabri è da far presente che nella provincia di Reggio Calabria, oltre i lavori di riparazione di danni bellici già eseguiti e che hanno messo i porti di Reggio Calabria di Villa San Giovanni e di Scilla in condizioni di funzionamento, occorre provvedere ancora alla costruzione di un porto rifugio nella rada di Taureana per un importo di circa 290 milioni di lire e di un pontile di approdo sulla spiaggia di Gioia Tauro per una spesa di lire 68 milioni. I relativi lavori però non hanno potuto avere ancora attuazione per la limitata disponibilità di fondi di bilancio per opere del genere che ha consentito il finanziamento solo dei più urgenti lavori di completamento di opere già iniziate.

Per il finanziamento di entrambi i lavori si potrà solo sperare di fare assegnamento su eventuali straordinarie autorizzazioni di spesa.

Sono inoltre in corso di appalto i lavori di costruzione di metri 133,80 di banchina sulla riva di levante del porto di Villa San Giovanni per un importo di lire 51.500.000.

Nella provincia di Cosenza sono in corso lavori di riparazione e prolungamento del pontile di approdo di Trebisacce per un importo complessivo di lire 22 milioni.

Per il pontile di Rossano, quasi del tutto distrutto da mareggiate, si è prevista la riparazione della struttura superstite, mentre per la ricostruzione della parte ricadente a mare è stata prevista una spesa di lire 10 milioni nel programma del corrente esercizio finanziario.

Lungo i tratti dei litorali jonico e tirrenico della provincia di Catanzaro non esistono opere che abbiano necessità di riparazioni, tranne quelle riguardanti i porti di Crotone e di Vibo Valentia che sono in massima parte riparati o in corso di riparazione.

Per assicurare poi l'ormeggio al naviglio che approda sulle spiaggie di Soverato e di Catanzaro Marina sono in corso di esecuzione i lavori di collocamento in opera delle boe asportate dalle mareggiate degli anni scorsi. Sono inoltre in corso di compilazione i progetti per la costruzione di un porto rifugio a Catanzaro Marina per un importo di lire 300 milioni e di un nuovo pontile in cemento armato in Soverato per un importo di circa 40 milioni essendo quello esistente completamente insabbiato.

Infine devesi aggiungere che trovasi pure allo studio il problema della costruzione di un porto rifugio in località San Nicola in Arcelia in provincia di Cosenza mentre è in istruttoria la domanda avanzata dal comune di Cetraro per ammettere ai benefici di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 589, la costruzione su quella spiaggia di un porto peschereccio.

Come appare chiaro si tratta di un complesso considerevole di proposte e studi che il Ministero ha svolto, ma che trovano il loro sostanziale ed insolubile impedimento nelle difficoltà di finanziamento delle opere, oltre che in quelle di carattere tecnico di cui è sopra cenno.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

VARRIALE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere in via di urgenza: 1) se il progetto di bonifica delle gronde del lago Trasimeno (che prevede mettere in secco vaste zone di fondale lacustre) salvaguardi la capacità di produzione ittica del lago, e quindi gli interessi di lavoro di 700 famiglie di pescatori; 2) se non ritenga opportuno, pertanto, che il progetto stesso venga sottoposto all'esame del Consorzio pesca ed agricoltura del Trasimeno alfine di perequare gli interessi della bonifica con quelli dell'acquicoltura e della produzione ittica; 3) se siano stati salvaguardati gli interessi del Demanio in dipendenza del fatto che i terreni da bonificare sono esclusivamente demaniali; 4) se sia stato parallelamente concordata con il Ministro dei lavori pubblici la esecuzione dei lavori di immissione nel lago dei torrenti Tresa e Rio Maggiore (1179).

RISPOSTA. — Premesso che il progetto di bonifica delle gronde del lago Trasimeno, redatto nel novembre 1949, è stato esaminato dall'Ufficio centrale per la pesca il quale lo ha appro-

vato, non ritenendo che la realizzazione della prevista sistemazione delle gronde del lago possa recare danno o pregiudizio alla pescosità del lago medesimo e quindi agli interessi dei pescatori, e che tale parere fu comunicato al Consorzio di bonifica ed al Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno, si comunica che nel programma dei lavori di bonifica, da eseguire nell'Umbria con i fondi E.R.P., figurano il progetto di sistemazione dell'emissario del lago Trasimeno dell'importo di lire 10 milioni, ed il progetto di sistemazione delle gronde del lago in località San Savino, dell'importo di lire 30 milioni.

I progetti dovranno essere sottoposti alla prescritta istruttoria tecnica e dovranno essere pubblicati: in sede di pubblicazione, chiunque vi abbia titolo e interesse, potrà, con motivate ragioni, produrre opposizioni.

In sede di istruttoria verrà, altresì, esaminata la questione dei terreni appartenenti al Demanio, per salvaguardarne gli interessi.

Pertanto, ogni allarme avverso l'esecuzione di tali lavori sembra almeno intempestivo, in quanto la concessione di essi al Consorzio di bonifica interessato sarà assentita sol quando i progetti siano, sotto i vari aspetti, giudicati approvabili.

Circa per i lavori di reimmissione dei torrenti Tresa e Rio Maggiore nell'ambito del bacino lacustre, risulta che il Ministero dei lavori pubblici, pur facendo ogni riserva circa i provvedimenti che potrà adottare nella sua competenza, ha richiesto la presentazione del progetto, munito del parere del Provveditorato alle opere pubbliche per l'Umbria.

*Il Ministro*
SEGNI.

---

VARRIALE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere, in via di urgenza: 1) i motivi per i quali non si sarebbe proceduto ancora alla delimitazione dei confini della zona circumlacuale di arenile demaniale del Trasimeno, richiesta in concessione ad uso agricolo dalle cooperative pescatori del lago; 2) gli accertamenti eventualmente fatti in ordine all'occupazione, da parte di proprietari terrieri di quella zona, di vaste aree demaniali ritraendone notevoli vantaggi e senza corresponsione di canone qualsiasi all'Erario, e quali provvedimenti si ravvisano del caso, anche in considerazione che il progressivo abbassamento del livello delle acque del Trasimeno lascia scoperte sempre più vaste zone di tale arenile con enorme danno per quei pescatori; 3) se non reputi urgente e conforme a giustizia l'accoglimento delle domande di concessioni agricole a favore di dette cooperative che, dal progressivo abbassamento del livello delle acque del lago, vedono diminuire costantemente i loro guadagni, e se abbia in programma l'urgente esecuzione dei lavori per le reimmissioni dei torrenti Tresa e Rio Maggiore nel lago Trasimeno per realizzare la stabilizzazione del livello delle acque (1180).

RISPOSTA. — 1) Non è stato possibile procedere, finora, alla delimitazione dei confini della zona circumlacuale di arenile demaniale del Trasimeno perchè l'Ufficio del Genio civile di Perugia non disponeva nè di personale numericamente sufficiente per assolvere tale compito, nè dei fondi occorrenti.

Le difficoltà suddette sono ormai però superate in seguito ad accordi intervenuti fra l'Ufficio tecnico erariale e l'Ufficio del Genio civile di Perugia nel senso che, tanto la ricognizione dei confini che la delimitazione della nuova linea di demarcazione della fascia costiera del Trasimeno, nonchè le contemporanee operazioni di apposizione dei termini e la lottizzazione per la utilizzazione saranno effettuate dall'Ufficio tecnico erariale d'intesa col Genio civile, a favore del quale, con decreto ministeriale n. 2770 in data 4 c.m., in corso di registrazione alla Corte dei conti, sono stati messi a disposizione i fondi occorrenti.

2) Gli accertamenti in ordine all'occupazione abusiva da parte di proprietari terrieri di vaste aree demaniali sul lago Trasimeno si identificano con i rilievi di cui sopra è cenno, intesi alla delimitazione della zona demaniale.

L'adozione di provvedimenti è subordinata alla esecuzione dei rilievi stessi per i quali, come si è detto, è venuta ormai a cessare ogni ragione di ritardo.

Parimenti, occorre che siano effettuate le suddette operazioni di delimitazione della zona demaniale perchè si possa provvedere in merito alle domande che potranno essere presentate da

parte di cooperative locali per la concessione per uso agricolo della zona stessa.

3) Infine, per quanto concerne la reimmissione del torrente Tresa e dei suoi affluenti nel lago Trasimeno, allo scopo di aumentare considerevolmente la massa d'acqua, attualmente in continua decrescenza, e conseguentemente la pescosità, si fa presente che trattasi di un problema idraulico di notevole difficoltà la cui soluzione tecnica è stata esaminata ed approvata in linea di massima da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma abbisogna di ulteriori studi per la parte progettuale esecutiva.

Il Provveditorato alle opere pubbliche per la Toscana, nel cui territorio scorre il Tresa, è stato incaricato dello studio del progetto.

*Il Sottosegretario di Stato*
CAMANGI.

---

VARRIALE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non ritenga equo, e conforme a specifica norma disporre che si proceda nel termine prescritto dalla legge 24 dicembre 1949, n. 983, soppressiva del ruolo degli aiutanti di cancelleria e segreteria giudiziarie, all'esame delle domande degli interessati, in possesso dei requisiti legali per il passaggio al gruppo *B*, esaudendo, in tal guisa, le legittime aspettative dei numerosi benemeriti funzionari (1276).

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che con provvedimento in corso di registrazione, è stato disposto il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari di un primo gruppo di aiutanti (n. 110).

Si prevede che la Commissione centrale di scrutinio possa ultimare entro breve tempo lo esame della posizione degli altri aiutanti che hanno chiesto il passaggio al gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

*Il Sottosegretario di Stato*
TOSATO.

---

ZANARDI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i provvedimenti presi in favore dei numerosi inquilini sfrattati di Bologna, città che ha subìto gravi danni di guerra, a sollievo dei quali è doveroso l'intervento dello Stato in forma decisiva per supreme ragioni di ordine pubblico, che si difende da parte delle autorità responsabili con opere di solidarietà umana e civile (1220).

RISPOSTA. — La situazione svolta nella interrogazione è stata superata con le disposizioni prese dai Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici in presenza dell'onorevole interrogante.

*Il Ministro*
SCELBA.

---

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti